



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1893

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Indice

1. DDL S. 1893 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1893	5
1.3. Trattazione in Commissione	17
1.3.1. Sedute	18
1.3.2. Resoconti sommari	20
1.3.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Difesa)	21
1.3.2.1.1. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 72 (ant.) del 23/09/2020	22
1.3.2.1.2. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 73 (pom.) del 29/09/2020	27
1.3.2.1.3. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 74 (pom.) del 07/10/2020	34
1.3.2.1.4. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 67 (ant.) del 14/10/2020	39
1.3.2.1.5. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 69 (pom.) del 20/10/2020	40
1.3.2.1.6. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 71 (pom.) del 20/10/2020	41
1.3.2.1.7. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 72 (ant.) del 21/10/2020	42
1.3.2.1.8. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 73 (ant.) del 21/10/2020	43
1.3.2.1.9. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 74 (ant.) del 21/10/2020	44
1.3.2.1.10. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 75 (pom.) del 21/10/2020	45
1.3.2.1.11. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 76 (ant.) del 22/10/2020	46
1.3.2.1.12. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 79 (ant.) del 28/10/2020	47
1.3.2.1.13. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 84 (pom.) del 09/12/2020	48
1.3.2.1.14. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 91 (pom.) del 03/02/2021	50
1.3.2.1.15. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 94 (ant.) del 10/03/2021	54
1.3.2.1.16. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 95 (pom.) del 16/03/2021	84
1.3.2.1.17. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 97 (pom.) del 23/03/2021	86
1.3.2.1.18. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 98 (pom.) del 31/03/2021	94
1.3.2.1.19. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 106 (pom.) del 15/06/2021	108
1.3.2.1.20. 4 ^a Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 110 (pom.) del 14/07/2021	113
1.4. Trattazione in consultiva	118
1.4.1. Sedute	119
1.4.2. Resoconti sommari	120
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	121

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 98 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/10/2020	122
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 109 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/03/2021	125
1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/03/2021	127
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	129
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 13/04/2021	130
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 400 (pom.) dell'11/05/2021	138
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 415 (ant.) del 10/06/2021	150
1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 420 (ant.) del 23/06/2021	155

1. DDL S. 1893 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1893
XVIII Legislatura

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Titolo breve: *libertà sindacale personale militare*

Iter

14 luglio 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.875](#)

assorbe [C.1060](#), [C.1702](#), [C.2330](#)

approvato

S.1893

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[On. Emanuela Corda](#) (M5S)

Cofirmatari

[On. Roberto Paolo Ferrari](#) (Lega), [On. Gianluca Rizzo](#) (M5S), [On. Marica Fantuz](#) (Lega), [On. Giovanni Luca Aresta](#) (M5S), [On. Daniele Belotti](#) (Lega), [On. Giuseppe Chiazzese](#) (M5S), [On. Domenico Furgiuele](#) (Lega), [On. Matteo Dall'Osso](#) (M5S), [On. Riccardo Augusto Marchetti](#) (Lega), [On. Antonio Del Monaco](#) (M5S), [On. Luca Rodolfo Paolini](#) (Lega), [On. Francesco D'Uva](#) (M5S), [On. Lino Pettazzi](#) (Lega), [On. Alessandra Ermellino](#) (M5S), [On. Luca Toccalini](#), [On. Luca Frusone](#) (M5S), [On. Francesco Zicchieri](#) (Lega), [On. Manfredi Potenti](#) (Lega), [On. Marianna Iorio](#) (M5S), [On. Luigi Iovino](#) (M5S), [On. Rosa Menga](#) (M5S), [On. Riccardo Molinari](#) (Lega), [On. Roberto Rossini](#) (M5S), [On. Giovanni Russo](#) (M5S), [On. Roberto Traversi](#) (M5S)
[On. Davide Galantino](#) (M5S) (ritira firma in data 20 febbraio 2020)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **23 luglio 2020**; annunciato nella seduta n. 244 del 23 luglio 2020.

Classificazione TESEO

RAPPRESENTANZA MILITARE , SINDACATI NEL PUBBLICO IMPIEGO

Articoli

PERSONALE MILITARE (Art.1), ARMA DEI CARABINIERI (Art.1), GUARDIA DI FINANZA (Art.1), DIRITTI SINDACALI (Artt.1, 9), SINDACATI (Artt.2, 3), STATUTI (Artt.2, 3), MINISTERO DELLA DIFESA (Artt.2, 3, 12, 16), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.2, 3, 12, 16), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.3), DIVIETI (Art.4), COMPETENZA (Art.5), CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (Art.7), RAPPRESENTANTI SINDACALI

(Artt.8, 9, 14), PERMESSI SINDACALI (Art.9), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.9, 16), PARERI PARLAMENTARI (Art.9), LIBERTA' DI RIUNIONE (Art.10), CONTRATTI COLLETTIVI NEL PUBBLICO IMPIEGO (Art.11), MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt.11, 13, 16), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.12), RAPPRESENTATIVITA' DEI SINDACATI (Art.13), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.15), REGOLAMENTI (Art.16), GIUDICI E GIURISDIZIONE (Art.17), CONTROVERSIE DI LAVORO (Art.17), ARBITRATO E CONCILIAZIONE (Art.18), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.19)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Vito Vattuone \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 23 settembre 2020) .

Assegnazione

Assegnato alla [4^a Commissione permanente \(Difesa\)](#) in sede referente il 28 luglio 2020. Annuncio nella seduta n. 245 del 28 luglio 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 11^a (Lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1893

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1893

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **CORDA** , **FERRARI** , **RIZZO** , **FANTUZ** , **ARESTA** , **BELOTTI** , **CHIAZZESE** , **FURGIUELE** , **DALL'OSSO** , **MARCHETTI** , **DEL MONACO** , **PAOLINI** , **D'UVA** , **PETTAZZI** , **ERMELLINO** , **TOCCALINI** , **FRUSONE** , **ZICCHIERI** , **POTENTI** , **IORIO** , **IOVINO** , **MENGA** , **MOLINARI** , **Roberto ROSSINI** , **Giovanni RUSSO** e **TRAVERSI**
(V. *Stampato Camera n. 875*)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 luglio 2020

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 luglio 2020*

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Diritto di associazione sindacale)

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

« 2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze ».

2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione.

3. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

4. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare possono aderire a una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

5. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è libera, volontaria e individuale.

6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari.

Art. 2.

(Principi generali in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza e partecipazione e nel rispetto dei principi di coesione interna, neutralità, efficienza e prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono improntati ai seguenti principi:

- a) democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche;
- b) neutralità ed estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici;
- c) assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari;
- d) assenza di scopo di lucro;
- e) rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 3.

(Costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, depositano lo statuto presso il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero, accertata, entro i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge, ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali nelle forme previste dall'articolo 7. Per le associazioni professionali a carattere sindacale riferite a personale di una o più Forze armate e del Corpo della guardia di finanza l'accertamento è svolto dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.

2. In caso di accertate previsioni statutarie in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro dieci giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro cinque giorni ogni successiva modifica statutaria al competente Ministero, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

4. In caso di successivo accertamento della perdita anche di uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni di legge, il Ministero competente ne dà tempestiva comunicazione all'associazione, che può presentare, entro dieci giorni e per iscritto, le proprie osservazioni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta il provvedimento finale, informandone, nel caso di un provvedimento di cancellazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministro della pubblica amministrazione.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali e non può esercitare alcuna delle attività previste. Conseguentemente perdono efficacia le deleghe rilasciate dagli associati per il pagamento dei contributi sindacali ai sensi dell'articolo 7.

Art. 4.

(Limitazioni)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di:

- a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare;
- b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare e agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare;
- c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;
- d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere

sindacale tra militari non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti;

e) assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di una o più categorie di personale, specialità, Corpo o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;

f) assumere denominazione o simboli che richiamino, anche in modo indiretto, organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione, ai sensi della presente legge, od organizzazioni politiche;

g) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese;

h) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali.

2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

e) alle pari opportunità;

f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari.

3. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono:

a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;

b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

Art. 6.

(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche di livello regionale o

territoriale.

2. Gli statuti definiscono le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie:

a) informazione e consultazione degli iscritti;

b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale di comparto, interloquendo con l'amministrazione centrale di riferimento;

d) formulazione di pareri e proposte agli organi direttivi elettivi delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Art. 7.

(Finanziamento e trasparenza dei bilanci delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. Per la corresponsione del contributo sindacale, i militari rilasciano delega, esente dall'imposta di bollo e dalla registrazione, a favore dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale aderiscono, per la riscossione di una quota mensile della retribuzione, nella misura stabilita dai competenti organi statuari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata se non è revocata dall'interessato entro il 31 ottobre. La revoca della delega deve essere trasmessa, in forma scritta, all'amministrazione e all'associazione professionale a carattere sindacale tra militari interessata.

4. Le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sulla retribuzione, operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate, sono stabilite con decreto del Ministro competente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari predispongono annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'esercizio si riferisce, e il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell'anno successivo; entrambi devono essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, mediante idonee forme di pubblicità.

Art. 8.

(Cariche elettive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa.

2. È eleggibile il militare in servizio che non si trovi in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo e che non risulti frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie

militari, purché in possesso dei seguenti requisiti: non avere riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi.

3. Non possono essere iscritti ad associazioni professionali a carattere sindacale tra militari coloro che ricoprono i gradi di vertice di cui agli articoli 25, 32 e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

4. La durata delle cariche di cui al comma 1 è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.

5. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.

Art. 9.

(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni)

1. I rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti.

3. Con la contrattazione di cui all'articolo 11 sono stabiliti:

a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;

b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.

4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4.

5. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, le quali, accertati i requisiti oggettivi previsti dalla presente legge, provvedono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato.

6. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonché al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.

7. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata.

8. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite non possono durare più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.

9. I dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della

licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno 48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente titolo. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.

10. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.

11. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 9 da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che ha chiesto e utilizzato il permesso.

12. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.

13. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al presente articolo è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

14. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il seguente principio e criterio direttivo: consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

15. Il decreto legislativo di cui al comma 14 è adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 14 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

16. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 14, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 14 e 15, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

17. Dall'attuazione della delega di cui al comma 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

(Diritto di assemblea)

1. Per l'esercizio del diritto di associazione sindacale riconosciuto dalla presente legge, i militari, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni:

a) anche in uniforme, in locali messi a disposizione dall'amministrazione, che ne concorda le modalità

d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme.

2. Sono autorizzate riunioni con ordine del giorno su materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, previa comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo, ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente.

3. Le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento delle riunioni sono concordate con i comandanti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio.

4. Le eventuali controversie sono regolate ai sensi dell'articolo 17.

Art. 11.

(Procedure di contrattazione)

1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La medesima procedura si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

2. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale militare sono stabilite dalla presente legge e si concludono con l'emanazione di distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare.

3. I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:

a) per la parte pubblica: una delegazione composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Capo di stato maggiore della difesa o suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, per l'accordo concernente il personale delle Forze armate, e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, per l'accordo concernente il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare;

b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.

4. Sono oggetto di contrattazione le seguenti materie:

a) per le Forze armate, le materie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

b) per le Forze di polizia a ordinamento militare, le materie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

Art. 12.

(Obblighi delle amministrazioni)

1. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 ogni iniziativa volta a modificare il rapporto

di impiego del personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare. Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati nei portali telematici istituzionali.

Art. 13.

(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono riconosciute le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 14.

(Tutela e diritti)

1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari:

a) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale;

b) non possono essere trasferiti a un'altra sede o reparto ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, salvi i casi di incompatibilità ambientale o di esigenza di trasferimento dovuta alla necessità di assolvere i previsti obblighi di comando e le attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina, di imbarco, necessari per l'avanzamento, e salvi i casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato di emergenza;

c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza;

d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dalla presente legge;

e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.

Art. 15.

(Informazione e pubblicità)

1. Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali e i comunicati delle associazioni

professionali a carattere sindacale tra militari, le dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale possono essere resi pubblici secondo le modalità previste dai rispettivi statuti.

2. Ai dirigenti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è data facoltà di avere rapporti con gli organi di stampa e di rilasciare dichiarazioni esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore.

3. Negli ordinamenti didattici delle scuole di formazione, di base e delle accademie militari è inserita la materia « elementi di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare ».

Art. 16.

(Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;

b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge;

c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente legge;

d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonché un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.

4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

6. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.

(Giurisdizione)

1. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative

dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

2. I giudizi nella materia di cui al comma 1 sono soggetti al rito abbreviato previsto dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, con le relative norme di attuazione, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

3. All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera *m-sexies*) è aggiunta la seguente:

« *m-septies*) i provvedimenti che si assumono lesivi di diritti sindacali del singolo militare o dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari che lo rappresenta ».

4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge, la parte ricorrente è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-*bis*, lettera *e*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18.

5. La richiesta del tentativo di conciliazione di cui al comma 4, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, è notificata, tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, che cura l'invio di copia digitale della richiesta all'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata. La richiesta deve indicare:

a) la denominazione e la sede dell'associazione, nonché il nome del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;

b) il luogo dove è sorta la controversia;

c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.

6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'associazione e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi alla commissione, per l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non è ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'associazione.

7. Se la conciliazione esperita ai sensi dei commi 4, secondo periodo, 5 e 6 ha esito positivo, viene redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto. Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non è raggiunto l'accordo, la medesima controversia può costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva in giudizio in sede civile, penale e amministrativa quando sussiste interesse diretto in relazione alle materie di competenza di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 18.

(Procedure di conciliazione)

1. È istituita presso il Ministero della difesa la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza è istituita analoga commissione centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo locale.
3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- a) sono presiedute, con funzione di garanzia, da un presidente nominato con decreto del Ministro della difesa o, per le commissioni riferite al personale del Corpo della guardia di finanza, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, scelto tra gli iscritti in un elenco appositamente istituito presso i citati Ministeri e comprendente magistrati, avvocati iscritti all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle giurisdizioni superiori e professori universitari in materie giuridiche;
- b) sono composte da appartenenti alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e da militari designati, nell'ambito dei propri iscritti, dalle associazioni riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 13 della presente legge. I militari appartenenti alle commissioni di conciliazione svolgono tale attività per servizio e sono individuati, con incarico non esclusivo, fra coloro che sono impiegati nell'ambito della regione amministrativa nella quale ha sede la commissione di cui sono componenti.
4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente è tenuta a versare, con le modalità definite dal regolamento di cui al comma 3, un contributo pari a euro 155 per le procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui al comma 1 e pari a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni periferiche di cui al comma 2.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all'istituzione e al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai rispettivi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 19.

(Abrogazioni e norme transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16 e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota percentuale di iscritti prevista dal comma 1 dell'articolo 13 è ridotta al 3 per cento.
4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.

Art. 20.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1893
XVIII Legislatura

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Titolo breve: *libertà sindacale personale militare*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

4^a Commissione permanente (Difesa) in sede referente

[N. 72 \(ant.\)](#)

23 settembre 2020

[N. 73 \(pom.\)](#)

29 settembre 2020

[N. 74 \(pom.\)](#)

7 ottobre 2020

[N. 67 \(ant.\)](#)

14 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 69 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 71 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 72 \(ant.\)](#)

21 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 73 \(ant.\)](#)

21 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 74 \(ant.\)](#)

21 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 75 \(pom.\)](#)

21 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 76 \(ant.\)](#)

22 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 79 \(ant.\)](#)

28 ottobre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 79 \(pom.\)](#)

10 novembre 2020

4^a Commissione permanente (Difesa) (sui lavori della Commissione)

[N. 84 \(pom.\)](#)

9 dicembre 2020

[N. 91 \(pom.\)](#)

3 febbraio 2021

4^a Commissione permanente (Difesa) in sede referente

[N. 94 \(ant.\)](#)

10 marzo 2021

[N. 95 \(pom.\)](#)

16 marzo 2021

[N. 97 \(pom.\)](#)

23 marzo 2021

[N. 98 \(pom.\)](#)

31 marzo 2021

[N. 106 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

[N. 110 \(pom.\)](#)

14 luglio 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.3.2.1.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 72 (ant.) del 23/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 2020
72ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore **VATTUONE** (PD) ricorda che la necessità di intervenire su questa materia origina dalla sentenza n. 120, del 13 giugno 2018, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare. La Corte, sottolinea, ha stabilito l'illegittimità della norma nella parte in cui dispone che «i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali». Ricorda altresì che il 21 settembre 2018, il Ministro della difesa *pro tempore* ha emanato una circolare volta a consentire, nelle more dell'intervento legislativo, il processo di costituzione delle associazioni sindacali militari, indicando però una serie di condizioni soggettive, oggettive e funzionali. Sottolinea che una serie di associazioni sindacali si sono già costituite, in via provvisoria, sulla base della circolare del Ministro, mentre allo stesso tempo i COCER continuano ad esercitare le loro attribuzioni. L'intervento normativo - sottolinea - è quindi quanto mai necessario ed urgente. Il testo all'esame della Commissione è il frutto di un complesso esame presso la Camera, compresa un'ampia attività conoscitiva, alla quale in parte ha partecipato anche la Commissione. Procedo ad illustrare sinteticamente l'articolato. L'articolo 1 stabilisce il principio per cui possono essere costituite associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare o interforze, alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge. I commi successivi stabiliscono chi può aderire a queste associazioni, escludendo il personale della riserva e in congedo, gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari. È inoltre stabilito il divieto agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento di aderire ad associazioni

professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi del provvedimento in esame. L'articolo 2 contiene le norme concernenti gli statuti delle associazioni in esame, che devono ispirarsi ai principi di democraticità e di elettività delle relative cariche. Si prevede anche la neutralità, estraneità alle competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici, l'assenza di finalità contrarie ai doveri derivanti dal giuramento prestato dai militari, l'assenza di scopo di lucro e il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dall'articolato.

L'articolo 3 definisce il procedimento per la costituzione delle associazioni, tenute a depositare entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione, il loro statuto presso il Ministero della difesa o, per la Guardia di finanza, presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Per le associazioni che includono personale di una o più Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, l'accertamento è svolto congiuntamente dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il competente dicastero accerta, entro e non oltre i sessanta giorni successivi, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e ne dispone la trascrizione in apposito albo ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto e della raccolta dei contributi sindacali. Nelle more del predetto procedimento, vige il divieto di esercizio delle attività sindacali e la raccolta di contributi sindacali. In caso lo statuto sia in contrasto con le disposizioni vigenti, il Ministero ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare, entro e non oltre dieci giorni e per iscritto, formali osservazioni. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Ministero competente adotta quindi il provvedimento finale.

L'articolo 4 concerne le limitazioni alle associazioni sindacali. In particolare, si pongono i divieti di assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare, di proclamare lo sciopero o parteciparvi, di promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o ai corpi di polizia ad ordinamento militare a parteciparvi, di assumere la rappresentanza in via esclusiva di singole categorie di personale, di assumere una denominazione che richiami, anche in modo indiretto, quella di organizzazioni sindacali per cui sussiste il divieto di adesione o di organizzazioni politiche, di promuovere iniziative di organizzazioni politiche, di stabilire domicilio sociale presso unità o strutture dei dicasteri interessati e di assumere rappresentanza a carattere interforze.

L'articolo 5 delinea la competenza delle associazioni, stabilendo che esse curino la tutela individuale e collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati in materie espressamente indicate dal medesimo, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali, ed escludendo la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico/funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

L'articolo 6 disciplina le articolazioni periferiche delle associazioni, che possono essere di livello regionale o territoriale, mentre l'articolo 7 prevede che le associazioni siano finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dall'articolo stesso e che le associazioni non possano ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma. Il medesimo articolo 7 detta altresì disposizioni in merito al rilascio della delega per la corresponsione del contributo sindacale, nella misura stabilita dai competenti organi statuari.

L'articolo 8 stabilisce che le cariche nelle associazioni sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa. Ricorda inoltre come altre disposizioni del medesimo articolo regolino la durata delle cariche e pongano limiti ai distacchi sindacali.

L'articolo 9 regola lo svolgimento dell'attività sindacale, recando altresì la delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni. Come principio generale i rappresentanti svolgono le attività sindacali fuori dell'orario di servizio. La ripartizione tra le associazioni sindacali militari del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti viene effettuata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in proporzione al

grado di rappresentatività. Per quanto concerne, poi, l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale militare impiegato in particolari teatri operativi si delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività a carattere sindacale da parte del predetto personale. A tal fine il Governo dovrà consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari. Sullo schema di decreto legislativo è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sia per materia che per i profili finanziari, da rendere entro 60 giorni. L'articolo 10 regola il diritto di assemblea, prevedendo che i militari fuori dall'orario di servizio possano tenere riunioni anche in uniforme, in locali dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, ovvero, in luoghi aperti al pubblico, senza l'uso dell'uniforme. Sono autorizzate altresì riunioni durante l'orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali, secondo le disposizioni che regolano l'assenza dal servizio, con almeno cinque giorni di anticipo, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti interessati da parte dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari richiedente. È fatto anche divieto di limitare, direttamente o indirettamente, lo svolgimento delle attività sindacali.

L'articolo 11 stabilisce le procedure della contrattazione, prevedendo che alle associazioni riconosciute come rappresentative a livello nazionale vengano attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. Le procedure che disciplinano i contenuti di impiego del rapporto sono demandate a distinti decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare. La norma precisa anche la composizione delle delegazioni e definisce le materie oggetto della contrattazione. L'articolo 12 prevede che i Ministeri di difesa, interno, economia e infrastrutture comunichino alle organizzazioni sindacali ogni iniziativa volta a modificare il rapporto d'impiego con il personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o del Corpo di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare.

L'articolo 13 stabilisce che per il riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale l'associazione deve raggiungere un numero di iscritti almeno pari al quattro per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o di polizia o al 3 per cento per associazioni tra appartenenti a due o più Forze armate o di polizia.

Ricorda quindi il contenuto dell'articolo 14 concernente le tutele ed i diritti sindacali, che prevede che i militari che ricoprono cariche elettive non siano perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l'esercizio delle loro funzioni fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere anche fuori del servizio a salvaguardia del prestigio istituzionale. Inoltre, è previsto che questi militari non possano essere trasferiti a un'altra sede o reparto, o sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previa intesa con l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari alla quale appartengono, né essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza. L'articolo prevede inoltre che possano manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nonché interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e di polizia e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale. È infine previsto che essi possano inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità con i comandanti competenti.

L'articolo 15 prevede che venga data pubblicità delle deliberazioni, votazioni e comunicati delle associazioni e dei loro rappresentanti.

L'articolo 16 attribuisce una delega al Governo per il coordinamento normativo e l'attuazione delle disposizioni dell'articolato, stabilendo che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge,

debbano essere adottati uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare). Fra i principi e criteri direttivi, sono indicati l'abrogazione delle disposizioni normative e regolamentari previgenti che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, l'esigenza di novellare il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge, di apportare le modificazioni e integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge alle norme di settore vigenti e la semplificazione e la maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa. In relazione a quest'ultimo aspetto, il relatore precisa come tale semplificazione debba realizzarsi attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti più caratteristiche delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresi la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività. Sugli schemi di decreto legislativo in esame, è prevista l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, anche per i profili finanziari che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di giurisdizione, riservando al giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dall'articolato, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari. È prevista l'applicazione del rito abbreviato di cui all'articolo 119 del Codice del processo amministrativo.

L'articolo 18 prevede l'istituzione presso il Ministero della difesa di una commissione centrale di conciliazione per la risoluzione delle controversie. Si prevede, altresì, la costituzione, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, di almeno cinque commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie aventi rilievo locale.

L'articolo 19 abroga, dalla data di entrata in vigore della legge, gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare, concernenti gli organismi della rappresentanza militare. I delegati della rappresentanza militare il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16.

L'articolo 20 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Conclude, sottolineando l'importanza della materia in esame ed auspicando una piena collaborazione da parte dei colleghi nell'indicazione di personalità da audire nell'ambito di un possibile ciclo di audizioni.

Intervengono i senatori [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) per richiedere, stante l'importanza del tema in discussione, che la Commissione programmi un breve ma mirato ciclo di audizioni per un necessario approfondimento conoscitivo della materia.

La presidente [PINOTTI](#) concorda sull'importanza di organizzare un ciclo di audizioni, con una tempistica che consenta di concludere l'esame del provvedimento in tempi congrui. Propone ai Gruppi di far pervenire proposte di possibili personalità da audire entro il prossimo 28 settembre.

La Commissione conviene.

Interviene, quindi, in sede di discussione generale il senatore [MININNO](#) (*M5S*), che ricorda che il comparto difesa, pur essendo unificato sotto diversi profili normativi, è stato finora segnato da una profonda differenza tra i corpi ad ordinamento civile e quelli ad ordinamento militare, il cui personale ha potuto tutelare i propri diritti soltanto attraverso gli organi di rappresentanza, introdotti dalla legge n.382/1978. Con la sentenza della Corte Costituzionale n.120/2018 è finalmente caduto il dogma per il quale i militari non possano costituire associazioni sindacali. Ricorda che il modello di associazione sindacale che deve essere assunto come riferimento è quello stabilito dalla legge n.121/1981 per la Polizia di Stato, che ha stabilito come unico limite alla libertà di associazione sindacale l'indipendenza da altre organizzazioni sindacali. Si tratta del resto dell'unico limite che la stessa Corte Costituzionale

ha indicato anche per le associazioni militari, avendo stabilito che "i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale", ma che essi "non possono aderire ad altre associazioni sindacali". Il modello sindacale dei corpi a ordinamento civile non solo non è mai stata messa in discussione dal legislatore, ma è stato nel tempo oggetto di diversi interventi che hanno progressivamente esteso i diritti sindacali. Pur considerando le limitazioni derivanti dallo *status* di militare e pur avendo come obiettivo di assicurare che le forze armate e le forze di polizia ad ordinamento militare possano continuare a svolgere correttamente i loro compiti, rileva che il disegno di legge approvato dalla Camera è fortemente peggiorativo rispetto al modello indicato. Il testo pone infatti una serie di limiti che rischiano di rendere difficile o addirittura inefficace l'azione sindacale, senza essere di giovamento al buon funzionamento dell'amministrazione militare. Non sembra infatti giustificato riservare le controversie sindacali al giudice amministrativo (piuttosto che al giudice del lavoro) ed escludere dalle associazioni il personale in congedo, gli allievi delle scuole militari e delle accademie, anche se in servizio permanente. Appare parimenti incongruo vietare la concessione gratuita alle associazioni sindacali di locali dell'amministrazione, ed escludere dalle competenze di tali associazioni una serie di materie come l'articolazione dell'orario di lavoro, i turni di servizio, le misure per incentivare l'efficienza del servizio, le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali, e i criteri di massima per l'aggiornamento professionale. Appare altresì opinabile stabilire, come nel disegno di legge in esame, che all'interno di un'associazione sindacale la rappresentanza di una singola categoria non possa superare il 75 per cento degli iscritti (peraltro calcolata sulla forza effettiva e non sugli iscritti al sindacato), così come definire in maniera stringente i requisiti e le durate delle cariche elettive, che dovrebbero invece essere regolati dagli statuti delle associazioni. In conclusione, in assenza di ragioni effettive legate al buon funzionamento dell'amministrazione della difesa, la mancata estensione alle associazioni sindacali militari di diritti già riconosciuti alle associazioni sindacali delle forze di polizia ad ordinamento civile provoca una ingiustificata disparità di trattamento, con il risultato di non ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale e di non applicare correttamente l'art. 39 della Costituzione.

La presidente [PINOTTI](#), constatato come non vi siano altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.2. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 73 (pom.) del 29/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2020
73ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Calvisi e Tofalo.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario CALVISI risponde all'interrogazione 3-01156 della senatrice Donno ed altri, sullo stato giuridico degli appartenenti all'ex ruolo speciale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri evidenziando come l'attuale normativa, di cui alla Tabella 4, quadro IV, allegata al Codice dell'ordinamento militare, preveda l'avanzamento ad anzianità esclusivamente sino al grado di Capitano e un successivo avanzamento a scelta sino al grado di Colonnello. L'articolo 2247-*octies* del citato Codice, nel disciplinare il regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, prevede che sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuino ad anzianità con le modalità di cui all'articolo 1055 del Codice. Tale ultimo articolo prevede che l'avanzamento ad anzianità si effettui promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 1071 del Codice che stabilisce, al terzo comma, che le promozioni ad anzianità siano conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianità di grado richieste. Evidenzia altresì come nell'ambito della suindicata normativa di riferimento in materia, il regime transitorio incida sulla modalità di valutazione e non sugli anni di permanenza, "congelando" l'ordine di ruolo per consentire un agevole transito nel Ruolo normale unico, ove i transitati usufruiscono di un'ulteriore riduzione dei tempi di permanenza per la valutazione a Colonnello, da 8 anni nel Ruolo speciale a esaurimento a 6 nel Ruolo normale. In tale ottica, sottolinea come l'interpretazione delle norme da parte dell'Amministrazione militare sia stata nel senso di confermare, sino al 2023, una permanenza nel grado di Capitano e Maggiore rispettivamente di 7 e 5 anni, in coerente applicazione dei principi generali dell'avanzamento e in linea con le parallele progressioni del Ruolo normale, in cui è consentito il transito secondo l'ordine di ruolo pregresso proprio fino al 2023. Con la decisione richiamata dagli interroganti - nello specifico la sentenza del TAR Lazio n. 08692/2019 - il Collegio ha avuto modo di rilevare "le pregevoli argomentazioni difensive dell'Avvocatura dello Stato, che ha

richiamato anche una "*ratio*" interpretativa volta a non creare una disparità di trattamento palesemente iniqua tra gli ufficiali appartenenti al ruolo speciale a esaurimento, soggetti ad avanzamento ad anzianità con decorrenza "immediata" al maturarsi del requisito, rispetto a quelli soggetti ad avanzamento a scelta, destinati a conseguire l'avanzamento l'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità, all'esito della valutazione nel quadro di avanzamento". Rileva come il Collegio giudicante, tuttavia, abbia operato una diversa ricostruzione logico-argomentativa delle normative di riferimento, rispetto all'Amministrazione militare, sottolineando come gli ufficiali iscritti nel ruolo speciale a esaurimento continuassero a seguire il criterio dell'anzianità e come i periodi di anzianità utili ai fini della promozione non potessero che essere quelli indicati nella richiamata Tabella 4, quadro IV, senza che potesse applicarsi loro la previsione dell'articolo 1053, ai fini della determinazione del raggiungimento dell'anzianità prevista per la promozione. Secondo i giudici amministrativi "l'art. 1053 disciplina, infatti, le modalità della promozione degli ufficiali a valutazione con l'inserimento nei quadri di avanzamento e non riguarda l'aspetto sostanziale della fissazione del periodo di maturazione dell'anzianità. In altri termini, per gli ufficiali nel ruolo speciale a esaurimento, la normativa in esame, nel fare riferimento ai periodi di anzianità ai fini della promozione, non può che richiamare quelli specificamente indicati nella tabella più volte richiamata, non potendo tale dato normativo essere integrato con la disciplina dettata dall'articolo 1053 che riguarda le modalità di promozione nel caso di iscrizione in quota di valutazione e non le promozioni per anzianità, come quella relativa al caso in esame." Per le suesposte ragioni, sottolinea come il TAR Lazio abbia dato ragione ai ricorrenti che avevano impugnato il provvedimento dell'Amministrazione militare con cui non era stata riconosciuta l'anzianità di servizio. Rende infine noto che avverso la pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, la Direzione generale del Personale militare del Ministero della Difesa ha proposto ricorso al Consiglio di Stato, che - nelle more della decisione nel merito - il 5 dicembre 2019 ha disposto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Sul punto sottolinea come i giudici di secondo grado abbiano considerato favorevolmente apprezzabili le ragioni cautelari addotte dall'Amministrazione, "in precipua considerazione della circostanza che il principio di diritto enunciato dalla sentenza gravata potrebbe, in tesi, determinare l'insorgere di un rilevante contenzioso e comporterebbe per l'amministrazione la rideterminazione dell'anzianità di servizio di un rilevante numero di ufficiali e la ristrutturazione dei ruoli di anzianità". Specifica, infine, che proprio sull'articolo 2247-*octies*, comma 1, citato in premessa, è intervenuta un'interpretazione autentica, con l'aggiunta del comma 1-*bis*, introdotta dall'articolo 25 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante "Disposizioni interpretative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95" concernente Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, con il quale è stato espressamente sancito che "il comma 1 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l'avanzamento ad anzianità di cui all'articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, cinque anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore".

Replica la senatrice [DONNO](#) (M5S) che, nel dichiararsi parzialmente soddisfatta delle delucidazioni ricevute dal Governo, rimane in attesa della conclusione del procedimento giudiziario.

Il sottosegretario CALVISI risponde quindi all'interrogazione n. 3-01897 della senatrice Pucciarelli, sul programma NLSP di assistenza logistica alle unità navali italiane nei porti di scalo estero, evidenziando come le Unità Navali della Marina militare, quando impegnate in attività operativa/addestrativa al di fuori delle acque nazionali, abbiano la necessità di usufruire di diversi servizi durante le soste in porto - dal rimorchio alle prestazioni di ormeggio, dal pilotaggio all'allaccio delle utenze, dallo smaltimento dei rifiuti solidi allo sbarco di acque grigie ed oleose, fino al rifornimento di viveri e combustibile navale - che devono essere inevitabilmente programmati e attivati con largo anticipo rispetto all'effettivo ingresso dell'Unità in porto. Al riguardo, sottolinea come il supporto logistico alle Unità Navali nei porti esteri sia assicurato mediante una delle seguenti procedure, ovvero quella di individuazione di fornitori o di provveditore marittimo locali e successiva

attivazione a cura delle strutture diplomatiche o degli addetti militari nello Stato di sosta, quella di fruizione, ove possibile, di prestazioni a titolo gratuito e/ o a titolo oneroso, secondo accordi vigenti, presso le basi navali dei Paesi NATO, e infine quella di utilizzo di agenzia marittima internazionale privata, competente per area geografica, individuata tramite gara dalla NATO *Support and Procurement Agency* (NSPA). Con l'eccezione della procedura di fruizione di prestazioni presso le basi NATO, che prevede un sistema di compensazione finanziaria tra Stati, le acquisizioni dei beni e servizi marittimi - rappresentati principalmente da viveri, combustibile navale e servizi portuali - avvengono attraverso fornitori dello Stato ospitante, in considerazione della "natura territoriale" delle prestazioni richieste. Ricorda come nel 2006 la Marina militare abbia aderito al programma *Naval Logistic Support Partnership* (NLSP) di NSPA, riscontrando numerosi benefici in termini di correttezza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa rispetto alle altre tipologie di procedura. In particolari, i suddetti benefici hanno riguardato gli aspetti di trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa, alla luce dei ridotti tempi di gestione correlati alla durata della sosta dell'Unità Navale, di predeterminazione ed uniformità della maggior parte dei costi unitari sostenuti dalle Unità Navali per ciascun porto, di eliminazione dell'uso del contante nei pagamenti e di incremento della capacità di proiezione della Forza armata nel contesto internazionale, grazie alla copertura pressoché globale del programma. Tanto rappresentato, osserva che i servizi logistici resi in porto estero alle Unità della Marina militare non sarebbero comunque erogabili da ditte nazionali, alle stesse condizioni e allo stesso prezzo di quelle fornite dallo Stato ospitante. D'altra parte, stante la connotazione strettamente vincolata al territorio ed i tempi ristretti di esecuzione, sottolinea come anche le Unità di Marine estere in sosta nei porti nazionali si avvalgono di fornitori italiani attivati da *contractors* NSPA e, peraltro, per quanto noto, non sussiste alcuna limitazione per la partecipazione delle imprese italiane alle gare indette da NSPA per l'individuazione di *contractors* di area. In conclusione, sottolinea come l'adesione della Forza armata al programma NLSP non sottragga risorse alle imprese nazionali, né ponga alcun limite alla loro partecipazione ai bandi di gara; al contrario consenta una gestione amministrativa più trasparente ed efficace, riducendo all'essenziale le spese di cambio valuta e l'immobilizzo di capitali a bordo delle Unità Navali.

Replica la senatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) dichiarandosi insoddisfatta delle delucidazioni ricevute. A suo giudizio le Marine militari di altri Paesi beneficiano di offerte più vantaggiose rispetto a quella italiana, in termini di costi e di qualità dei servizi fruiti.

La presidente [PINOTTI](#) dichiara concluse le procedure informative.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore della Somali Police Force della Repubblica Federale Somala ([195](#))

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice [DONNO](#) (M5S) osserva innanzitutto come l'atto del Governo in esame, presentato dal Ministero della difesa il 7 settembre scorso, trovi il proprio fondamento giuridico nel comma 2 dell'art. 311 del Codice dell'Ordinamento militare, che prevede la cessione ad altri Paesi di armamenti obsoleti, di natura difensiva e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Per molti anni questa norma ha avuto scarsa attuazione, perché le cessioni di armamento venivano disposte in atti legislativi, ossia nei decreti-legge di proroga delle missioni internazionali. Con l'entrata in vigore della legge n. 145 del 2016 (ovvero della cosiddetta "legge quadro" sulle missioni internazionali), e il conseguente abbandono dello strumento del "decreto missioni", la previsione ha

trovato nuove occasioni di applicazione. Osserva come il provvedimento all'esame della Commissione - che è chiamata a formulare un parere al Governo entro il 12 ottobre - preveda la cessione a titolo gratuito a favore della forza di polizia somala di due Veicoli multiruolo nella versione protetta, denominati VM-90P, oltre che di vari equipaggiamenti per l'ordine pubblico, ovvero 200 scudi quadrati, 200 caschi con maschera e 50 scudi tondi. Evidenzia come la relazione illustrativa predisposta dallo Stato maggiore della Difesa precisi che i veicoli oggetto della cessione sono stati dichiarati "fuori servizio" dall'Ispettorato Logistico dell'Arma dei carabinieri, perché ormai vetusti e con elevati oneri manutentivi e limitate possibilità di impiego, nonché già sostituiti, nel tempo, da materiali nuovi e più rispondenti alle esigenze operative. La medesima relazione specifica che gli equipaggiamenti per l'ordine pubblico (caschi e scudi), dichiarati anch'essi "fuori servizio", risultano in esubero e comunque non più rispondenti alle esigenze di impiego operativo dell'Arma dei carabinieri. L'intento sotteso alla cessione di tale materiale, come si evince ancora dalla relazione, è quello di rafforzare la collaborazione e la cooperazione tra l'Arma dei carabinieri e le Forze di polizia somale nel quadro delle attività di collaborazione e di sostegno alle istituzioni locali. Ricorda altresì come il Paese africano sia impegnato da anni nel consolidamento della propria realtà statale e nella lotta contro gruppi armati e destabilizzanti dell'autorità centrale, a partire dalla pericolosa componente islamista di *Al-Shabaab*. Con la Somalia l'Italia ha sottoscritto nel 2013 un Accordo bilaterale di cooperazione nel settore della difesa, finalizzato ad incrementare la collaborazione tra le Forze armate, consolidando le rispettive capacità difensive e migliorando la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Rimarca come quell'accordo annoveri lo scambio di materiali quale contributo ad accrescere l'interoperabilità fra i rispettivi dispositivi di polizia. Ricorda inoltre come lo scorso marzo si sia conclusa la Missione Bilaterale Somalia - MIADIT - che ha visto anche la partecipazione dei militari dell'Arma dei carabinieri - di addestramento delle Forze di polizia somale e gibutiane, volta a favorire la stabilità e la sicurezza della Somalia e dell'intera regione del Corno d'Africa, accrescendo le capacità nel settore della sicurezza e del controllo del territorio da parte delle Forze di polizia somala. Ricorda altresì come l'Italia sia anche impegnata da anni in attività di sostegno alle istituzioni transitorie del Paese del Corno d'Africa, e non solo nell'ambito della lotta al terrorismo ed alla pirateria. Sul piano multilaterale, in particolare, il nostro Paese contribuisce in maniera significativa alle tre diverse missioni dell'Unione europea, EUNAVFOR Operazione Atalanta, per l'azione di contrasto alla pirateria al largo delle acque territoriali somale, EUTM missione di addestramento per lo sviluppo delle capacità dell'esercito somalo ed infine EUCAP Somalia, missione civile per il rafforzamento delle capacità di sicurezza marittima del Paese. Sottolinea altresì come le iniziative pluriennali finanziate dalla Cooperazione Italiana in Somalia in corso siano 24. I fondi stanziati a favore della Somalia sono cresciuti di oltre il 100 per cento tra il 2014 (9 milioni di euro) e il 2017 (18,5 milioni di euro). Gli interventi sono sempre stati concepiti tenendo conto delle Linee Guida della Cooperazione Italiana, rispondendo in particolare agli obiettivi strategici inerenti alla riduzione della povertà, la creazione di nuove opportunità lavorative, la rimozione delle diseguaglianze, la promozione del Terzo settore privato e dell'imprenditoria femminile, il miglioramento della sicurezza alimentare, il contributo alla salute globale e all'educazione di base universale, la stabilizzazione post - conflitto e l'assistenza umanitaria. Evidenzia da ultimo come la cessione di mezzi e materiali prevista dal provvedimento appaia dunque in linea con gli sforzi profusi dal nostro Paese per offrire un contributo alla stabilizzazione della Somalia e per la sua uscita dalla lunga fase di transizione avviata.

La presidente [PINOTTI](#), ricorda che la Commissione difesa, prima di esprimersi nel merito dell'Atto in esame, deve attendere i pareri delle Commissioni affari esteri, emigrazione e bilancio che hanno tempo fino al prossimo 6 ottobre per potersi pronunciare. Nel merito del provvedimento, rimarca il costante sostegno assicurato dall'Italia alle autorità di Mogadiscio nel corso degli anni, con missioni sia bilaterali che in ambito Unione europea, tra cui EUTM, in cui la presenza italiana è decisiva. Ricorda, in particolare, che la sottoscrizione nel 2013 dell'Accordo bilaterale di cooperazione nel settore della difesa deriva dalla necessità di assicurare il massimo sostegno possibile per l'addestramento delle Forze somale impegnate a garantire condizioni accettabili di sicurezza e stabilità al Paese.

Interviene in sede di discussione generale, il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) per sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, che si configura quale contributo addizionale alle iniziative a favore di un Paese e di un popolo che vantano con l'Italia legami storici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (n. [572](#)) (Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [DI MICCO](#) (*M5S*) ricorda come la Commissione sia chiamata a rendere un parere alle Commissioni riunite Bilancio e Politiche dell'Unione europea sulle "Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", cioè sul programma con il quale l'Italia intende partecipare al *Recovery Plan* dell'Unione europea. Evidenzia come il documento sia stato approvato lo scorso 9 settembre dal Comitato interministeriale per gli affari europei, in coordinamento con tutti i Ministeri e le rappresentanze delle Regioni e degli Enti locali. Il testo definisce in via preliminare e sintetica gli obiettivi strategici di lungo termine, le aree tematiche di intervento e le azioni su cui si articolerà il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che il nostro Paese sarà chiamato a presentare ufficialmente alla Commissione europea nei prossimi mesi, una volta completato l'iter di approvazione dei regolamenti attuativi del *Recovery Plan*. L'iniziativa proposta dalla Commissione Europea e approvata dal Consiglio Europeo il 21 luglio 2020, intitolata *Next Generation EU* che, al pari del Bilancio 2021-2027 dell'Unione Europea, è attualmente al vaglio del Parlamento Europeo per l'approvazione definitiva. Con le "Linee guida" il Governo italiano ha scelto di avviare da subito un dialogo informale con la Commissione europea, anche sulla base delle valutazioni di indirizzo che il Parlamento vorrà formulare. Ricorda come i regolamenti attuativi di *Next generation EU* non entreranno comunque in vigore prima dell'inizio del prossimo anno e solo da quel momento sarà possibile presentare ufficialmente il nostro Piano Nazionale, previa approvazione definitiva da parte del Parlamento. Sottolinea come le linee guida innanzitutto offrano una disamina del contesto economico e sociale del nostro Paese negli ultimi anni. Viene evidenziata la spiccata vocazione manifatturiera della nostra economia, l'alto livello delle esportazioni, ma anche il dato relativo all'insufficiente crescita economica derivante, oltre che dal basso incremento della produttività determinato da una serie di gap tecnologici ed educativi. Vengono altresì menzionati il calo degli investimenti fissi lordi, i bassi tassi di partecipazione al lavoro e di occupazione e le dinamiche demografiche negative. Peraltro, l'alto debito pubblico dell'Italia - il secondo più elevato dell'Unione europea in rapporto al PIL dopo la Grecia -, secondo le previsioni a fine 2020 subirà un incremento di oltre 20 punti percentuali, a causa della pandemia e delle ingenti misure di sostegno all'economia e ai redditi. Ricorda come il documento sottolinei come solo una robusta e stabile crescita del PIL possa assicurare la sostenibilità del debito e la tenuta della situazione sociale del Paese, da cui deriva l'esigenza di aumentare gli investimenti pubblici e assicurare una maggiore competitività di sistema nazionale. Nel documento si precisa che le Linee guida sono coerenti con il Piano di Rilancio del Governo - che, presentato lo scorso giugno, è costruito intorno alle linee strategiche della modernizzazione del Paese, della transizione ecologica e dell'inclusione sociale, territoriale e della parità di genere - e contribuiscono a perseguire gli obiettivi economici e sociali concordati in sede europea e a rispondere alle Raccomandazioni specifiche rivolte al nostro Paese dalla Commissione europea e dal Consiglio Europeo. Il testo individua inoltre gli obiettivi e le missioni del Programma di ripresa e resilienza. Gli obiettivi di lungo termine puntano a raddoppiare il tasso medio di crescita dell'economia italiana (dallo 0,8 per cento quantomeno all'1,6, in linea con la media UE), ad aumentare gli investimenti pubblici (per portarli almeno al 3 per cento del PIL), ad aumentare la spesa per ricerca

e sviluppo, ad aumentare il tasso di occupazione, a ridurre i divari territoriali, a promuovere una crescita demografica e a garantire sostenibilità e resilienza della finanza pubblica. Evidenzia come le missioni del Piano nazionale siano: digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per la mobilità; l'istruzione, la formazione, la ricerca e la cultura; l'equità sociale, di genere e territoriale; ed infine la salute. Rileva come il documento specifichi inoltre i criteri di selezione dei progetti del Piano, nonché le politiche e le riforme di contesto necessarie al fine di supportare adeguatamente il Piano (aumento degli investimenti pubblici, maggiore efficienza della pubblica amministrazione, maggiori risorse ricerca e sviluppo, riforme del sistema fiscale, della giustizia e del lavoro, ecc.). Da ultimo, le linee guida offrono un quadro di sintesi delle risorse disponibili per l'Italia per l'attuazione del Piano, che ammontano complessivamente - fra programmi europei già esistenti e nuovi dispositivi - a 208,6 miliardi di euro. Le risorse messe a disposizione dal *Recovery and Resilience Facility* (RFF), che costituisce il principale strumento finanziario europeo per aiutare la ripresa degli Stati membri dell'Unione, ammontano a 191,4 miliardi di euro, di cui 63,8 in sovvenzioni e 127,6 in prestiti. Nel documento si specifica inoltre che i prestiti erogati all'Italia dalla Commissione Europea, se non compensati da riduzioni di altre spese o aumenti delle entrate, contribuiranno ad accrescere il deficit della PA e l'accumulazione di debito pubblico, aspetto inevitabilmente determinerà l'esigenza per l'esecutivo di affiancare al PNRR una programmazione di bilancio volta a riequilibrare la finanza pubblica nel medio termine dopo la forte espansione del deficit prevista per quest'anno in conseguenza della pandemia e degli ingenti interventi di sostegno all'economia che sono stati realizzati attraverso i decreti-legge di recente approvazione. Con riferimento agli aspetti di specifico interesse per la Commissione difesa, evidenzia come il documento, nell'ambito della missione "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo", espliciti l'impegno per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione - che include quindi anche uno sforzo di modernizzazione del Ministero della difesa. Nel paragrafo dedicato agli obiettivi e alle sfide per l'Italia, ricorda come il documento menzioni l'aumento degli investimenti pubblici e della spesa per Ricerca e Sviluppo, nonché il rafforzamento della sicurezza e della resilienza del Paese a fronte - fra gli altri - di crisi epidemiche e rischi geopolitici, tutti aspetti che evidentemente riguardano direttamente o indirettamente il comparto della difesa e delle Forze armate. Infine propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole al documento in esame.

La presidente [PINOTTI](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale.

Interviene, per dichiarazione di voto il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*), preannunciando a nome del proprio Gruppo di appartenenza, un voto di astensione sul provvedimento in esame. Pur apprezzando la sintesi svolta dal relatore, evidenzia perplessità circa i contenuti dell'Atto, caratterizzato - a suo giudizio - da scarsa concretezza, in particolare con riferimento al comparto della Difesa.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene infine approvata a maggioranza dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre.

La presidente [PINOTTI](#) informa che sono pervenute proposte di audizioni, che saranno sottoposte all'attenzione del prossimo Ufficio di Presidenza per la definizione di un puntuale calendario dei lavori. Informa altresì che non è ancora stato assegnato alla Commissione l'Atto Senato 1542 recante "Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo", in cui si procederà appena possibile all'abbinamento con il testo approvato dalla Camera.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.3. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 74 (pom.) del 07/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2020
74ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Calvisi e Tofalo.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento a favore della Somali Police Force della Repubblica Federale Somala ([195](#))

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre.

La presidente [PINOTTI](#) informa che sul provvedimento in esame la Commissione affari esteri ha fatto pervenire stamani delle osservazioni favorevoli e che la Commissione può concluderne l'esame.

La relatrice [DONNO](#) (M5S), ritenendo che la cessione a titolo gratuito del materiale in oggetto alle Forze di polizia somale rappresenti un atto doveroso, anche per sostenere gli sforzi di stabilizzazione del Paese africano, formula una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire, la proposta del relatore, previa verifica del numero legale, viene posta ai voti ed approvata.

La presidente [PINOTTI](#) apprezza l'esito unanime della votazione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1923\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi

Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, fatto a Tokyo il 17 luglio 2018

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ORTIS](#) (M5S) evidenzia come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione affari esteri sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, sottoscritto nel luglio 2018. Gli obiettivi principali dell'intesa, che rappresenta il primo accordo quadro sottoscritto fra le Parti, frutto di un *iter* negoziale avviato nel 2013, sono il rafforzamento e l'intensificazione del dialogo su numerose questioni bilaterali, regionali e multilaterali di comune interesse, tra cui i cambiamenti climatici, la ricerca e l'innovazione, gli affari marittimi, l'istruzione, la cultura, la migrazione e la lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica. Il testo, che si compone di 51 articoli, ribadisce l'impegno delle Parti a salvaguardare la pace e la sicurezza internazionali attraverso la prevenzione della proliferazione delle armi di distruzione di massa e l'adozione di misure volte a fronteggiare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e prevede la possibilità di sospensione dell'applicazione dell'Accordo stesso in caso di violazione di elementi essenziali, quali la clausola sui diritti umani o quella in materia di non proliferazione.

Rimarca come i profili di competenza della Commissione difesa si rinvengono principalmente in relazione agli articoli 3 e 4, che stabiliscono, rispettivamente, l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale e regionale, promuovendo la risoluzione pacifica delle controversie, e ad agire congiuntamente sulle questioni di comune interesse connesse alla gestione delle crisi e alla costruzione della pace, collaborando nei consessi e nelle organizzazioni internazionali e sostenendo le iniziative nazionali dei Paesi che escono da situazioni di conflitto.

Sottolinea come di interesse risultino anche gli articoli 5 e 6, rispettivamente in materia di contrasto alla proliferazione delle armi nucleari e di controllo dei trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, oltre che l'articolo 8, con cui le Parti si impegnano a collaborare nella prevenzione e nella lotta al terrorismo, nel rispetto del diritto internazionale applicabile e dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

Ulteriori aspetti di interesse ritiene si rinvengano con riferimento all'articolo 10, che tratta il tema della collaborazione delle Parti per un multilateralismo efficace, all'articolo 17, in materia di cooperazione industriale e agli articoli 33 e 34 in relazione alle azioni di contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata.

Richiama altresì i contenuti dell'articolo 36 che disciplina, fra l'altro, la cooperazione delle Parti in materia di *cyber*-sicurezza e di contrasto alla *cyber*-criminalità.

Da ultimo evidenzia come il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si componga di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Stante il rilievo dell'Accordo e considerati i suoi contenuti, propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

La presidente [PINOTTI](#) constata che non vi sono iscritti a parlare.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1178) Deputato PEREGO DI CREMNAGO ed altri. - *Avvio di un progetto sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno 2019.

La presidente [PINOTTI](#) ricorda che sul provvedimento la Commissione ha svolto audizioni informali del Presidente del Centro Alti Studi per la Difesa, Generale di Squadra Aerea Fernando Giancotti, e dell'Ammiraglio di Divisione Giacinto Ottaviani, Capo del I Reparto dello Stato Maggiore della Difesa. Ricorda altresì che il provvedimento è stato assegnato alla Commissione difesa in sede redigente, aspetto che impone una particolare responsabilità nell'esame del testo.

Il relatore [MININNO](#) (M5S) segnala talune criticità del disegno di legge in titolo. Precisa come la proposta è lungi dal configurare una sorta di reintroduzione di una forma di "mini-leva", anche perché istituisce la sperimentazione di un percorso formativo, volontario e soggetto a selezione, volto a ridurre le distanze fra i giovani e le istituzioni militari. Evidenzia che a suo giudizio deve essere meglio definito lo *status* dei frequentatori di tali corsi. Come emerso anche nel corso delle audizioni, dovrebbe essere fatta chiarezza, ad esempio, sull'eventuale uso della divisa da parte dei frequentatori dei corsi, ma anche sulla loro assoggettabilità alla giurisdizione militare. A suo giudizio, come suggerito anche dall'Ammiraglio Ottaviani in occasione della sua audizione, occorrerebbe optare per una soluzione che imponga il rispetto delle regole disciplinari militari, senza però far valere la legislazione penale militare. Ulteriore criticità si ravvisa anche in relazione allo scarso peso dei crediti formativi riconosciuti ai frequentatori del corso. A suo avviso, infatti, conformemente ai principi generali sui crediti formativi definiti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, sarebbe quanto mai opportuno innalzare la soglia dei crediti garantiti ai frequentatori. Per aumentare l'attrattività dei percorsi formativi, sarebbe preferibile attribuire ai loro frequentatori un punteggio addizionale, valido per i concorsi per l'accesso alle Forze armate. Sarebbe poi necessario introdurre norme per precludere ai militari in servizio l'accesso a tali percorsi formativi e per consentire ai frequentatori di conservare il posto di lavoro, laddove decidano di optare per tale esperienza formativa.

La presidente [PINOTTI](#), nessun altro chiedendo di intervenire, suggerisce, prima di fissare un termine per la presentazione di proposte emendative, una fase di approfondimento delle questioni sollevate dal relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(991\) Tatjana ROJC ed altri. - Disposizioni per la riabilitazione storica degli appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della prima Guerra mondiale](#)

(Esame e rinvio)

La presidente [PINOTTI](#), relatrice, ricorda che il provvedimento, originariamente assegnato in sede redigente, è stato riassegnato in sede referente, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento. Ricorda che il provvedimento contiene disposizioni per la riabilitazione storica degli appartenenti alle Forze armate ingiustamente fucilati durante la prima Guerra Mondiale. Ricorda altresì che sul provvedimento la Commissione ha svolto un breve ma significativo ciclo di audizioni. Gli auditi, nonostante abbiano segnalato l'opportunità di approfondire taluni specifici aspetti del provvedimento, hanno espresso in

prevalenza giudizi positivi sul testo in esame, che palesa una radicale diversità di impostazione rispetto a quello presentato nella scorsa legislatura (Atto Senato n. 1935), approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura e poi esaminato anche dalla Commissione difesa del Senato. Il disegno di legge della scorsa legislatura, infatti, prevedeva una vera e propria riabilitazione giuridica dei soldati fucilati "per l'esempio" nel corso della prima Guerra mondiale. Lo strumento della riabilitazione, come rilevato dai magistrati militari intervenuti in audizione, dà luogo a diverse problematiche, a cominciare da quelle legate alla cancellazione degli effetti penali delle sentenze emesse e alle aspettative di risarcimento in capo alle famiglie dei caduti. Un provvedimento di riabilitazione imporrebbe inoltre un riesame puntuale dei singoli casi, attività che supererebbe le risorse a disposizione del Tribunale militare di sorveglianza e avrebbe tempistiche di accertamento estremamente lunghe. Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione si colloca invece nell'alveo delle cosiddette "leggi memoriali". Sulla scia di quanto già fatto da altri Paesi, come la Francia e il Regno Unito, il suo intento è essenzialmente simbolico, promuovendo la riabilitazione morale e la tutela della memoria di questi soldati, senza con questo prevedere alcun effetto sul piano giuridico. Rileva come rispetto a questa impostazione tutti gli uditi abbiano espresso un giudizio favorevole. Precisa, peraltro, come vi siano comunque ancora margini di riflessione e di miglioramento del provvedimento in discussione, recuperando anche il lavoro di approfondimento svolto nella Commissione difesa del Senato nella scorsa legislatura. Ricorda inoltre come già la presidente Garavini avesse prospettato la possibilità di introdurre modifiche al testo, in particolare eliminando il riferimento al concetto di "giusto processo" e quello relativo all'Albo d'oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti, valorizzando la conoscenza e la memoria degli eventi in questione a livello locale ed infine eliminando il riferimento alla pubblicazione dei lavori del Comitato tecnico scientifico di cui al decreto del Ministro della difesa del 16 ottobre 2014.

Il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone che venga fissato un termine per presentare delle proposte emendative al testo in discussione.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*), tenuto fermo l'impianto del provvedimento e i rilievi formulati, propone che la relatrice presenti una proposta complessiva di modifica del testo, su cui poi tutti i commissari possano intervenire in sede di subemendamenti.

Il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) conviene con la proposta formulata dal collega.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la presidente [PINOTTI](#), condividendo la proposta emersa in sede di discussione generale, si impegna a presentare emendamenti che tengano conto dei rilievi emersi, fissando successivamente un termine per la presentazione di subemendamenti.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1893, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1542, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre.

La presidente [PINOTTI](#) informa che è stato assegnato alla Commissione anche l'Atto Senato 1542 recante "Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo", presentato dal senatore D'Arienzo. Il disegno di legge insiste sulla stessa materia dell'Atto Senato 1893. D'intesa col relatore, il collega Vattuone, propone alla Commissione di abbinare i due provvedimenti e di adottare come testo base il disegno di legge approvato dalla Camera.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLE RECENTI MISSIONI DELLA COMMISSIONE

La presidente [PINOTTI](#) informa circa gli esiti delle recenti missioni svolte da delegazioni della Commissione: martedì 29 settembre presso il Comando delle Forze speciali (COFS) nell'area dell'Aeroporto di Centocelle e il 30 settembre a Caserta, presso la Scuola Specialisti dell'Aeronautica militare e presso il Comando della Brigata Garibaldi.

Ricorda che le prossime missioni, come concordato, terranno conto delle proposte formulate dai colleghi e dei provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,35.

1.3.2.1.4. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 67 (ant.) del 14/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67

MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE DI CORPO D'ARMATA GIOVANNI NISTRI,
COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI
LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTA' SINDACALE PERSONALE MILITARE)*

1.3.2.1.5. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 69 (pom.) del 20/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 69

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR GIOVANNI MARIA FLICK, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTA' SINDACALE PERSONALE MILITARE)

1.3.2.1.6. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 71 (pom.) del 20/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 71

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 16,45 alle ore 17,45

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AVVOCATO GIORGIO CARTA, INTERVENUTO IN
VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTA'
SINDACALE PERSONALE MILITARE)*

1.3.2.1.7. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 72 (ant.) del 21/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE DI CORPO D'ARMATA GIUSEPPE ZAFARANA,
COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, IN RELAZIONE AI
DISEGNI DI LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTA' SINDACALE PERSONALE MILITARE)*

1.3.2.1.8. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 73 (ant.) del 21/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 73

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 11

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COMITATO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA (COCER) INTERFORZE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTA' SINDACALE PERSONALE MILITARE)

1.3.2.1.9. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 74 (ant.) del 21/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 74

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 11,20 alle ore 12,35

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE TRA PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTA' SINDACALE PERSONALE MILITARE)

1.3.2.1.10. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 75 (pom.) del 21/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16

*AUDIZIONE INFORMALE DELLA PROFESSORESSA SILVIA CIUCCIOVINO, IN RELAZIONE AI
DISEGNI DI LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTA' SINDACALE PERSONALE MILITARE)*

1.3.2.1.11. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 76 (ant.) del 22/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 76

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 9 alle ore 12,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE TRA PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTA' SINDACALE PERSONALE MILITARE)

1.3.2.1.12. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 79 (ant.) del 28/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 79

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020

Presidenza della Presidente

[PINOTTI](#)

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE DI CORPO D'ARMATA ENZO VECCIARELLI, CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1893 E 1542 (LIBERTA' SINDACALE PERSONALE MILITARE)

1.3.2.1.13. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 84 (pom.) del 09/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020
84ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente **PINOTTI**, in relazione al disegno di legge n. 1893 e abbinati, recanti Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, ricorda come in una precedente seduta fosse stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al prossimo lunedì 14 dicembre. Raccogliendo le richieste pervenute da alcuni colleghi, d'accordo con il relatore, propone di posticipare tale termine a lunedì 18 gennaio alle ore 14.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm ([n. 233](#))

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice **PUCCIARELLI** (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come la Commissione sia chiamata a formulare un parere sul ripianamento delle scorte delle munizioni Vulcano 127 mm, da impiegare a bordo delle FREMM e di pattugliatori d'altura. Le nuove munizioni permetteranno di migliorare le prestazioni delle munizioni di pari calibro attualmente disponibili, incrementando gittata e precisione. Il programma ha una durata prevista di 10 anni, con un costo complessivo stimato in circa 130 milioni. La tranche che sarebbe avviata con l'atto in esame prevede un finanziamento di poco più di 88 milioni, per le esigenze del naviglio attualmente in servizio. Il finanziamento ricade sul fondo investimenti della legge di bilancio per il 2019, allocati sul bilancio della Difesa, come somma destinata alle attività

industriali di alta tecnologia e al sostegno alle esportazioni. I primi 88 milioni sarebbero spesi dal 2020 al 2029, e in particolare tra il 2022 (12,26 milioni) e il 2026 (13,76 milioni).

Per il completamento del programma complessivo saranno quindi poi necessari ulteriori 51 milioni, da individuare con prossimi finanziamenti.

Sottolinea che le munizioni Vulcano sono costruite con componenti prevalentemente realizzati da fornitori italiani. L'acquisizione da parte delle nostre Forze armate garantirebbe quindi un diretto ritorno industriale nel nostro Paese, assicurando anche ai produttori un importante biglietto da visita per i mercati esteri. Ci sono già delle significative prospettive in questo senso, in particolare in sede Nato. Nel mese di maggio 2020 è stato infatti firmato un *memorandum* sul munizionamento delle unità navali, cui hanno aderito, oltre all'Italia, Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Portogallo, Polonia e Finlandia. L'obiettivo dell'accordo è creare dei meccanismi centralizzati di acquisizione, in modo da sfruttare le economie di scala. Le munizioni Vulcano sono citate nell'accordo e quindi auspicabilmente potranno essere oggetto di commesse da parte di questi Paesi.

Relativamente agli aspetti contrattuali, evidenzia come la fornitura si svolgerà secondo le procedure fissate nel decreto legislativo n. 208 del 2011, di recepimento della direttiva europea n. 81 del 2009, e per quanto non disciplinato, e ove compatibile, dal Codice dei contratti.

Rimarca come anche il Documento programmatico pluriennale 2020-2022 descriva il programma in esame, sottolineandone l'importanza.

Conclude anticipando di voler proporre alla Commissione di esprimere un parere positivo.

Il sottosegretario di Stato CALVISI esprime apprezzamento sulla valutazione positiva del provvedimento.

La presidente [PINOTTI](#) constata come non vi siano iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.3.2.1.14. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 91 (pom.) del 03/02/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2021
91ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di comando e controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica (n. 223) (Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

La presidente **PINOTTI** ricorda che, vista l'importanza dell'atto in esame e l'impegno finanziario che comporta, la Commissione ha svolto un'intensa attività di approfondimento. Oltre a una significativa interlocuzione con il Governo, la Commissione ha audito, insieme all'analoga Commissione della Camera, il Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli Armamenti, generale Nicolò Falsaperna, il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale Alberto Rosso e infine i vertici della Federazione delle aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza.

Il relatore **VATTUONE** (PD) illustra i contenuti della bozza di parere. Sottolinea che tale bozza è frutto di una condivisione con il relatore del provvedimento presso la Camera. Propone alla Commissione la formulazione di un parere favorevole con condizioni.

Il sottosegretario TOFALO, ringrazia il senatore Vattuone per il lavoro svolto sull'atto del Governo in esame. In considerazione della attuale situazione politica, coglie l'occasione per esprimere il proprio personale ringraziamento e apprezzamento alla presidente Pinotti e a tutti i senatori della

Commissione, per la proficua collaborazione nell'interesse del Paese, spesso mettendo da parte le differenze politiche.

La [PRESIDENTE](#), nel ricambiare i sentimenti espressi dal Sottosegretario, rimarca anch'ella lo spirito unitario che ha caratterizzato l'operato della Commissione difesa in questi anni.

Poiché nessun altro chiede di intervenire sul documento in esame, la proposta del relatore, pubblicata in allegato, previa verifica del numero legale, viene posta ai voti e approvata.

La [PRESIDENTE](#) si compiace dell'esito unanime della votazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [PINOTTI](#), raccogliendo le indicazioni in tal senso del relatore Vattuone, propone, in relazione al disegno di legge n. 1893 e abbinati, recanti Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per il prossimo 8 febbraio, a lunedì 1° marzo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 223

La Commissione Difesa del Senato,

esaminato il Programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica;

rilevato che la piattaforma di riferimento del sistema è rappresentata dal velivolo commerciale Gulfstream G-550, particolarmente versatile e facilmente trasformabile in versioni militari di alto profilo (come già accaduto con i due esemplari in versione CAEW che sono in dotazione all'Aeronautica italiana), mantenendo così un'unica piattaforma uguale per tutti i sistemi, con i relativi benefici logistici, addestrativi ed economici;

considerato che, nel Documento programmatico pluriennale per la difesa per il triennio 2020-2022, il programma è inserito nella sezione 2.4.1, concernente i programmi con assicurazione di finanziamento, di previsto avvio, ed è strutturato per fasi successive;

evidenziato che gli oneri della prima fase, cui si riferisce il presente schema di decreto, ammontano a 1.223,1 milioni di euro, tratti dal bilancio ordinario della Difesa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, che sono comprensivi dei costi relativi al mantenimento della configurazione

operativa (MCO), del supporto logistico integrato (SLI), nonché delle predisposizioni logistico infrastrutturali;

rilevato che:

secondo quanto affermato nella scheda tecnica, il programma è in linea con il nuovo Concetto Strategico di Difesa, nel quale la risposta militare alla trasversalità e imprevedibilità delle future minacce - quella terroristica in primo luogo, ma anche l'utilizzo di armi di distruzione di massa e l'instabilità regionale - passa attraverso adeguate capacità di ricognizione e sorveglianza;

il programma, secondo le previsioni, garantirà il soddisfacimento delle esigenze di servizio operativo fino, indicativamente, al 2056;

la prima fase del programma, relativa al periodo 2020-2032, mira ad assicurare l'avvio e l'operatività di un primo limitato stadio capacitivo, da completarsi attraverso *tranches* successive, e prevede l'acquisizione dei primi due velivoli in versione completa (Full Mission Capable), di ulteriori sei velivoli in configurazione sostanzialmente civile (green), in attesa delle successive modifiche, dei servizi di mantenimento configurazione operativa (MCO) e di supporto logistico integrato (SLI), nonché delle necessarie predisposizioni logistico-infrastrutturali;

considerando per il rafforzamento delle capacità di sorveglianza degli spazi aerei, di scoperta precoce delle minacce aeree e di superficie e di guerra elettronica, sono in corso importanti investimenti da parte non solo dei principali attori della scena globale, ma anche di Paesi paragonabili all'Italia per dimensioni e livello di ambizione;

rilevato che, secondo lo sviluppo del programma, nel 2030 l'Italia dovrebbe disporre di 10 velivoli, tra piattaforme CAEW e piattaforme JAMMS, che costituirebbero la flotta più significativa in Europa con queste funzioni;

preso atto delle osservazioni non ostative formulate dalla Commissione bilancio;

tenuti presenti gli elementi che sono emersi, oltre che nell'interlocuzione con il Governo nelle sedute dalla Commissione dedicate all'esame del provvedimento, anche nel corso dell'attività conoscitiva, condotta congiuntamente con l'analoga Commissione difesa della Camera dei deputati, durante la quale si sono svolte le audizioni informali del Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli Armamenti, generale Nicolò Falsaperla (3 dicembre 2020); del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale Alberto Rosso (21 gennaio 2021); e dei vertici della Federazione delle aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD, 26 gennaio 2021);

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

- il Governo, considerando che il programma coinvolge in via prioritaria soggetti industriali di altri Paesi, e anche in relazione al notevole impegno finanziario che comporta, svolga, anche attraverso l'amministrazione della Difesa, ogni attività, comprese quelle prospettate nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento, per valorizzare la partecipazione dell'industria nazionale all'allestimento, al funzionamento e al supporto delle piattaforme in oggetto e dei loro sistemi operativi, con un'attenzione anche alle imprese che sviluppano tecnologie per la sicurezza, la riservatezza e la segretezza delle comunicazioni, anche ricorrendo a strumenti contrattuali differenziati in relazione ai diversi Paesi coinvolti nel programma, in modo da massimizzare il ritorno industriale, sia di tipo diretto che di tipo indiretto, e le ricadute occupazionali per il nostro Paese (a partire dal centro polifunzionale previsto nel territorio nazionale, che dovrebbe diventare il punto di riferimento

degli operatori di questi velivoli, sia civili che militari, dell'area mediterranea), assicurando altresì un adeguato trasferimento tecnologico a favore dell'Italia;

- il Governo renda comunicazioni, con cadenza almeno annuale, alle commissioni parlamentari competenti, sullo sviluppo del programma, anche in relazione a possibili scostamenti significativi rispetto alle previsioni, e sui risultati ottenuti grazie alle attività condotte per soddisfare la condizione di cui al punto precedente.

1.3.2.1.15. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 94 (ant.) del 10/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 10 MARZO 2021
94ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mule'.

La seduta inizia alle ore 12,40.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La presidente **PINOTTI** informa che la senatrice Pucciarelli, nominata sottosegretario di Stato per la difesa, cessa di fare parte della Commissione, sostituita dalla senatrice Casolati, cui dà il benvenuto.

Si associa la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulle prospettive della riabilitazione storica dei militari fucilati durante la Prima guerra mondiale ([n. 612](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc. XXIV*, n. 31)

La presidente **PINOTTI** (*PD*), in qualità di relatrice, ricorda brevemente il lavoro condotto dalla Commissione sul tema della riabilitazione storica dei militari italiani fucilati da tribunali militari nel corso della Prima guerra mondiale. Ricorda che la Commissione, dopo aver avviato l'esame del disegno di legge n. 991, aveva unanimemente deliberato di richiedere un affare assegnato sul tema, ritenendo lo strumento della risoluzione come più adeguato a trattare la materia. Solo successivamente a tale decisione, è stato poi assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 2034, il cui esame non è stato quindi avviato.

Illustra quindi una bozza di risoluzione (pubblicata in allegato). Evidenzia come il testo della risoluzione sia il frutto di una scelta condivisa da tutti i Gruppi. Si tratta di un testo equilibrato, che risponde all'esigenza, giustamente tuttora molto avvertita in alcune parti del nostro Paese, di un riconoscimento storico per chi ha subito una condanna capitale per reati di disciplina, subendo una severità crudele e sproporzionata, che non si giustifica neanche con le condizioni spaventose di una guerra. La Commissione ha tenuto conto del dibattito sviluppatosi in altri Paesi, che in alcuni di essi ha condotto ad atti simbolici e solenni di riparazione storica e ha scelto un percorso quanto più

possibile condiviso che, evitando il rischio di produrre ulteriori lacerazioni, restituisse tali caduti alla storia e alla memoria nazionali, riconoscendoli come vittime di guerra. La risoluzione prevede che nel Complesso del Vittoriano venga posta un'iscrizione in memoria di questi caduti. La risoluzione propone di svelare questa targa in occasione del centenario della collocazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria, che si celebrerà il prossimo 4 novembre, anniversario importante e simbolico, ricordato dal Presidente della Repubblica Mattarella nel suo discorso di fine anno dello scorso dicembre come uno degli appuntamenti significativi del 2021, e citato anche dal ministro Guerini nell'audizione di ieri presso le Commissioni congiunte di Camera e Senato. Sottolinea come nella risoluzione si preveda di favorire la fruibilità degli archivi storici delle Forze armate e di sostenere le iniziative finalizzate al recupero, anche a livello locale, della memoria di tali caduti. È inoltre prevista la pubblicazione dei nomi e delle circostanze della morte di ciascuno dei caduti, dandone comunicazione al comune di nascita, per l'eventuale pubblicazione nell'albo comunale.

Interviene in discussione generale il senatore [VATTUONE](#) (PD), evidenziando come il tema in discussione sia tuttora particolarmente sentito, stante anche l'esigenza di recuperare la memoria storica di questi caduti. Nel ricordare come il percorso che ha portato alla presentazione del testo di risoluzione in discussione sia stato condiviso da tutte le forze politiche, sottolinea come il gesto simbolico ad esso sotteso vada nella direzione del pieno recupero della memoria di queste vittime.

Nessun altro chiedendo di intervenire, interviene il sottosegretario di Stato per la difesa MULÈ ricorda che il tema del recupero della memoria di queste vittime sia dibattuto da più di venti anni, come in altri Paesi. Afferma come l'iniziativa non debba essere ascritta ad un tentativo di revisionismo di quelle vicende storiche, ma alla necessità di costruire una memoria condivisa intorno a persone, oltre 750, che sono state vittime di condanne eseguite in assenza di piene garanzie giuridiche e di un giusto processo. Sulla risoluzione proposta, il Governo non può che formulare un giudizio positivo, sottolineando l'opportunità che questa operazione di recupero della memoria coincida con il centenario della traslazione del Milite ignoto.

Si passa alla votazione del documento in titolo.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az), preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo di appartenenza. Si tratta di una iniziativa del tutto opportuna, al fine di recuperare la memoria di persone che, seppure non sono necessariamente equiparabili ai caduti in virtù di gesti eroici, furono uccise talvolta in modo sommario, e in alcuni casi senza che neppure si fossero rese responsabili di alcun reato, ma unicamente vittime delle terribili conseguenze della guerra.

Viene quindi posta ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di risoluzione formulata dalla Presidente relatrice, che risulta approvata.

La [PRESIDENTE](#) si compiace dell'esito unanime della votazione, assicurando l'impegno proprio e della Commissione per l'effettiva attuazione del contenuto della risoluzione appena approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del

personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 novembre 2020.

La presidente [PINOTTI](#) ricorda che nella giornata di lunedì 8 marzo, alla scadenza del termine fissato, sono stati presentati 124 emendamenti, pubblicati in allegato, inviati alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio, per i relativi pareri.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 612
(Doc. XXIV, n. 31)

La Commissione Difesa,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'Affare assegnato sulle prospettive della riabilitazione storica dei militari italiani fucilati durante la Prima guerra mondiale;

considerata la necessità di preservare la memoria degli oltre 700 militari italiani fucilati, nel corso della Prima guerra mondiale, a seguito di sentenze emesse dalle Corti militari per reati contro la disciplina, anche in assenza di un comprovato e oggettivo accertamento di responsabilità;

tenuto conto del fatto che tali eventi, pure se inquadrati nelle circostanze eccezionali in cui si sono svolti, rappresentano un capitolo doloroso e troppo a lungo rimosso della nostra storia, che tocca sensibilità ancora oggi vive, soprattutto in alcuni territori del Paese;

vista l'opportunità che la Repubblica, che onora la memoria di coloro che nel corso della Prima guerra mondiale hanno perso la vita nell'adempimento del proprio dovere, riconosca anche il sacrificio di tali caduti;

avvertita l'esigenza di un percorso quanto più possibile condiviso che, senza produrre ulteriori lacerazioni, restituisca tali caduti alla storia e alla memoria nazionali, riconoscendoli come vittime di guerra;

tenuto conto del dibattito sviluppatosi in altri Paesi coinvolti nel primo conflitto mondiale, che in alcuni di essi ha condotto ad atti simbolici e solenni di riparazione storica;

nell'approssimarsi del centesimo anniversario della traslazione del Milite Ignoto presso l'Altare della Patria;

impegna il Governo:

- a provvedere, tramite il Ministero della difesa, ad affiggere nel Complesso del Vittoriano a Roma, un'iscrizione in memoria dei militari italiani fucilati nel corso della Prima guerra mondiale per reati contro la disciplina, a seguito di processi sommari e senza l'accertamento della loro responsabilità, per offrire una testimonianza di solidarietà ai militari caduti, ai loro familiari e alle popolazioni interessate;
- a provvedere che tale iscrizione venga svelata nel corso di una cerimonia pubblica, da tenersi auspicabilmente nell'ambito delle commemorazioni del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell'Altare della Patria, previste per il mese di novembre del 2021;
- a provvedere, sempre tramite il Ministero della difesa, dopo gli opportuni approfondimenti storici, alla pubblicazione dei nomi e delle circostanze della morte di ciascuno dei caduti, dandone comunicazione al comune di nascita, per l'eventuale pubblicazione nell'albo comunale;
- a garantire la piena fruibilità degli archivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per tutti gli atti, le relazioni e i rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare nonché alla repressione degli atti di indisciplina o di diserzione, ove non già versati agli archivi di Stato;
- a promuovere ogni iniziativa volta al recupero, anche a livello locale, della memoria di tali caduti e ogni attività di ricerca storica che contribuisca alla ricostruzione del primo conflitto mondiale, con specifico riferimento alle vicende dei militari italiani condannati alla pena capitale.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1893](#)

Art. 1

1.1

[De Falco](#)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire e aderire, ad associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata, Forza di polizia ad ordinamento militare o corpo militare di appartenenza.»

1.2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Il diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all'articolo 39 della Costituzione, è esercitato, nell'osservanza dei doveri e nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 52 della Costituzione, dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, con esclusione del personale di leva, di quello in congedo assoluto e degli allievi della categoria dei militari di truppa.»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-bis. Sono esclusi dal diritto di cui al comma 2 i militari che ricoprono la carica di Capo di stato maggiore della difesa, di Segretario generale della difesa, di Capo di stato maggiore di Forza armata, di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.»;

c) *al comma 3, sostituire le parole* «ad associazioni professionali a carattere sindacale» *con le seguenti:* «ad associazioni sindacali»;

d) *dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Il superiore ovvero il pari grado più anziano investito di un incarico di comando, che discrimina il militare in relazione al fatto che aderisce, non aderisce o cessa di far parte di una associazione professionale a carattere sindacale, ovvero ne ostacola l'adesione o ne induce all'abbandono, commette grave infrazione disciplinare, passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 1357 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».*

e) *sopprimere il comma 6.*

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 8.

1.3

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.»

1.0.1

[De Falco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il diritto alla libera organizzazione sindacale, è esercitato dai militari ai sensi dell'articolo 52 della Costituzione.

2. I militari non possono aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

3. I militari possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

4. L'adesione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari è libera, volontaria e individuale.

5. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge gli allievi delle scuole militari e delle accademie militari per la durata del corso di formazione di base.»

Art. 2

2.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari si informano ai principi di democrazia, trasparenza e neutralità e non interferiscono con la coesione interna, l'efficienza e la prontezza operativa delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.»;*

b) *al comma 2:*

1) *dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) neutralità ed estraneità ad associazioni sindacali diverse dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;»;*

2) *sopprimere la lettera c);*

3) *sostituire la lettera d) con la seguente: «d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;»;*

4) *dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) divieto di esercizio del diritto di sciopero.»;*

5) *sopprimere la lettera e).*

2.2

[De Falco](#)

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari operano nel rispetto del principio democratico, garantendo trasparenza partecipazione e neutralità delle Forze armate.»

2. Al comma 2 sopprimere la lettera e).

2.3

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, sopprimere le parole "coesione interna,".

2.4

[Donno](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [Pavanelli](#), [Campagna](#), [D'Angelo](#), [Nocerino](#), [Mautone](#), [Lanzi](#), [Romano](#), [Gaudiano](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «orientate al rafforzamento della partecipazione femminile».

2.5

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) trasparenza del sistema di finanziamento e assenza di scopo di lucro;».

2.6

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. L'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi degli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare. Tale attività non può interferire con lo svolgimento dei compiti operativi o con la direzione dei servizi.»

Art. 3

3.1

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Requisiti per la costituzione e operatività)

1. Al fine di svolgere la loro regolare attività, le associazioni sindacali dovranno procedere a registrazione in apposito elenco istituito presso il Ministero della Difesa. Contestualmente alla registrazione dovranno essere depositati l'atto costitutivo e lo statuto, oltre che ogni altro eventuale atto, con riguardo all'apparato organizzativo, al sistema di finanziamento, alle finalità, alle attività e alle modalità di funzionamento delle associazioni stesse.

2. È istituita presso il Ministero della difesa un'unità organizzativa preposta al monitoraggio del mantenimento dei requisiti previsti dalla presente legge da parte dei sindacati militari.

3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'unità di cui al comma 2, prevedendo la partecipazione di delegati del Ministro della difesa e di delegati del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. In caso di accertamento della perdita di anche uno solo dei requisiti o di violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l'unità di cui al comma 1 trasmette comunicazione al Ministro della difesa ovvero al Ministro dell'economia e delle finanze che, verificato quanto sopra ne dà informazione al Ministro della pubblica amministrazione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

5. Per i sindacati militari riferiti al solo personale del Corpo della Guardia di finanza la comunicazione di cui al comma che precede viene effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze.»

3.2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Costituzione e decadenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari depositano lo statuto presso il Ministero per la pubblica amministrazione che, accertato, entro i sessanta giorni successivi, il rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 2, ne dispone la trascrizione in apposito albo, dandone comunicazione al Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze. Non è consentito, nelle more del predetto procedimento, l'esercizio delle attività sindacali né la raccolta dei contributi sindacali.

2. In caso di previsioni statutarie in contrasto con i principi di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero per la pubblica amministrazione ne dà tempestiva e motivata comunicazione all'associazione, che può presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero adotta il provvedimento finale.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari comunicano entro quindici giorni ogni successiva modifica statutaria al Ministero per la pubblica amministrazione, che ne valuta, ai sensi dei commi 1 e 2, la conformità ai requisiti previsti.

4. In caso di successivo accertamento della violazione di uno o più principi di cui all'articolo 2, comma 2, il Ministero per la pubblica amministrazione, di propria iniziativa o su proposta del Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, del Ministero dell'economia e delle finanze, ne dà tempestiva comunicazione all'associazione che può presentare le proprie osservazioni entro quindici giorni. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero per la pubblica amministrazione adotta il provvedimento finale, informandone, in caso di cancellazione dell'associazione dall'albo di cui al comma 1, il Ministero della difesa o, per le associazioni professionali a carattere sindacale tra appartenenti al Corpo della guardia di finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. L'associazione incorsa nel provvedimento di cancellazione di cui al comma 4 decade dalle prerogative sindacali.»

3.3

[De Falco](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'associazione professionale a carattere sindacale tra militari deposita lo statuto presso il Ministero della difesa, eventualmente per il tramite del Dicastero competente per il corpo militare di appartenenza. Entro i 60 giorni successivi il Ministero della difesa, verificato il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 comma 2, dispone l'iscrizione dell'associazione nell'apposito albo, e ne dà comunicazione all'ente interessato ed eventualmente al Dicastero competente per il corpo militare di appartenenza. Non è consentito né l'esercizio delle attività né la raccolta dei contributi sindacali, fino al decorso del termine di 60 giorni sopra indicato.»

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1. sopprimere la parola «accertate»;
2. sostituire le parole «le disposizioni vigenti» con le seguenti «i principi di cui all'articolo 2, comma 2»;
3. ovunque ricorra nel comma dopo la parola «Ministero» aggiungere le seguenti «della Difesa

per il tramite del Dicastero di appartenenza del Corpo»;

4. A fine comma dopo la parola «finale» aggiungere le seguenti «di riconoscimento».

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1. sostituire la parola «cinque» con la parola «quindici»;

2. sopprimere la parola «successiva»;

3. sostituire le parole «ai fini dell'esercizio delle attività previste dallo statuto» con le seguenti «ai fini delle prerogative consentite dalla presente legge»;

4. dopo la parola «Ministero» aggiungere le seguenti «della Difesa per il tramite del Dicastero di appartenenza del Corpo».

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2, è comunicato con l'occorrente documentazione dal Ministero della Difesa all'ente interessato, assegnando un termine di 10 giorni per le controdeduzioni. Il Ministero della Difesa entro i successivi 30 giorni adotta comunque il provvedimento finale, notificandolo all'ente interessato e dandone informazione al dicastero di appartenenza del Corpo.»

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In esito al procedimento, il provvedimento che rileva il venir meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 2, comporta la perdita delle prerogative sindacali e l'impossibilità di esercitare le attività connesse.»

3.4

[Garavini](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

- *Al comma 1 le parole «entro i sessanta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i venti giorni successivi»;*

- *Al comma 2 le parole «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni» e le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;*

- *Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole «Ministero competente» inserire le seguenti: «entro e non oltre trenta giorni»;*

b) *le parole «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;*

c) *le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».*

3.5

IL RELATORE

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo le parole «il Ministero competente ne dà tempestiva» aggiungere le parole «e motivata»;*

- *sostituire la parola «dieci» con la parola «quindici».*

Al comma 3 sostituire la parola «cinque» con la parola «quindici».

Al comma 4:

- *dopo le parole «il Ministero competente ne dà tempestiva» aggiungere le parole «e motivata»;*

- *sostituire la parola «dieci» con la parola «quindici».*

3.6

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito di cui al comma 5.»

Art. 4

4.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera b) *sopprimere, in fine, le seguenti parole: «e agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare»;*
- alla lettera d) *sopprimere il secondo periodo;*
- alla lettera g) *sostituire le parole «afferenti alla vita politica del Paese» con le seguenti: «di competizioni amministrative e politiche»;*
- *sopprimere la lettera h).*

4.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole «e agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare».

4.3

[De Falco](#)

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Sopprimere la lettera d).
2. Alla lettera f) sopprimere la parola «sindacali».
3. Alla medesima lettera f) sopprimere il seguente periodo: «ai sensi della presente legge».

4.4

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.5

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole "categorie di personale" aggiungere le seguenti: "sia pur facenti parte della stessa Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare".

4.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera h), dopo le parole «la propria sede» aggiungere la parola «legale».

4.7

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente lettera:

«h-bis) partecipare in uniforme, anche quando liberi da servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, fatta eccezione per le riunioni delle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari disciplinate dalla presente legge.»

4.8

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) Aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge.»

4.0.1

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Relazioni sindacali)

1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni militari e delle organizzazioni sindacali tra militari è ordinato in modo coerente all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale militare.

2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:

a. contrattazione:

(1) la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste dai successivi articoli della presente legge sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei servizi;

(2) contrattazione decentrata;

b. informazione, che si articola in preventiva e successiva;

c. esame;

d. consultazione;

e. forme di partecipazione;

f. norme di garanzia.»

Art. 5

5.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, senza interferire con il regolare svolgimento del servizio.

2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono attribuiti i poteri negoziali di contrattazione nazionale secondo le procedure e nelle materie definite all'articolo 11.

3. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari formulano osservazioni e proposte ai Ministri competenti e agli organi di vertice interforze, delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in particolare nelle materie afferenti:

a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare;

b) all'inserimento nell'attività lavorativa dei militari cessati dal servizio;

c) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

d) alle pari opportunità;

e) al contrasto del fenomeno dei suicidi;

f) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale e dei familiari.

4. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari svolgono:

a) attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;

b) l'assistenza nei procedimenti disciplinari;

c) le prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro.»

5.2

[Rauti](#), [Petrenga](#)

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

(Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari)

1. Le associazioni professionali a carattere militare rappresentano, promuovono, tutelano in ogni sede, sindacale, sociale, storica, giurisdizionale e amministrativa, gli interessi morali, economici, normativi, professionali, previdenziali e assistenziali degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero.

2. I soggetti di cui al comma che precede partecipano all'attività di contrattazione, formulano pareri e proposte, trattano la tutela individuale e collettiva dei militari in relazione alle seguenti materie:

- a) trattamento economico fondamentale ed accessorio;
- b) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;
- c) licenze, aspettative e permessi;
- d) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi istituzionali e per la qualificazione professionale più in generale;
- e) l'alloggiamento del personale;
- f) attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale nonché del benessere del personale e dei familiari;
- g) vigilanza sull'applicazione delle norme relativa alla sicurezza sul lavoro e alla tutela della salute;
- h) la condizione, il trattamento, la tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;
- i) la conservazione dei posti di lavoro durante la ferma breve o in caso di richiamo alle armi;
- j) il trattamento di fine servizio;
- k) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- l) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- m) i servizi erogati dalle sale convegno e delle mense;
- n) le condizioni igienico-sanitarie;
- o) l'integrazione del personale militare femminile;
- p) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
- q) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
- r) le aspettative, i permessi e i distacchi sindacali;
- s) la contrattazione di II° livello.

2. Restano comunque escluse dalla competenza delle associazioni previste dalla presente legge le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale.

5.3

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «individuale e».

5.4

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Al comma 1, le parole "individuale e collettiva dei diritti e degli interessi" sono sostituite dalle parole "degli interessi collettivi".

5.5

[Garavini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «compiti propri delle Forze Armate» inserire le seguenti: «e della Guardia di Finanza».

5.6

[De Falco](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari tutte le materie non espressamente escluse dagli articoli 2 e 3 della legge 93 del 1983.»

5.7

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono inoltre oggetto di contrattazione i criteri generali inerenti:

a) l'articolazione dell'orario di lavoro;

b) le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

c) i provvedimenti che favoriscono la meritocrazia e gli incentivi;

d) gli atti amministrativi di carattere generale concernenti l'integrazione del personale femminile, la salute e la sicurezza sul lavoro, l'alloggiamento del personale, i servizi erogati dalle sale di convegno e dalle mense, le condizioni igienico-sanitarie, la qualificazione del personale, anche attraverso la sua formazione continua.»

5.8

[De Falco](#)

Al comma 3, sopprimere la parola «comunque».

5.9

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 3, sostituire la parola «trattazione» con la seguente: «contrattazione».

5.10

[D'Arienzo](#)

Al comma 3, sopprimere le parole "nonché all'impiego del personale in servizio".

5.11

[D'Arienzo](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "In ogni caso, le associazioni professionali a carattere militare possono presentare osservazioni e proposte non vincolanti in ordine ai criteri generali, in virtù dei riflessi sulle condizioni morali e materiali del personale militare."

5.12

[De Falco](#)

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1. sostituire le parole «di cui al comma 2» con le seguenti: «non escluse dagli articoli 2 e 3 della legge 93 del 1983, e comunque non concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale».

2. Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) chiedere di essere ascoltate, anche in audizione informale, dalla Commissioni Parlamentari

della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.»

5.13

D'Arienzo

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) avviare rapporti e collaborazioni con gli Enti locali e pubblici dell'ambito territoriale di riferimento;

c-ter) avvalersi di consulenti esterni;

c-quater) attivare scambi di informazione con gli altri organismi rappresentativi e sindacali interessati alle attività di contrattazione e concertazione e partecipare a incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi, nonché attivare rapporti con organismi similari degli Stati membri dell'Unione Europea.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In rappresentanza del personale militare alle associazioni professionali di carattere sindacale sono riconosciuti prerogative e competenze in materia di vigilanza sulla gestione degli Enti previdenziali ed assistenziali. A tal fine, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono modificati ed aggiornati gli statuti di tutti gli Enti previdenziali ed assistenziali del personale militare.»

Art. 6

6.1

Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioi, Lezzi, Giannuzzi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, le cui competenze sono definite dagli statuti.

2. Le articolazioni periferiche esercitano comunque le seguenti funzioni:

a) informazione e consultazione degli iscritti;

b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;

c) vigilanza sulla corretta applicazione della contrattazione nazionale;

d) formulazione di pareri e proposte agli organi direttivi dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari;

e) formulazione di pareri e proposte ai comandanti nel proprio ambito territoriale.»

6.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono prevedere articolazioni periferiche, le cui competenze sono definite dagli statuti nei limiti di cui all'articolo 5.»

6.3

D'Arienzo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le associazioni hanno come autorità di riferimento e di confronto per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato e, per le Forze armate, i comandanti di livello regionale o ente di livello equiparato di riferimento individuati con decreto del Ministro della difesa."

6.4

[De Falco](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A livello periferico le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari esercitano le proprie competenze nei limiti dei rispettivi ambiti regionali o territoriali.»

6.5

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola «centrale».

6.6

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6.7

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, ciascuna amministrazione militare istituisce, a un livello non inferiore a quello regionale, un'unità organizzativa preposta a gestire i rapporti con le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.»

6.8

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari partecipano alla corretta attuazione delle previsioni contrattuali."

Art. 7

7.1

[De Falco](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate in via prevalente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo. Le associazioni possono ricevere donazioni, di modico valore ovvero rilevante se derivano dalla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.»

7.2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono finanziate esclusivamente con i contributi sindacali degli iscritti, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti.»

7.3

IL RELATORE

Al comma 1), dopo le parole «dal presente articolo», inserire le seguenti: «comprehensive delle attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti».

7.4

[De Falco](#)

Al comma 5 sostituire le parole «dagli associati» con le seguenti: «dall'organo assembleare dell'associazione».

Art. 8

8.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Le cariche direttive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive.

2. In relazione alla posizione di stato giuridico sono eleggibili solo i militari in servizio permanente effettivo, ovvero in servizio permanente in aspettativa sindacale o conseguente a infermità temporanee.

3. In relazione all'impiego non sono eleggibili i militari che ricoprono l'incarico di comandante di Corpo e i militari frequentatori o allievi delle scuole o delle accademie militari.

4. Non sono eleggibili i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sono imputati in processi penali per delitti non colposi.»

8.2

[De Falco](#)

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

«Art. 8.

1. Lo statuto delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari dispone l'elettività di tutte le cariche interne all'associazione medesima e le modalità di esercizio del diritto di voto.»

8.3

[Donno](#), [Trentacoste](#), [Maiorino](#), [Pavanelli](#), [Campagna](#), [D'Angelo](#), [Nocerino](#), [Mautone](#), [Lanzi](#), [Romano](#), [Gaudiano](#)

Al comma 1, dopo la parola «elettive» inserire le seguenti: «, rispettano il principio di parità di genere».

8.4

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole «sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale» aggiungere le parole: «salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato».

8.5

[Gasparri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le parole: ", che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o che non rivesta l'incarico di comandante di Corpo";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, sono individuate, per ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, le posizioni ordinarie incompatibili con l'esercizio delle funzioni sindacali.".

8.6

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «che non sia impiegato in funzioni di comando

obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o»
e le seguenti parole: «o sanzioni disciplinari di stato»;

- b) *sopprimere il comma 4;*
- c) *sopprimere il comma 5.*

8.7

[Garavini](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o».

8.8

[Garavini](#)

Al comma 2, sostituire le parole «; non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi» con le seguenti: «; non incorrere in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.».

8.9

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole «i gradi» con le parole: «le cariche».

8.10

[D'Arienzo](#)

Al comma 4, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: "Ciascuno statuto delle associazioni professionali a carattere sindacale può prevedere limiti ai mandati delle cariche elettive."

8.11

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le cariche direttive delle associazioni possono intrattenere rapporti, anche a titolo personale, con organismi estranei alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare per un migliore assolvimento del proprio incarico e partecipare a convegni e assemblee sulle materie di competenza.

5-ter. I rappresentanti delle associazioni, concordando la presenza con i comandanti interessati, possono visitare le strutture e i reparti militari nell'ambito di riferimento e compatibilmente con le locali esigenze non altrimenti assolvibili.»

8.12

IL RELATORE

Sostituire il titolo dell'articolo con il seguente: «(Cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari) »

Art. 9

9.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «le attività sindacali fuori dell'orario di servizio» con le seguenti: «l'attività sindacale fuori dal servizio»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentativa a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 13 è concesso, nella sede centrale dell'amministrazione di riferimento, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.

1-ter. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è concesso, nei reparti con

un organico di almeno 200 unità, l'uso gratuito di un locale comune da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.»;

c) al comma 2, dopo la parola «rappresentative» inserire le seguenti: «a livello nazionale»;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale è effettuata con lo stesso decreto del Ministero per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2.»;

e) dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. In sede di prima applicazione il numero totale dei distacchi sindacali è fissato nel rapporto di una unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.»;

f) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;

g) dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. Per gli avanzamenti fino al grado di tenente colonnello o grado corrispondente, il militare in distacco è promosso al grado superiore sulla base dei soli minimi di anzianità, prescindendo dagli altri requisiti e dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno di avanzamento.»;

h) sopprimere il comma 8;

i) al comma 9, sostituire le parole «I dirigenti» con le seguenti: «Le cariche direttive»;

l) al comma 15, primo periodo: sostituire le parole «Ministero della funzione pubblica» con le seguenti: «Ministero per la pubblica amministrazione» e sopprimere le parole: «rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13».

9.2

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di incontri autorizzati e delle riunioni di cui al comma 2 dell'articolo 10.»

9.3

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 2».

9.4

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1 bis:

1-bis. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, è concesso, nella sede centrale e in quelle periferiche di livello non inferiore al regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le modalità determinate dalla singola Amministrazione, l'uso gratuito di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse.

9.5

[D'Arienzo](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "assegnati sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale"

9.6

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione il numero totale dei distacchi sindacali è fissato nel rapporto di una unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.»

9.7

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Sopprimere il comma 8.

9.8

[D'Arienzo](#)

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

9.9

[D'Arienzo](#)

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: "e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio."

Art. 10

10.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole «fuori dall'orario di servizio» con le seguenti: «fuori dal servizio»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole «materie di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari» con le seguenti: «argomenti attinenti alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, con esclusione di quelli soggetti a classifica di segretezza».*

10.2

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. I comandanti o i responsabili di unità, a qualsiasi livello, devono garantire il rispetto dei diritti sindacali e favorire l'esercizio delle funzioni."

Art. 11

11.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, sono attribuiti i poteri negoziali nelle procedure di contrattazione nazionale di comparto e nelle procedure di contrattazione nazionale della singola Forza armata o Forza di polizia ad ordinamento militare, negli ambiti riservati alla singola amministrazione militare.»;*

b) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Sono oggetto di contrattazione per il personale militare non dirigente le seguenti materie:*

- a) *il trattamento economico fondamentale e accessorio;*
- b) *il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;*
- c) *la durata massima dell'orario di lavoro settimanale;*
- d) *i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;*
- e) *le misure per incentivare l'efficienza del servizio;*
- f) *le licenze;*
- g) *l'aspettativa per motivi privati e per infermità;*
- h) *i permessi brevi per esigenze personali;*

- i) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
- l) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario;
- m) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- n) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale;
- o) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.»;
- c) *dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Sono oggetto di contrattazione per il personale militare dirigente le seguenti materie:*
 - a) il trattamento accessorio;
 - b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
 - c) le licenze;
 - d) l'aspettativa per motivi privati e per infermità;
 - e) i permessi brevi per esigenze personali;
 - f) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
 - g) il trattamento economico di missione e di trasferimento;
 - h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
 - i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.»;
- d) *al comma 5 sostituire le parole «di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8» con le seguenti: «di cui agli articoli 6, 7 e 8».*

11.2

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

"In relazione alla Guardia costiera, per la parte pubblica è presente anche il Ministro dei Trasporti o il Sottosegretario di Stato delegato."

11.3

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole "individuate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 13, comma 2" con le seguenti: "individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13".

11.4

[Petrenga](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le Forze Armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, sono oggetto di contrattazione le materie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.»

11.5

[D'Arienzo](#)

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

- c) l'articolazione dell'orario di lavoro;
- d) le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
- e) i provvedimenti volti a introdurre incentivi e a favorire la meritocrazia;
- f) gli atti amministrativi concernenti i criteri generali riguardanti lo stato giuridico, previdenziale

e assistenziale del personale militare, l'integrazione del personale femminile, la salute e la sicurezza sul lavoro, l'alloggiamento del personale, i servizi erogati dalle sale di convegno e dalle mense, le condizioni igienico-sanitarie, la qualificazione del personale anche attraverso la sua formazione continua;

g) le condizioni, il trattamento, la tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale, materiale e morale del personale militare;

h) la gestione degli enti di assistenza e dei fondi pensione.

11.6

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Formano oggetto di concertazione l'impiego del personale, nonché i criteri generali relativi ai trasferimenti di autorità del personale, alle licenze, alle aspettative ed ai permessi."

Art. 12

12.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola «amministrazioni» inserire la seguente: «militari»;

b) sopprimere l'ultimo periodo.

12.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «ogni iniziativa volta a modificare il rapporto di impiego del personale militare, con particolare riferimento alle direttive interne della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza o alle direttive di carattere generale che direttamente o indirettamente riguardano la condizione lavorativa del personale militare. Tale obbligo di comunicazione è assolto anche attraverso la pubblicazione di tali dati nei portali telematici istituzionali» *con le seguenti parole:* «il contenuto delle circolari e delle direttive da emanare con riferimento alle materie indicate nell'articolo 5, comma 2. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, sono disciplinate le procedure di informazione e consultazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13».

12.3

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, dopo le parole "personale militare," aggiungere le seguenti parole: "nonché ai criteri generali relativi ai trasferimenti a domanda del personale,".

12.4

[Petrenga](#), [Rauti](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, sono stabilite le forme e le modalità di comunicazione nei confronti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale.»

12.5

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le amministrazioni del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze pongono a disposizione delle associazioni sindacali a carattere militare idonei locali presso le

casarme per l'espletamento delle attività al fine di consentire il corretto esercizio delle relazioni sindacali."

12.6

[Garavini](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con la contrattazione possono essere stabiliti obblighi per le Amministrazioni, anche a livello territoriale, e forme di partecipazione ulteriori rispetto a quanto previsto dal comma 1.»

12.7

IL RELATORE

Sostituire il titolo dell'articolo con il seguente: «(Obblighi informativi)»

Art. 13

13.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Rappresentatività)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla presente legge, se raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare sono considerate rappresentative a livello nazionale per le sole Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare per le quali raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 5 per cento della forza sindacalizzata. Ai fini della determinazione della rappresentatività di cui al comma 1, vengono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dello stipendio base.

2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale sono individuate con cadenza triennale con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. La rappresentatività viene rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente al triennio di riferimento.».

13.2

[Gasparri](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificatamente individuate dalla presente legge, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare e all'1 per cento della forza effettiva di ogni categoria di personale, rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia invece costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività in misura non inferiore al 3 per cento della forza effettiva complessiva di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, nonché all'1 per cento della forza effettiva di ciascuna categoria di personale di ogni singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime."

13.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti comma:

«1-bis. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.

1-ter. Ai fini del calcolo della consistenza Associativa, la forza effettiva complessiva delle Forze armate e della Forza di Polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1 comma 6 della presente legge, non può aderire alle associazioni sindacali.

1-quater. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1, sono ridotte:

a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.»

13.4

[Garavini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'Associazione costituita da militari appartenenti a due o più Forze Armate o Forze di polizia ad ordinamento militare deve acquisire e mantenere la quota minima di rappresentatività del 3 per cento in tutte le Forze Armate e le Forze di polizia ad ordinamento militare. Qualora non raggiunga la quota minima, sarà rappresentativa nelle sole Forze Armate o di Forze di polizia ad ordinamento militare dove raggiunge la quota minima del 4 per cento.»

13.5

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Il decreto di cui al comma 2 attribuisce la maggiore rappresentanza alle associazioni professionali a carattere sindacale sulla base della forza sindacalizzata di ogni Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare ovvero nel caso di associazioni costituite da militari appartenenti a due o più Forze Armate o Forze di Polizia a ordinamento militare, sulla base della forza sindacalizzata rapportata alle Forze Armate e alle Forze di Polizia a ordinamento militare interessate."

Art. 14

14.1

IL RELATORE

A comma 1, capoverso, dopo le parole: "associazioni professionali a carattere sindacale tra militari" inserire le seguenti parole: "rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13".

14.2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto, ovvero essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione, se non previo parere dell'associazione alla quale appartengono, ovvero previa intesa con la stessa se associazione rappresentativa a livello nazionale, salvi i casi:

1) di necessità di assolvere i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche di servizio e, per il personale della Marina militare, di imbarco, prescritti per l'avanzamento e che non possono essere assolti nel reparto di servizio;

2) i casi di incompatibilità ambientale, con osservanza da parte dell'amministrazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

3) i casi straordinari di necessità e urgenza per dichiarazione dello stato di emergenza;»;

b) alla lettera d):

1) *dopo le parole «e su tutte le questioni» inserire le seguenti: «attinenti alla tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari,»;*

2) *sostituire le parole «che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dalla presente legge e nelle materie di cui all'articolo 5;» con la seguente: «e»;*

c) *alla lettera e), sostituire le parole «sulle materie di loro competenza» con le seguenti: «in merito ad argomenti attinenti alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, con esclusione di quelli soggetti a classifica di segretezza».*

14.3

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di incompatibilità ambientale o».

14.4

[Petrenga](#), [Rauti](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole "incompatibilità ambientale" sono aggiunte le seguenti ", che non può derivare dallo svolgimento di attività sindacale,".

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Il decreto di cui all'articolo 16, comma 3, stabilisce i criteri generali ai quali le autorità competenti devono ispirarsi nel valutare la ricorrenza o meno di casi di incompatibilità ambientale."

14.5

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole "incompatibilità ambientale" inserire le seguenti "derivanti da necessità di tutela dell'incolumità personale del militare, nonché se si trovino nelle condizioni di imputato per delitti non colposi, in caso di sospensione dall'impiego, e di condanne per delitti non colposi".

14.6

[D'Arienzo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono vietati tutti gli atti diretti a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere militare. Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.»

14.0.1

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 14-bis.

(Distacchi sindacali)

1. È previsto un limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia a ordinamento militare.

2. Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvede il Ministro della Difesa, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica - ed emanano il decreto di distacco sindacale entro il termine di

trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero per la funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 - è considerato acquisito qualora il Ministero per la funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei dipendenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.

5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-ter.

(Permessi sindacali)

1. Per l'espletamento del loro mandato, i militari che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo che precede, possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.

2. Il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza Armata o Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato con decreto ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett. b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministero della Difesa, entro 120 dall'entrata in vigore della presente legge. In riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.

3. Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvedono, nell'ambito di ciascuna Forza Armata o di polizia ad ordinamento militare, le Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza la quota pari al 10% è attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.

4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in favore del personale di cui al comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.

5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il

permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.

6. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale.

7. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, essi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.

8. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Art. 14-*quater*.

(Aspettative e permessi sindacali non retribuiti)

1. I militari che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite.

2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso del Ministero per la funzione pubblica - ed emanano il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso del Ministero competente - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi - è considerato acquisito qualora lo stesso non provveda entro trenta giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed al Ministero per la funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.

3. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 ter possono usufruire - con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo art. 14 ter - di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 14 ter.»

Art. 15

15.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole «possono essere resi pubblici» con le parole «sono resi pubblici».

15.2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola «dirigenti» con la seguente: «rappresentanti»;*

b) *sostituire le parole «esclusivamente in merito alle materie di loro competenza e oggetto di contrattazione nazionale di settore» con le seguenti: «su argomenti attinenti alla tutela dei diritti e degli interessi dei lavoratori militari, con esclusione di quelli soggetti a classifica di segretezza.».*

15.3

[Garavini](#)

Al comma 3 inserire, in fine, il seguente periodo:

«Le medesime istituzioni di cui al precedente periodo organizzano corsi di formazione sindacale a favore dei rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13.»

15.4

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. Nelle unità e reparti centrali e periferici delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare è concesso ai sindacati ed associazioni sindacali tra militari l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali, in locali distinti da quelli in cui è generalmente ammesso il pubblico.

3-ter. A ciascuno dei sindacati a carattere nazionale, maggiormente rappresentativi, è altresì concesso, nella sede centrale, regionale, provinciale o territoriale, l'uso gratuito di un locale e delle relative utenze, da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive, secondo le modalità determinate dall'amministrazione e sentiti i sindacati."

Art. 16

16.1

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, lettera d), dopo le parole "tutte le Forze armate e le Forze di Polizia a ordinamento militare," inserire le seguenti: ", ivi compreso l'allineamento delle tematiche previste per le sole Forze di polizia ad ordinamento civile,".

16.2

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Sopprimere il comma 4.

16.3

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore» con le seguenti: «entro quindici mesi e non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore»;*

b) *dopo le parole «sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13» aggiungere, in fine, le seguenti: «e rilevata all'ultimo giorno del dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

16.4

IL RELATORE

Al comma 4, dopo le parole «da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari» inserire le seguenti parole: «con criterio proporzionale».

Art. 17

17.1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 18 e il comma 4 dell'articolo 10.

17.2

[D'Arienzo](#)

Al comma 1, sostituire le parole "alla giurisdizione del giudice amministrativo" con le seguenti: "alla giurisdizione ordinaria".

Conseguentemente,

- a) *sopprimere i commi 2 e 3;*
- b) *al comma 4, sopprimere il primo periodo.*

17.3

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Per le controversie nelle materie di cui alla presente legge non è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18.».

17.4

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole «è tenuta al versamento, indipendentemente dal valore della causa, del contributo unificato di importo fisso di cui all'articolo 13, comma 6-bis, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115» con le seguenti parole: «non è tenuta ad alcun versamento».

17.5

[Garavini](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alla presente legge, l'associazione professionale a carattere sindacale tra militari legittimata ad agire ai sensi del comma 2 può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 18».

17.6

IL RELATORE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

"8. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è attribuita legittimazione attiva quando sussiste interesse diretto in relazione alle controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge."

Art. 18

18.1

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Al comma 3 le parole "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 2".

18.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente non è tenuta ad alcun versamento.»

18.3

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per promuovere il tentativo di conciliazione non è dovuto il versamento di alcun contributo».

Art. 19

19.1

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 19.

(Misurazione della rappresentatività)

1. La misurazione della rappresentatività di cui all'articolo 13 si effettua ogni biennio, rapportando il numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale ai sensi dell'articolo 7 e accertate per ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con la forza effettiva della forza armata o forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. La rilevazione delle deleghe e quella della forza effettiva è effettuata avuto riguardo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di misurazione e tenuto conto delle revoche pervenute entro il 31 ottobre precedente.

2. Ai fini dell'accertamento delle deleghe di cui al comma 1, entro il 15 febbraio dell'anno di rilevazione le amministrazioni centrali delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare forniscono alle segreterie nazionali delle rispettive associazioni professionali a carattere sindacale tra militari i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Per le associazioni interforze tali adempimenti sono effettuati dallo Stato Maggiore della difesa. Ai fini della consistenza associativa sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dello stipendio. È data facoltà alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di richiedere appositi incontri con le amministrazioni centrali di riferimento, per l'esame della documentazione presentata e alla eventuale rettifica. Le amministrazioni centrali inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche e a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.

3. È istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un comitato paritetico al quale partecipano le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative, incaricato di esaminare e deliberare in ordine ad eventuali contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe.

Art. 19-bis.

(Rappresentatività transitoria)

1. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1 dell'articolo 13 sono ridotte:

a) limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di 1,25 punti percentuali;

b) decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, di 0,75 punti percentuali.

Art. 19-ter.

(Ripartizione transitoria di distacchi e permessi)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione stabilisce con proprio decreto il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ogni Forza armata o di polizia a ordinamento militare da attribuire alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Essi restano validi fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del primo accordo sindacale recante la disciplina del contenuto del rapporto di impiego delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. Entro centoventi giorni successivi all'entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 1, lo stesso Ministro, sentite le associazioni professionali a carattere sindacale riconosciute, stabilisce con proprio decreto la ripartizione dei distacchi e dei permessi fra le medesime associazioni per l'anno in corso, in rapporto alla percentuale di rappresentatività calcolata sulla base dei criteri previsti dall'articolo 13 e riferiti all'ultimo giorno del mese in cui decorrono

centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Dall'anno successivo e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per la pubblica amministrazione provvede entro il primo trimestre di ogni biennio alla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali sulla base della rappresentatività calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 13.

3. All'assegnazione dei distacchi si provvede nell'ambito delle dotazioni disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. All'assegnazione dei permessi sindacali si provvede mediante le risorse del fondo per la contrattazione collettiva nazionale, come quantificate ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici dei dipendenti statali in regime di diritto pubblico per il triennio 2019-2021, di cui all'articolo 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 19-*quater*.

(Rappresentanza militare)

1. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i predetti consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.

Art. 19-*quinquies*.

(Adeguamento delle associazioni esistenti)

1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni della presente legge entro novanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni i controlli previsti dall'articolo 3.»

19.2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole «della presente legge» con le seguenti: «del decreto di cui al comma 4 dell'articolo 16 della presente legge»;*

b) *al comma 2 sopprimere le seguenti parole «esclusivamente per le attività di ordinaria amministrazione» e le seguenti parole: «e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore»;*

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole «del Ministro competente, si adeguano ai contenuti e alle prescrizioni» con le seguenti: «ai sensi del comma 1 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, adeguano lo statuto ai principi indicati al comma 2 dell'articolo 2».*

19.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: "della presente legge" con le seguenti parole: "del decreto di cui all'articolo 16, comma 4 della presente legge".

19.4

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i predetti consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione».

19.5

[Petrenga](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 16."

19.6

[Garavini](#)

Al comma 2, sopprimere le parole «e comunque non oltre il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».

19.7

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

19.8

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Giannuzzi](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nei primi 6 anni dall'entrata in vigore della presente legge le quote percentuali di iscritti previste al comma 1 dell'articolo 13 sono ridotte all'1 per cento. Nei successivi 3 anni le stesse sono elevate al 2 per cento».

19.9

[Rauti](#), [Petrenga](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire e agevolare la nascita e la regolare costituzione delle associazioni sindacali di cui alla presente legge, il dato del 3 per cento relativo alla rappresentatività di cui all'articolo 13, verrà calcolato a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.»

1.3.2.1.16. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 95 (pom.) del 16/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 16 MARZO 2021
95ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 marzo.

La presidente **PINOTTI** informa che la Commissione affari costituzionali ha espresso oggi un parere non ostativo sugli emendamenti ai provvedimenti in esame. Con riferimento all'emendamento 14.0.1, il parere è non ostativo, a condizione di aggiornare la denominazione del Ministero della pubblica amministrazione. Propone quindi di fissare a lunedì 22 marzo, alle ore 14, il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Relatore.

La Commissione conviene.

La **PRESIDENTE** chiede quindi di procedere all'illustrazione degli emendamenti da parte dei proponenti.

Il senatore **MININNO** (*Misto*), nel dichiararsi piuttosto critico nei riguardi del testo approvato alla Camera dei deputati, evidenzia che la *ratio* sottesa alle sue proposte emendative è quella di ricondurre l'articolato nell'alveo dei presupposti espressi nella sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018.

Tale decisione, infatti, riconosce anche ai militari il diritto di libertà sindacale, sancito dall'articolo 39 della Costituzione, senza che ci sia bisogno di una legge per consentire al sindacato di operare. I limiti che possono essere imposti a tale diritto non devono quindi eccedere la necessità che si garantisca l'efficienza ed il buon funzionamento dello strumento militare, a partire dal rispetto del rapporto gerarchico e dalla coesione dei reparti. Conclude riservandosi di intervenire nelle prossime sedute nel merito dei singoli emendamenti.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD), in qualità di relatore, evidenzia come il provvedimento all'esame, frutto di un lungo esame di approfondimento da parte della Camera dei deputati ed approvato in quella sede a larga maggioranza, necessita solo di alcune contenute modifiche. E' in particolare necessario prevedere una norma transitoria che scongiuri il rischio di un vuoto di rappresentanza, in attesa della piena operatività della legge. Ritiene tuttavia che l'impianto complessivo del provvedimento sia del tutto coerente con quanto indicato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 120 del 2018. Il disegno di legge in esame realizza, infatti, con un buon compromesso, un nuovo modello di organizzazione sindacale, adattabile alla peculiare realtà militare, coniugando la libertà sindacale con le specificità imposte dallo strumento militare. Ricorda il significativo lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione e le sollecitazioni emerse in sede di audizioni, molte delle quali recepite nelle proposte emendative presentate a sua firma. Tali emendamenti sono volti a migliorare il procedimento di riconoscimento delle associazioni, a ridurre la soglia minima di rappresentatività nei primi anni di entrata in vigore della legge, a garantire sedi a livello regionali per lo svolgimento dell'attività sindacale, ad offrire una migliore declinazione a livello periferico delle relazioni sindacali, nonché a ridefinire il principio di neutralità delle associazioni.

Il senatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az), nel richiamare anch'egli la sentenza della Corte costituzionale del 2018 in materia, evidenzia come il compito del legislatore sia quello di definire una cornice molto precisa, con paletti e limiti chiari, entro cui i militari possano esercitare il diritto di libertà sindacale.

Il senatore [DE FALCO](#) (Europeisti-MAIE-CD) evidenzia che la richiamata sentenza della Corte costituzionale ammette i soli limiti necessari a garantire l'efficienza della funzione militare. Il provvedimento in esame rischia di essere eccessivamente dettagliato, finendo persino con disciplinare aspetti degli statuti delle associazioni. A suo giudizio occorrerebbe semplificare il testo, evitando di invadere la riserva di autonomia negoziale, che deve essere garantita nel modo più ampio possibile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI, per ringraziare il Relatore per il lavoro svolto e per esprimere l'auspicio che con l'esame degli emendamenti si migliorino alcuni aspetti del disegno di legge, senza stravolgere un testo che è già frutto di un lungo lavoro parlamentare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

1.3.2.1.17. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 97 (pom.) del 23/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 23 MARZO 2021
97ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 marzo.

La presidente **PINOTTI** informa che sono stati presentati 23 subemendamenti agli emendamenti del relatore, pubblicati in allegato. Dichiara l'inammissibilità dei subemendamenti 3.5/1, 4.2/1, 5.3/1, 8.9/1, 15.1/1 e 18.2/1, che, pur se riferiti formalmente ad emendamenti del relatore, incidono in realtà sul contenuto di altre disposizioni.

La Commissione prende atto.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti.

Il senatore **MININNO** (*Misto*) si limita ad illustrare le proposte emendative che ritiene più rilevanti fra quelle presentate a sua firma, riservandosi di intervenire successivamente sulle altre.

Con riferimento all'emendamento 4.8/1, evidenzia che, pur condividendo l'emendamento del relatore, che esclude la possibilità che le associazioni del personale militare aderiscano o abbiano relazioni di carattere organizzativo con associazioni sindacali diverse da quelle costituite in ambito

militare, sarebbe opportuno ammettere un'eccezione per le attività di assistenza fiscale a favore dei propri iscritti.

In relazione all'emendamento 6.7/1, in tema di articolazioni periferiche delle associazioni, evidenzia l'opportunità di fare riferimento alla consistenza del personale e non all'ambito regionale, che è significativo per l'Arma dei Carabinieri, ma non per le altre Forze Armate.

Per gli stessi motivi, relativamente all'emendamento 9.4/1, evidenzia l'opportunità di garantire l'uso gratuito di locali comuni alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, tenendo conto delle diverse strutture organizzative periferiche esistenti nelle Forze Armate, prevedendo quindi la concessione di tali locali per reparti aventi un organico di almeno 200 unità.

Con riferimento all'emendamento 9.6/1, che interviene sulla proposta del relatore relativa al numero minimo dei distacchi sindacali consentiti in sede di prima applicazione, evidenzia l'opportunità che si preveda anche un numero iniziale di permessi sindacali retribuiti, desumendolo da quanto attualmente previsto per le Forze di Polizia ad ordinamento civile.

In relazione all'emendamento 13.3/2 in materia di rappresentatività, evidenzia l'opportunità che in via transitoria possa essere ridotto il contributo sindacale minimo previsto.

Il senatore [DE FALCO](#) (*Europeisti-MAIE-CD*), nell'illustrare l'emendamento 19.4/1 che interviene in merito alla fase transitoria, evidenzia la necessità di scongiurare il rischio che si possa determinare una soluzione di continuità tra gli organismi della rappresentanza militare e le associazioni sindacali. Per questo l'emendamento dispone l'entrata in vigore della legge al momento dell'emanazione dell'ultimo decreto correttivo previsto dalla delega al Governo di cui all'articolo 16, e non già al primo decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3.

Conclude esprimendo apprezzamento per le proposte emendative illustrate dal collega Mininno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1893](#)

Art. 1

1.3/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 1.3 dopo le parole «di cui alla presente legge» inserire le seguenti: «i militari in congedo assoluto e».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 1 sopprimere le parole «con esclusione del personale della riserva e in congedo».

1.3

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Non possono aderire alle associazioni di cui alla presente legge i militari di truppa di cui all'articolo 627, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi.»

Art. 3

3.5/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 3.5 premettere le seguenti parole: «Al comma 1 sopprimere le parole ", entro cinque giorni lavorativi dalla loro costituzione,"».

3.5/2

[Candura](#), [Fusco](#), [Pepe](#), [Casolati](#)

All'emendamento 3.5, al capoverso «al comma 2» aggiungere infine il seguente periodo: «Secondo le medesime modalità il Ministero competente accerta, ogni tre anni, la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2»

3.5

IL RELATORE

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo le parole «il Ministero competente ne dà tempestiva» aggiungere le parole «e motivata»;*
- *sostituire la parola «dieci» con la parola «quindici».*

Al comma 3 sostituire la parola «cinque» con la parola «quindici».

Al comma 4:

- *dopo le parole «il Ministero competente ne dà tempestiva» aggiungere le parole «e motivata»;*
- *sostituire la parola «dieci» con la parola «quindici».*

Art. 4

4.2/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 4.2 inserire, in fine, le seguenti parole: «Al comma 1, lettera d), sopprimere il secondo periodo».

4.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole «e agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare».

4.8/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 4.8 dopo le parole «ai sensi della presente legge» inserire le seguenti: «, ad eccezione delle attività convenzionali di assistenza fiscale a favore dei propri iscritti».

4.8/2

[Garavini](#)

All'emendamento 4.8, inserire, in fine, il seguente periodo:

«Il divieto di cui al precedente periodo non si applica nei confronti degli istituti di patronato di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 e dei centri autorizzati di assistenza fiscale di cui all'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

4.8

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) Aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge.»

Art. 5

5.3/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 5.3 inserire, in fine, le seguenti parole: «Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente: "h) all'assistenza nei procedimenti disciplinari"».

5.3

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «individuale e».

Art. 6

6.5/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 6.5 inserire, in fine, le seguenti parole: «di comparto».

6.5

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola «centrale».

6.6/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 6.6 inserire, in fine, le seguenti parole: «e inserire la seguente lettera: "e) formulazione di pareri e proposte ai comandanti nel proprio ambito territoriale."».

6.6

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6.7/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 6.7 sostituire la parola «a un livello non inferiore a quello regionale» con le seguenti: «nei reparti con un organico di almeno 200 unità» e sopprimere le parole «rappresentative ai sensi dell'articolo 13».

6.7

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, ciascuna amministrazione militare istituisce, a un livello non inferiore a quello regionale, un'unità organizzativa preposta a gestire i rapporti con le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.»

Art. 8

8.4/1

[Candura](#), [Fusco](#), [Pepe](#), [Casolati](#)

All'emendamento 8.4, sostituire le parole «Al comma 2, dopo le parole »sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale« aggiungere le parole» salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato«;»

con le seguenti:

Al comma 2 sostituire dalle parole «È eleggibile» alle parole «non colposi.» con le seguenti:

«Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1:

a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato;

b) i militari che risultano imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato;

d) i militari che stanno assolvendo i periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento al grado superiore;

e) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo;

f) frequentatore o allievo delle scuole o delle accademie militari

2-bis. I militari che ricoprono una delle cariche di cui al comma 1 e che devono assolvere l'incarico di comandante di Corpo o i periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento al grado superiore, all'atto del relativo reimpiego, sono sospesi di diritto dalle predette cariche.

La sospensione cessa di diritto nel caso in cui l'interessato, rinunciando all'assolvimento dei periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento al grado superiore, opta per la conservazione della carica rivestita nell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

8.4/2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 8.4 inserire, in fine, le seguenti parole: «e sopprimere le parole "che non sia impiegato in funzioni di comando obbligatorio o incarico equipollente per l'avanzamento al grado superiore, in attribuzione specifica o" e le parole "o sanzioni disciplinari di stato".».

8.4

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole «sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale» aggiungere le parole: «salvo i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato».

8.9/1

[Candura](#), [Fusco](#), [Pepe](#), [Casolati](#)

All'emendamento 8.9, le parole «Al comma 3, sostituire le parole »i gradi« con le seguenti parole: »le cariche« sono sostituite dalle seguenti:

»All'articolo 8 sono effettuate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 3, sostituire le parole «i gradi» con le seguenti parole: «le cariche»;
- b) Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola « quattro» con la seguente: «tre»;
- c) Al comma 5, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattro»

8.9

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole «i gradi» con le parole: «le cariche».

Art. 9

9.3/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 9.3 sostituire le parole «salvo quanto previsto dal comma 2» con le seguenti: «l'attività sindacale fuori dal servizio.» e inserire, in fine, le seguenti parole: «e sopprimere le parole "le attività sindacali fuori dell'orario di servizio."».

9.3

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 2».

9.4/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 9.4 sostituire il capoverso «1-bis» con il seguente:

«1-bis. A ciascuna delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentativa a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 13 è concesso, nella sede centrale dell'amministrazione di riferimento, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le

associazioni. Nei reparti con un organico di almeno 200 unità è concesso alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari presenti l'uso gratuito di un locale comune da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le associazioni.»

9.4

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma 1 bis:

1-bis. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13, è concesso, nella sede centrale e in quelle periferiche di livello non inferiore al regionale, compatibilmente con le disponibilità e secondo le modalità determinate dalla singola Amministrazione, l'uso gratuito di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse.

9.6/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 9.6 inserire, in fine, le seguenti parole: «, mentre il numero totale dei permessi sindacali retribuiti è fissato in quattro ore annue per ciascun militare in organico a ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.».

9.6

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In sede di prima applicazione il numero totale dei distacchi sindacali è fissato nel rapporto di una unità ogni 2.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.»

Art. 13

13.3/1

[Candura](#), [Fusco](#), [Pepe](#), [Casolati](#)

All'emendamento 13.3, sostituire il comma 1-quater con il seguente:

«1-quater. In via transitoria, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote percentuali di cui al presente articolo sono tutte ridotte di un punto.»

13.3/2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 13.3 dopo il comma «1-quater» inserire, in fine, il seguente comma:

«1-quinquies. In via transitoria, il contributo sindacale minimo previsto dal comma 1-bis, è ridotto:

a) del 50 per cento, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del 20 per cento, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.».

13.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti comma:

«1-bis. Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5 per cento dello stipendio.

1-ter. Ai fini del calcolo della consistenza Associativa, la forza effettiva complessiva delle Forza armata e della Forza di Polizia a ordinamento militare si calcola escludendo il personale che, ai sensi dell'articolo 1 comma 6 della presente legge, non può aderire alle associazioni sindacali.

1-*quater*. In via transitoria, le quote percentuali di iscritti previste dal comma 1, sono ridotte:

a) di 2 punti percentuali, limitatamente ai primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) di 1 punto percentuale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni.»

Art. 14

14.1/1

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 14.1 inserire, in fine, le seguenti parole: «Dopo il comma 1 inserire il seguente: "2. Le tutele di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai militari che ricoprono cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari non rappresentative a livello nazionale."».

14.1

IL RELATORE

A comma 1, capoverso, dopo le parole: "associazioni professionali a carattere sindacale tra militari" inserire le seguenti parole: "rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13".

Art. 15

15.1/1

[Candura](#), [Fusco](#), [Pepe](#), [Casolati](#)

All'emendamento 15.1, aggiungere, in fine, il seguente:

«Sopprimere il comma 3».

15.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole «possono essere resi pubblici» con le parole «sono resi pubblici».

Art. 18

18.2/1

[Candura](#), [Fusco](#), [Pepe](#), [Casolati](#)

All'emendamento 18.2, dopo le parole "versamento." aggiungere il seguente:

"Al comma 3, lettera b), primo periodo, dopo le parole: ", composte da," aggiungere la seguente "due";

conseguentemente, dopo le parole: "ordinamento militare di riferimento e da" aggiungere la seguente: "due".

18.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente non è tenuta ad alcun versamento.»

Art. 19

19.4/1

[De Falco](#), [Causin](#)

All'emendamento 19.4 sostituire il periodo «fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge,» con il seguente: «fino all'entrata in vigore dell'ultimo decreto correttivo di cui all'articolo 16 comma 5 della presente legge,».

19.4/2

[Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Giannuzzi](#), [Lannutti](#), [Crucioli](#), [Angrisani](#)

All'emendamento 19.4 sostituire le parole «di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) della presente legge» con le seguenti: «di cui all'articolo 13, comma 2 della presente legge».

19.4

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *b*) della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. A decorrere dalla medesima data, i predetti consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione».

1.3.2.1.18. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 98 (pom.) del 31/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021
98ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mule' e Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

La presidente **PINOTTI** ricorda che all'ordine del giorno in sede consultiva vi sia il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 2021, recante ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19. Informa che le Commissioni bilancio e finanze si apprestano ad incardinare il provvedimento nella giornata odierna. Propone quindi di avviarne l'esame in sede consultiva e di attendere l'approfondimento dell'esame nella sede di merito prima di formulare il relativo parere.

La Commissione conviene.

Dà quindi la parola alla relatrice.

La relatrice **DONNO** (M5S) evidenzia che il decreto-legge interviene con uno stanziamento complessivo di circa 32 miliardi di euro, pari all'entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione.

Gli interventi si articolano in 5 ambiti principali, il sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore (Titolo I, artt. 1-6), il lavoro e il contrasto alla povertà (Titolo II, artt. 7-19), la salute e la sicurezza (Titolo III, artt. 20-22), il sostegno agli enti territoriali (Titolo IV, artt. 23-30) e infine una serie di interventi settoriali (Titolo V, artt. 31-43).

Per le competenze della Commissione difesa, assumono rilievo gli articoli 22 e 35.

L'articolo 22, reca disposizioni in materia di "Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della Difesa". I commi 1 e 2 prorogano, come detto su base volontaria, fino al 31 dicembre 2021 la durata delle ferme annuali di

190 ufficiali medici e di 300 sottufficiali infermieri nelle Forze Armate, disposte dall'art. 7, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, e dall'art. 19, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020, per far fronte alla crisi epidemiologica. Evidenza come la misura appaia senz'altro opportuna, visto il contributo straordinario che la sanità militare ha fornito e continua a fornire nel contrasto all'emergenza. L'onere economico derivante dalla proroga della ferma risulta complessivamente pari a 11.980.000 euro per l'anno 2021. La relazione illustrativa chiarisce che la misura discende dalla necessità, considerato l'attuale quadro epidemiologico, di continuare ad avvalersi di tale personale per preservarne le specifiche esperienze acquisite sul campo, evitando la dispersione di risorse per eventuali nuove attività selettive e formative.

I commi 3 e 4 prorogano gli incarichi conferiti dal Ministero della Difesa alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, in servizio temporaneo con ferma della durata di un anno, così da non depauperare il Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio. Per il 2021, la spesa complessiva per la proroga della ferma ammonta a 11.978.000 euro. L'onere economico è quantificato in 231 mila euro per il 2021 e poco meno di 350 mila per il 2022. La proroga si rende necessaria per fare fronte alle accresciute esigenze in materia di diagnostica molecolare, di sequenziamento delle varianti del virus, in modo da garantire - anche in questo settore - un qualificato supporto della sanità militare alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

L'articolo 35 del decreto-legge, che reca "Misure per la funzionalità delle Forze di Polizia e delle Forze Armate", dispone, nel periodo che intercorre fra il 1° febbraio e il 30 aprile 2021, la proroga di stanziamenti aggiuntivi per le Forze di Polizia e le Forze Armate, per lo svolgimento dei maggiori compiti e del lavoro straordinario legato alla fase emergenziale da COVID-19. Nello specifico, il comma 1 autorizza lo stanziamento di 51.120.750 milioni di euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle Polizie locali, 17.194.800 euro per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia e 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia. Al fine di garantire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli ambienti di lavoro e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché un'idonea dotazione di dispositivi di protezione individuale, il comma 2 autorizza la spesa complessiva di 24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per l'ulteriore materiale sanitario. Il comma 3 autorizza, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, legate alla fase emergenziale, del personale dei Vigili del Fuoco. Il comma 4 stanziava, per il medesimo periodo di cui al comma 1, una dotazione complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021 di cui euro 3.640.384 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, per lo svolgimento dei più gravosi compiti derivanti dalle misure adottate per il contenimento epidemiologico. Quota parte di queste risorse, pari a euro 1.150.000 è destinata per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione. Per le medesime finalità, e per il medesimo periodo temporale di cui al comma 1, il comma 5 autorizza per il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, la spesa complessiva di euro 1.940.958 di cui euro 340.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e di euro 1.600.958 per le spese di sanificazione e di dotazione di dispositivi individuali.

Il comma 6 stanziava risorse per il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e per il compenso forfettario di impiego del personale militare medico, per un ammontare complessivo di euro 6.489.000 per l'anno 2021. Il comma 7 stanziava 5 milioni di euro per l'anno 2021 per il potenziamento dei servizi sanitari militari, anche al fine di migliorare l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale. Il comma 8 proroga al 30 aprile 2021 l'utilizzo delle 753 unità di personale aggiuntive delle Forze Armate, per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi al

contenimento della diffusione del COVID-19. Al comma 9 si prevedono le risorse aggiuntive necessarie a garantire suddetta proroga.

Aggiunge una considerazione sull'opportunità che il Governo valuti, in questa fase emergenziale, di integrare in aumento le ore di straordinario remunerabile per il personale delle Forze Armate impiegato nell'operazione di Strade Sicure.

Il senatore [VATTUONE](#) (PD) interviene in discussione generale per esprimere apprezzamento per il lavoro della relatrice e per sottolineare con favore l'opportunità di sollecitare un aumento delle ore di straordinario per il personale delle Forze Armate impiegato nell'operazione Strade Sicure.

Il senatore [GASPARRI](#) (FIBP-UDC) sottolinea l'interesse diffuso e condiviso fra le diverse forze politiche sull'operazione, condividendo l'indicazione formulata dalla relatrice ed auspicando l'adozione di iniziative comuni finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo. Annuncia la presentazione di un emendamento in tal senso alla Commissione di merito.

Anche la senatrice [RAUTI](#) (Fdi) condivide la proposta della relatrice, preannunciando la presentazione di un apposito emendamento anche da parte del suo Gruppo. Sottolinea l'importanza di mettere a sistema l'operazione Strade Sicure, ricordando il fattivo e meritevole impegno del personale delle Forze Armate in essa impiegato.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI sottolinea con favore l'osservazione preannunciata dalla relatrice.

La presidente [PINOTTI](#) apprezza l'ampia condivisione tra le forze politiche del sostegno all'operazione Strade Sicure.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Profili della sicurezza cibernetica attinenti alla difesa nazionale (n. 423)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

La presidente [PINOTTI](#) ricorda che su tale Affare assegnato, che ha destato molta attenzione anche al di fuori delle Aule parlamentari, la Commissione ha svolto un corposo ciclo di audizioni. Dà quindi la parola al senatore Ortis, relatore del provvedimento, ringraziandolo per il lavoro svolto.

Il relatore [ORTIS](#) (Misto) espone i principali aspetti della bozza di risoluzione (pubblicata in allegato) da approvare a conclusione dell'Affare assegnato in esame. Precisa come essa contenga molte delle riflessioni emerse nel corso del ciclo di audizioni e ponga delle indicazioni al Governo, riferibili non solo al Ministero della Difesa. Sottolinea in particolare come da tempo le Relazioni sulla politica dell'informazione per la sicurezza pongano particolare attenzione sulla minaccia *cyber*, che è in continua evoluzione, capace di adattarsi all'innovazione tecnologica e di sfruttarne gli sviluppi. Le caratteristiche più significative di tale dominio sono l'ubiquità e l'asimmetria della minaccia, la velocità di trasmissione, l'assenza di confini geografici e politici, la difficoltà di individuare chi conduce l'attacco. Il rapido progresso nel settore informatico, sebbene da un lato sia ormai un irrinunciabile punto di forza per ogni Paese, dall'altro espone al potenziale rischio da attività malevola condotta nello

spazio cibernetico, che sfrutta sia le vulnerabilità di cui possono essere affetti gli strumenti informatici in uso, sia la limitata sensibilità degli utenti, spesso inconsapevoli del rischio o poco inclini ad adottare le misure minime di sicurezza. Nel prossimo futuro, peraltro, non è difficile prevedere un'ulteriore esponenziale estensione del dominio cibernetico e, quindi delle possibilità di attacchi (anche in seguito all'espansione, tra l'altro, di criptovalute, c.d. "internet delle cose", intelligenza artificiale, ecc.).

Sottolinea altresì come la recente emergenza COVID-19 abbia poi dimostrato che un uso maggiore degli strumenti informatici e delle connessioni in rete amplifichi le occasioni di attacco. Come si legge nella Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2020, infatti "la pandemia è stata un evento determinante anche in termini di impatto sulla società, sulle tecnologie in uso alla popolazione, sulla digitalizzazione di attività e servizi nonché sul conseguente ampliarsi della superficie di rischio cibernetico per l'individuo e per l'intero Sistema Paese".

Dà quindi conto delle linee di tendenza quantitative e qualitative della minaccia.

In base alle caratteristiche e al grado di offensività, gli attacchi informatici vengono tipicamente divisi in diverse tipologie, all'interno delle due grandi categorie della sicurezza cibernetica e della difesa cibernetica. La prima riguarda in generale la sicurezza delle infrastrutture, di interesse nazionale o comunque strategiche, pubbliche o private, che possono essere oggetto di attacchi e intrusioni esterni o soggetti a incidenti. Per difesa cibernetica, invece, si intende lo spettro delle competenze dello Stato di natura prettamente militare. Proprio le caratteristiche della minaccia, però, rendono spesso arduo operare nette distinzioni tra sicurezza interna e sicurezza esterna, così come tra i profili civili e quelli più propriamente militari. Se in altri domini il carattere militare della minaccia è facilmente distinguibile, nel dominio cibernetico, viste le sue caratteristiche ibride, tale distinzione è meno agevole. Gli effetti di un attacco informatico possono del resto essere devastanti, anche maggiori di quelli di un attacco convenzionale, e possono danneggiare o paralizzare il funzionamento di organi vitali dello Stato, ma anche impedire il corretto funzionamento di infrastrutture critiche (ad esempio nei settori dell'energia, dei trasporti, delle cure mediche, della produzione di beni essenziali).

Dà poi ampiamente conto dell'evoluzione della strategia nazionale per la sicurezza cibernetica.

Sottolinea inoltre come il campo cibernetico sia stato da tempo individuato come teatro di possibili scontri militari, qualificato di conseguenza, in ambito sia NATO che di Unione europea, come il "quinto dominio di scontro", oltre a quelli tradizionali della terra, dell'aria, del mare e dello spazio. In ambito militare la minaccia cibernetica è attuale e imminente, considerando che, come ricordato dal generale Graziano nel corso della sua audizione, "circa il 70 per cento degli equipaggiamenti e dei sistemi d'arma ha componenti tecnologiche che potrebbero essere degradate o inabilite da attacchi cibernetici". Di conseguenza "è indispensabile agire subito. Le minacce di conflitti tradizionali sono potenziali, mentre il confronto cibernetico è fattuale, avviene ogni giorno: si deve essere in grado di rispondere ora, non domani". Inoltre, nel dominio cibernetico non è possibile ricorrere a strumenti di difesa tipici dei domini tradizionali, come la deterrenza. Considerato che gli attacchi possono essere sferrati con strutture e risorse anche molto contenute, occorre puntare tutto sulla difesa e sulla resilienza, anche attraverso sistemi di *fallback* analogici - ove applicabili - da utilizzare in caso di necessità. Gli Stati sono peraltro connessi tra loro da una fitta rete di scambi informatici, per cui "la debolezza di un Paese è la debolezza di tutti". È quindi necessario sviluppare un quadro normativo, a livello internazionale, che disciplini l'individuazione dei soggetti responsabili degli attacchi, la loro eventuale riconducibilità ad attori statuali, il sistema sanzionatorio, la proporzionalità della difesa e la legittimità della difesa preventiva.

Dà conto delle indicazioni emergenti in ambito NATO sulla materia, sottolineando come inseno all'Alleanza Atlantica, l'approccio nei confronti della minaccia *cyber* si sia evoluto in modo significativo negli ultimi anni, dal punto di vista sia dell'inquadramento della minaccia che delle strategie e delle capacità operative. L'impegno NATO si concentra sullo sviluppo di capacità in chiave difensiva, ai sensi dell'articolo 3 del Trattato. Si è inoltre riconosciuto che un attacco cibernetico può arrivare a causare danni paragonabili a quelli di un attacco armato e quindi può attivare la clausola della difesa collettiva, ai sensi dell'articolo 5 del Trattato.

Per ciò che riguarda l'Unione europea, sottolinea come in ambito strettamente militare il documento più articolato è il "Quadro strategico dell'Ue in materia di cyber difesa" (risalente al novembre 2018). Il documento si pone l'obiettivo di sviluppare la politica di difesa comune nel dominio cibernetico, attraverso sei priorità:

- a) sostegno alle capacità di sviluppo della difesa cibernetica;
- b) rafforzamento della comunicazione e informazione in ambito PSDC;
- c) promozione della cooperazione civile-militare;
- d) ricerca e tecnologia;
- e) miglioramento di formazione, istruzione ed esercitazioni;
- f) potenziamento della cooperazione con i *partner* internazionali, a cominciare dalla NATO.

In linea con questo quadro strategico, la difesa cibernetica è presente in tutte le iniziative di difesa comune. Tra i progetti approvati, dal 2019, nell'ambito della cooperazione strutturata permanente PESCO, almeno quattro sono espressamente rivolti ad aumentare le capacità di difesa cibernetica dell'Unione, mirando a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri, mediante la creazione di strutture di formazione, di gruppi di intervento o di piattaforme per risposte rapide: il *Centro di coordinamento nel settore informatico e dell'informazione* (progetto guidato dalla Germania), l'*Accademia e polo di innovazione dell'UE nel settore dell'informatica* (guidato dal Portogallo), la *Piattaforma per la condivisione di informazioni in materia di minaccia informatica e di risposta agli incidenti informatici* (guidato dalla Grecia, cui partecipa anche l'Italia) e il progetto su *Gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici e mutua assistenza in materia di ciber sicurezza* (guidato dalla Lituania, cui partecipa anche l'Italia). Quest'ultimo rientra anche tra i 26 progetti che il Consiglio Ue del 20 novembre scorso ha ritenuto in grado di produrre risultati concreti entro il 2026.

La capacità di risposta ad attacchi *cyber* è ricompresa anche tra le 11 priorità individuate nel Piano di Sviluppo delle Capacità (*Capacity Development Plan*), documento redatto dall'Agenzia europea per la difesa (EDA) che individua, sulla base delle indicazioni degli Stati membri, e con il supporto di Comitato militare e Stato maggiore Ue, le capacità militari da sviluppare in seno all'Ue. In ambito EDA operano diversi gruppi di esperti con il compito di mappare le aree di ricerca ritenute essenziali e di individuare i fattori tecnici ritenuti necessari per l'autonomia Ue (tra cui un sistema di crittografia condivisa, lo sviluppo di tecniche di simulazione e visualizzazione, l'aggiornamento di tecnologie di autenticazione, ecc.).

Lo scorso 22 marzo il Consiglio Ue ha anche approvato "Conclusioni sulla Strategia Ue per la *cyber* sicurezza" che contiene indicazioni anche per i profili della difesa cibernetica. Il Consiglio infatti, in attesa della proposta di revisione del quadro strategico in materia, "si impegna a proseguire gli sforzi per rafforzare le dimensioni di *cyber* sicurezza e *cyber* difesa al fine di garantirne la piena integrazione nel più ampio settore della sicurezza e della difesa, in particolare nel contesto dei lavori sulla *Bussola strategica*", su cui pure la Commissione difesa si è soffermata più volte. Il Consiglio ha anche espresso apprezzamento per l'attività dell'Agenzia europea per la difesa, volta a promuovere la cooperazione tra le strutture CERT militari a livello nazionale e ha ribadito di sostenere "gli sforzi compiuti per consolidare le sinergie civili-militari e il coordinamento in materia di *cyber* difesa e *cyber* sicurezza, compresi gli aspetti connessi allo spazio, anche attraverso i progetti specifici della PESCO".

In linea con le direttrici di sviluppo in ambito NATO e Ue, anche il nostro Paese sta da tempo rafforzando le proprie capacità militari nel campo cibernetico. Come si legge nel "Libro bianco per la difesa e la sicurezza" del 2015, lo spazio cibernetico è un dominio "che dovrà essere presidiato e difeso", anche perché gli attacchi alle reti informatiche possono produrre "effetti sulla società paragonabili a quelli di un conflitto combattuto con armi convenzionali".

In attuazione del "Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico", il Piano nazionale per la protezione cibernetica del 2017, prevede tra i suoi diversi indirizzi operativi, lo "sviluppo delle capacità operative fondamentali, idonee ad espletare i compiti della Difesa nell'ambiente cibernetico". Nell'ambito di questo indirizzo, l'obiettivo è duplice: da un lato "potenziare le strutture preposte alla difesa dello spazio cibernetico ed avere cura che gli assetti che le compongono raggiungano e mantengano nel tempo i necessari livelli di efficacia ed efficienza",

dall'altro "sviluppare strutture di Comando e Controllo in grado di pianificare e condurre operazioni militari nello spazio cibernetico in maniera efficace" (compito adempiuto con l'istituzione del Comando per le Operazioni in Rete - COR).

Tali prospettive strategiche hanno evidentemente dirette ricadute per quanto riguarda la programmazione degli investimenti e dello sviluppo capacitivo. Come si legge nel Documento programmatico della Difesa 2020/2022, le "sfide legate alla dimensione cibernetica hanno assunto una decisa rilevanza geopolitica e geostrategica, determinata dalla sua peculiare trasversalità, in quanto potenziale canale di propagazione e amplificazione degli altri tipi di minaccia. La dimensione cibernetica dei conflitti si è aggiunta, infatti, a quella tradizionale, rendendola ancora più pericolosa ed estendendola anche al dominio cognitivo. In tale contesto, il *cyberspazio* rappresenta un significativo fattore abilitante che amplifica le potenzialità della minaccia ibrida e costituisce un ideale campo d'azione e di proselitismo per l'estremismo violento. Parimenti, la possibilità di accesso a tecnologie avanzate, da parte di un bacino sempre più ampio di utenti, pone i nostri potenziali avversari in grado di accedere a strumenti, relativamente economici e facilmente reperibili". Tutto ciò richiede non solo scelte finanziarie conseguenti, ma anche politiche industriali adeguate, necessarie per restare al passo con l'evoluzione tecnologica e mantenere il tradizionale vantaggio tecnologico della Difesa. In questo senso è anche necessaria l'introduzione della "*securitybydesign*", quale prerequisite obbligatorio nello sviluppo delle applicazioni e dei sistemi.

Dà conto del processo di adeguamento delle strutture organizzative della difesa.

Ricorda altresì l'affermazione del ministro Guerini pronunciata nel corso dell'audizione svolta lo scorso 9 marzo presso le Commissioni difesa di Camera e Senato, secondo cui uno dei tre settori in cui il dicastero intende contribuire al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è proprio "la difesa dello spazio cibernetico, ormai parte del dominio delle operazioni militari". In questo settore, infatti, il Ministero intende sviluppare "nuovi progetti rivolti, da un lato, ad ampliare ed irrobustire le capacità di gestione e protezione dei dati, dall'altro a potenziare le capacità di difesa e resilienza innalzando i livelli di sicurezza nel contrasto alle minacce informatiche e digitali, anche a protezione delle infrastrutture critiche del Paese".

Infine dà lettura degli impegni al Governo contenuti nella bozza di risoluzione.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giorgio MULE', per esprimere apprezzamento per l'approfondito lavoro svolto dalla Commissione, testimoniato dalla bozza di risoluzione testé illustrata dal relatore, che restituisce pienamente il senso di una minaccia attualizzata come quella *cyber*. Sottolinea con particolare favore il richiamo fatto dal relatore alla Bussola strategica (*Strategic Compass*), aspetto che sarà sempre più centrale per le prospettive di sicurezza dell'Unione europea.

La [PRESIDENTE](#), rilevato che la bozza di risoluzione presentata dal relatore è molto articolata e, anche in considerazione della complessità del tema, propone alla Commissione di rinviare alla prossima seduta il voto finale, anche per dare tempo ai senatori per formulare eventuali ed ulteriori proposte di perfezionamento del testo conclusivo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega

al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente [PINOTTI](#) rinvia il seguito dell'esame, in attesa dei prescritti pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 423

La Commissione difesa,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'Affare assegnato sui profili della sicurezza cibernetica attinenti alla difesa nazionale,

a seguito di un'attività istruttoria nel cui ambito si sono svolte le audizioni del gen. div. Calogero Massara, vice comandante del Comando per le operazioni in rete (COR); di Laura Carpini, Capo Unità per le politiche e la sicurezza dello spazio cibernetico del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI); di Fabio Rugge, capo dell'ufficio NATO del MAECI; del col. Giovanni Reccia, già comandante del Nucleo speciale tutela *privacy* e frodi tecnologiche della Guardia di finanza; di Gabriele Faggioli, presidente dell'Associazione italiana per la sicurezza informatica; di Antonio Missiroli, vicesegretario NATO con delega per le sfide emergenti alla sicurezza; di Roberto Baldoni, vice direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS); di Nunzia Ciardi, direttrice del Servizio Polizia Postale della Polizia di Stato; del gen. b. Marco Mochi, capo del III Reparto "Telematica" dell'Arma dei Carabinieri; della professoressa Paola Severino; di Paolo Prinetto, Direttore del Laboratorio nazionale *cyber security*; di Antimo Ponticiello, Direttore generale per lo studente, l'integrazione e l'orientamento del Ministero della pubblica istruzione; del gen. Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell'Unione europea; di Eva Spina, Dirigente generale del Ministero dello sviluppo economico e dei rappresentanti delle società Leonardo; Fincantieri; Telsy, Telecom Italia; Elettronica; Intesa Sanpaolo; Eni; ENEL, SNAM; Engineering Ingegneria Informatica;

considerato che:

da tempo le Relazioni sulla politica dell'informazione per la sicurezza pongono particolare attenzione sulla minaccia *cyber*, che è in continua evoluzione, capace di adattarsi all'innovazione tecnologica e di sfruttarne gli sviluppi. Le caratteristiche più significative di tale dominio sono l'ubiquità e l'asimmetria della minaccia, la velocità di trasmissione, l'assenza di confini geografici e politici, la difficoltà di individuare chi conduce l'attacco. Il rapido progresso nel settore informatico, sebbene da un lato sia ormai un irrinunciabile punto di forza per ogni Paese, dall'altro espone al potenziale rischio da attività malevola condotta nello spazio cibernetico, che sfrutta sia le vulnerabilità di cui possono essere affetti gli strumenti informatici in uso, sia la limitata sensibilità degli utenti, spesso inconsapevoli del rischio o poco inclini ad adottare le misure minime di sicurezza. Nel prossimo futuro, peraltro, non è difficile prevedere un'ulteriore esponenziale estensione del dominio cibernetico e, quindi delle possibilità di

attacchi (anche in seguito all'espansione, tra l'altro, di criptovalute, c.d. "internet delle cose", intelligenza artificiale, ecc.);

la recente emergenza COVID-19 ha poi dimostrato che un uso maggiore degli strumenti informatici e delle connessioni in rete amplifica le occasioni di attacco. Come si legge nella Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza 2020, infatti: "la pandemia è stata un evento determinante anche in termini di impatto sulla società, sulle tecnologie in uso alla popolazione, sulla digitalizzazione di attività e servizi nonché sul conseguente ampliarsi della superficie di rischio cibernetico per l'individuo e per l'intero Sistema Paese. Hanno quindi acquisito maggiore attualità e concretezza le minacce alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti, nonché alla continuità degli approvvigionamenti. Nel complesso si è evidenziato come gli attori ostili abbiano sfruttato, nel periodo pandemico, il massiccio ricorso al lavoro agile e la conseguente accessibilità da internet, tramite collegamenti VPN (*Virtual Private Network*), di risorse digitali di Ministeri, aziende di profilo strategico e infrastrutture critiche, divenuti ancor più bersaglio di campagne ostili di matrice statale, criminale o hacktivista";

per quanto riguarda le linee di tendenza quantitative e qualitative della minaccia, la stessa relazione dà conto di un generale incremento delle aggressioni (+20 per cento), che, quanto alla tipologia di target "hanno riguardato per lo più, a conferma di una tendenza già rilevata negli ultimi anni, sistemi IT di soggetti pubblici (83 per cento, in aumento di 10 punti percentuali rispetto al 2019). Tra questi ultimi, quelli maggiormente interessati dagli eventi risultano le Amministrazioni locali (48 per cento, valore in aumento di oltre 30 punti percentuali rispetto all'anno precedente), unitamente ai Ministeri titolari di funzioni critiche (+ 2 per cento nel confronto anno su anno). Le azioni digitali ostili perpetrate nei confronti dei soggetti privati hanno interessato prevalentemente il settore bancario (11 per cento, in aumento di 4 punti percentuali rispetto al 2019), quello farmaceutico/sanitario (7 per cento, in sensibile incremento rispetto allo scorso anno) e dei servizi IT (11 per cento, dato pressoché stabile)".

in base alle caratteristiche e al grado di offensività, gli attacchi informatici vengono tipicamente divisi in diverse tipologie, all'interno delle due grandi categorie della sicurezza cibernetica e della difesa cibernetica. La prima riguarda in generale la sicurezza delle infrastrutture, di interesse nazionale o comunque strategiche, pubbliche o private, che possono essere oggetto di attacchi e intrusioni esterni o soggetti a incidenti. Per difesa cibernetica, invece, si intende lo spettro delle competenze dello Stato di natura prettamente militare. Proprio le caratteristiche della minaccia, però, rendono spesso arduo operare nette distinzioni tra sicurezza interna e sicurezza esterna, così come tra i profili civili e quelli più propriamente militari. Se in altri domini il carattere militare della minaccia è facilmente distinguibile, nel dominio cibernetico, viste le sue caratteristiche ibride, tale distinzione è meno agevole. Gli effetti di un attacco informatico possono del resto essere devastanti, anche maggiori di quelli di un attacco convenzionale, e possono danneggiare o paralizzare il funzionamento di organi vitali dello Stato, ma anche impedire il corretto funzionamento di infrastrutture critiche (ad esempio nei settori dell'energia, dei trasporti, delle cure mediche, della produzione di beni essenziali);

alle Forze armate è in ogni caso affidato il compito di proteggere il Paese da intrusioni esterne, anche laddove dirette a obiettivi civili. Come si legge nel Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa del 2015, infatti, la Difesa ha il compito di sviluppare "in piena armonia con la strategia nazionale sulla protezione informatica, le possibilità di difesa contro attacchi di natura cibernetica che dovessero eccedere le capacità predisposte dalle agenzie civili";

le componenti di natura più prettamente militare si inquadrano in una più ampia strategia nazionale per la sicurezza cibernetica, la cui architettura si è andata componendo grazie a una serie di interventi normativi, in particolare a partire dal 2013. In quell'anno, con il Decreto del Presidente del Consiglio del 24 gennaio (c.d. "decreto Monti"), il nostro Paese ha definito le diverse competenze tra i vari attori

istituzionali coinvolti nella gestione, a livello nazionale, della *cyber security*. Il 17 febbraio 2017 è stato adottato un DPCM, recante la Direttiva in materia protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali", che ha sostituito le norme del 2013, con l'obiettivo di assicurare un maggiore coordinamento tra le diverse strutture istituzionali. Nel maggio del 2018, con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (di recepimento della c.d. "Direttiva NIS") sono stati delineati ulteriori interventi di rafforzamento del sistema di sicurezza cibernetica del Paese. Il Regolamento (UE) 2019/881 del 17 aprile 2019 (c.d. *Cybersecurity Act*) ha poi introdotto una certificazione europea della sicurezza cibernetica di *hardware* e *software*, trasponendo in campo informatico gli standard di sicurezza già applicati per i prodotti fisici prodotti e commercializzati nella Ue. Il regolamento ha anche istituito l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA);

sulla base di questa normativa, la responsabilità della politica generale del Governo nel campo della sicurezza cibernetica viene attribuita al Presidente del Consiglio, che provvede al coordinamento delle politiche per la sicurezza cibernetica, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce le disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del sistema. Dal punto di vista operativo al centro del sistema di controllo è il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), al cui interno è collocato il Nucleo Sicurezza cibernetica, cui spetta la gestione delle crisi cibernetiche e il raccordo tra le diverse componenti del sistema. Al Ministero dello Sviluppo economico spetta invece il compito di svolgere le attività di valutazione e certificazione per la verifica dell'affidabilità della componentistica in uso alla pubblica amministrazione;

dal 2018 è stato anche istituito un CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*), con compiti di natura tecnica, per supportare la pubblica amministrazione e altri utenti, definendo le procedure per la prevenzione e la gestione degli incidenti informatici, oltre che la collaborazione con le analoghe strutture degli altri Paesi;

la legge 18 novembre 2019, n. 133 ha poi istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, con il fine di assicurare la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato. A seguire sono stati approvati i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici e privati da includere nel Perimetro e poi l'elenco (non pubblico) di più di 100 soggetti, che erogano servizi essenziali nell'ambito delle infrastrutture nazionali. Nel gennaio di quest'anno è divenuto poi operativo il sistema che fa capo al centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, chiamato ad effettuare verifiche e valutazioni dei beni, dei sistemi e dei servizi ICT che i soggetti inclusi nel Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica intendono acquisire qualora, tramite questi ultimi, vengano erogati e garantiti servizi essenziali;

rilevato che:

il campo cibernetico è stato da tempo individuato come teatro di possibili scontri militari, ed è di conseguenza qualificato, in ambito sia Nato che Unione europea, come il "quinto dominio di scontro", oltre a quelli tradizionali della terra, dell'aria, del mare e dello spazio. In ambito militare la minaccia cibernetica è attuale e imminente, considerando che, come ricordato dal generale Graziano nel corso della sua audizione, "circa il 70 per cento degli equipaggiamenti e dei sistemi d'arma ha componenti tecnologiche che potrebbero essere degradate o inabilite da attacchi cibernetici". Di conseguenza "è indispensabile agire subito. Le minacce di conflitti tradizionali sono potenziali, mentre il confronto cibernetico è fattuale, avviene ogni giorno: si deve essere in grado di rispondere ora, non domani". Inoltre, nel dominio cibernetico non è possibile ricorrere a strumenti di difesa tipici dei domini

tradizionali, come la deterrenza. Considerato che gli attacchi possono essere sferrati con strutture e risorse anche molto contenute, occorre puntare tutto sulla difesa e sulla resilienza, anche attraverso sistemi di *fallback* analogici - ove applicabili - da utilizzare in caso di necessità. Gli Stati sono peraltro connessi tra loro da una fitta rete di scambi informatici, per cui "la debolezza di un Paese è la debolezza di tutti". E' quindi necessario sviluppare un quadro normativo, a livello internazionale, che disciplini l'individuazione dei soggetti responsabili degli attacchi, la loro eventuale riconducibilità ad attori statuali, il sistema sanzionatorio, la proporzionalità della difesa e la legittimità della difesa preventiva;

in seno all'Alleanza Atlantica, l'approccio nei confronti della minaccia *cyber* si è evoluto in modo significativo negli ultimi anni, dal punto di vista sia dell'inquadramento della minaccia che delle strategie e delle capacità operative. L'impegno NATO si concentra sullo sviluppo di capacità in chiave difensiva, ai sensi dell'articolo 3 del Trattato. Si è inoltre riconosciuto che un attacco cibernetico può arrivare a causare danni paragonabili a quelli di un attacco armato e quindi può attivare la clausola della difesa collettiva, ai sensi dell'articolo 5 del Trattato. Dopo la prima *Policy on Cyber Defence* (adottata nel 2008), le politiche Nato in materia hanno segnato un deciso passo in avanti. Nel 2016 è stato adottato un *Cyber Defence Pledge*, che ha istituito una piattaforma comune tra i Paesi membri per migliorare le capacità nazionali di risposta, con impegni da realizzare progressivamente. Nel 2019 è stato approvato il *Report on Enhancing NATO's Response to Hybrid Threats*, che delinea una serie di priorità in materia. Nel 2020 i Paesi membri hanno riaffermato l'impegno a utilizzare lo spettro completo delle loro capacità, quindi anche aeree, marittime, terrestri e spaziali, per contrastare un attacco *cyber*. Notevoli sono stati gli sviluppi anche dal punto di vista organizzativo e operativo. La Nato ha adottato politiche e piani d'azione, istituendo comitati, agenzie e centri operativi per integrare il dominio cibernetico nelle operazioni e nello sviluppo delle capacità militari dei Paesi membri. In tale contesto la NATO ha sviluppato un progetto per rendere disponibile una capacità di contro-offensiva *cyber* come strumento di risposta in soccorso agli Alleati (ai sensi dell'articolo 5), basato sulle singole capacità nazionali alleate (*Roadmap to implement cyberspace as a domain of operations*). Ne discende, pertanto, la necessità di un maggiore coordinamento non solo sullo sviluppo delle singole capacità, ma anche un sistema condiviso più ampio, che comprenda anche il complesso processo di attribuzione di responsabilità di un attacco *cyber*. E' quindi opportuno che il nostro Paese partecipi attivamente a tale progetto, non solo per una questione di credibilità internazionale, ma soprattutto per acquisire informazioni essenziali per massimizzare le proprie risorse nel dominio strategico. Nello stesso disegno, dopo l'istituzione del *Cyber Defence Committee*, responsabile per la *governance* politica della difesa cibernetica, nel 2019, all'interno del Comando operativo di Mons, in Belgio, è stato creato un *Cyberspace Operations Centre*, responsabile delle operazioni in questo dominio a supporto dei comandi operativi;

la difesa cibernetica rientra anche negli strumenti di programmazione dello sviluppo capacitivo, a cominciare dal *Nato Defence Planning Process*, con cui gli Stati membri concordano gli obiettivi delle rispettive Forze armate, anche per contribuire agli impegni di difesa comune. Allo stato attuale la difesa cibernetica è a supporto dei comandi operativi "tradizionali", ma è aperta la possibilità che in futuro venga costituito un comando autonomo. Sotto il profilo informativo la *Nato Communication and Information Agency* gestisce alcune reti alleate, agendo in diretta relazione con il *Nato Computer Incident Response Capability*, la struttura che coordina lo scambio di informazioni tecniche sulle minacce ed è incaricata di fornire la prima risposta in caso di attacchi. Sul piano della formazione il *Cooperative Cyber Defence Center of Excellence*, situato in Estonia, prepara studi e report, organizzando esercitazioni periodiche. Considerate le caratteristiche del dominio *cyber*, risultano essenziali le collaborazioni con il settore della ricerca e dell'industria, che si sviluppano nell'ambito del *Nato Industry Cyber Partnership*. Da ultimo, il rapporto *NATO 2030: United for a New Era* individua sette priorità in materia di minacce *cyber* e ibride: dall'implementazione degli impegni già assunti al rafforzamento delle consultazioni ex articolo 4 del Trattato, alla maggiore cooperazione

civile-militare. Oltre che quella con altre organizzazioni (dall'Onu all'Osce) e con Paesi terzi, la NATO vanta una significativa cooperazione con l'Unione europea. Nella dichiarazione congiunta del 2016, la *cyber*-difesa è indicata tra le sette aree prioritarie di cooperazione, comprendendo scambio di informazioni, di standard e di politiche, oltre che attività comuni di addestramento;

per ciò che riguarda l'Unione europea, in ambito strettamente militare il documento più articolato è il Quadro strategico dell'Ue in materia di *cyber* difesa (novembre 2018). Il documento si pone l'obiettivo di sviluppare la politica di difesa comune nel dominio cibernetico, attraverso sei priorità:

- a) sostegno alle capacità di sviluppo della difesa cibernetica;
- b) rafforzamento della comunicazione e informazione in ambito PSDC;
- c) promozione della cooperazione civile-militare;
- d) ricerca e tecnologia;
- e) miglioramento di formazione, istruzione ed esercitazioni;
- f) potenziamento della cooperazione con i partner internazionali, a cominciare dalla NATO;

in linea con questo quadro strategico, la difesa cibernetica è presente in tutte le iniziative di difesa comune. Tra i progetti approvati, dal 2019, nell'ambito della cooperazione strutturata permanente PESCO, almeno quattro sono espressamente rivolti ad aumentare le capacità di difesa cibernetica dell'Unione, mirando a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri, mediante la creazione di strutture di formazione, di gruppi di intervento o di piattaforme per risposte rapide: il Centro di coordinamento nel settore informatico e dell'informazione (progetto guidato dalla Germania), l'Accademia e polo di innovazione dell'UE nel settore dell'informatica (guidato dal Portogallo), la Piattaforma per la condivisione di informazioni in materia di minaccia informatica e di risposta agli incidenti informatici (guidato dalla Grecia, cui partecipa anche l'Italia) e il progetto su Gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici e mutua assistenza in materia di cibersicurezza (guidato dalla Lituania, cui partecipa anche l'Italia). Quest'ultimo rientra anche tra i 26 progetti che il Consiglio Ue del 20 novembre scorso ha ritenuto in grado di produrre risultati concreti entro il 2026;

sotto il profilo del sostegno finanziario, il Programma europeo di sviluppo industriale della difesa (Edidp) ha già finanziato, tra il 2019 e il 2020, una serie di progetti in materia di difesa cibernetica. Un ulteriore incremento dei finanziamenti è previsto nel prossimo futuro, con l'entrata in funzione del Fondo europeo per la difesa (Edf), nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

La capacità di risposta ad attacchi *cyber* è ricompresa anche tra le 11 priorità individuate nel Piano di Sviluppo delle Capacità (*Capacity Development Plan*), documento redatto dall'Agenzia europea per la difesa (EDA) che individua, sulla base delle indicazioni degli Stati membri, e con il supporto di Comitato militare e Stato maggiore Ue, le capacità militari da sviluppare in seno all'Ue. In ambito EDA operano diversi gruppi di esperti con il compito di mappare le aree di ricerca ritenute essenziali e di individuare i fattori tecnici ritenuti necessari per l'autonomia Ue (tra cui un sistema di crittografia condivisa, lo sviluppo di tecniche di simulazione e visualizzazione, l'aggiornamento di tecnologie di autenticazione, ecc.).

Lo scorso 22 marzo il Consiglio Ue ha anche approvato Conclusioni sulla Strategia Ue per la *cyber* sicurezza che contiene indicazioni anche per i profili della difesa cibernetica. Il Consiglio infatti, in attesa della proposta di revisione del quadro strategico in materia, "si impegna a proseguire gli sforzi per rafforzare le dimensioni di *cybersicurezza* e *cyberdifesa* al fine di garantirne la piena integrazione nel più ampio settore della sicurezza e della difesa, in particolare nel contesto dei lavori sulla Bussola strategica". Il Consiglio ha anche espresso apprezzamento per l'attività dell'Agenzia europea per la difesa, volta a promuovere la cooperazione tra le strutture CERT militari a livello nazionale e ha ribadito di sostenere "gli sforzi compiuti per consolidare le sinergie civili-militari e il coordinamento in materia di *cyberdifesa* e *cybersicurezza*, compresi gli aspetti connessi allo spazio, anche attraverso i

progetti specifici della PESCO";

in linea con le direttrici di sviluppo in ambito NATO e Ue, anche il nostro Paese sta da tempo rafforzando le proprie capacità militari nel campo cibernetico. Come si legge nel Libro bianco per la difesa e la sicurezza del 2015, lo spazio cibernetico è un dominio "che dovrà essere presidiato e difeso", anche perché gli attacchi alle reti informatiche possono produrre "effetti sulla società paragonabili a quelli di un conflitto combattuto con armi convenzionali";

il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico (2013) assegna del resto al Ministero della difesa una serie di compiti di grande rilevanza, che vanno al di là di una prospettiva strettamente militare. Oltre a definire e coordinare la politica militare, la governance e le capacità militari nell'ambiente cibernetico, la Difesa è in primo luogo chiamata a pianificare e condurre le operazioni nello spazio cibernetico, per contrastare le azioni avversarie contro sistemi e strutture della difesa. A tal fine negozia le intese internazionali in materia e coordina le proprie attività con quelle NATO, Ue, e degli altri alleati. Il ministero contribuisce anche al flusso informativo a supporto delle operazioni cibernetiche, anche oltre i confini nazionali e concorre alla prevenzione e al contrasto delle attività terroristiche. Esso poi "concorre alla prevenzione e al contrasto degli attacchi ai sistemi di comunicazione e informazione di rilevanza strategica per gli interessi nazionali". La Difesa, inoltre "assicura la formazione e l'addestramento del proprio personale e mette a disposizione i propri centri di formazione in favore delle altre Amministrazioni";

in attuazione di questo Quadro, il Piano nazionale per la protezione cibernetica (2017), prevede tra i suoi diversi indirizzi operativi, lo "sviluppo delle capacità operative fondamentali, idonee ad espletare i compiti della Difesa nell'ambiente cibernetico". Nell'ambito di questo indirizzo, l'obiettivo è duplice: da un lato "potenziare le strutture preposte alla difesa dello spazio cibernetico ed avere cura che gli assetti che le compongono raggiungano e mantengano nel tempo i necessari livelli di efficacia ed efficienza", dall'altro "sviluppare strutture di Comando e Controllo in grado di pianificare e condurre operazioni militari nello spazio cibernetico in maniera efficace" (compito adempiuto con l'istituzione del Comando per le Operazioni in Rete - COR);

tali prospettive strategiche hanno evidentemente dirette ricadute per quanto riguarda la programmazione degli investimenti e dello sviluppo capacitivo. Come si legge nel Documento programmatico della Difesa 2020/2022, le "sfide legate alla dimensione cibernetica hanno assunto una decisa rilevanza geopolitica e geostrategica, determinata dalla sua peculiare trasversalità, in quanto potenziale canale di propagazione e amplificazione degli altri tipi di minaccia. La dimensione cibernetica dei conflitti si è aggiunta, infatti, a quella tradizionale, rendendola ancora più pericolosa ed estendendola anche al dominio cognitivo. In tale contesto, il *cyberspazio* rappresenta un significativo fattore abilitante che amplifica le potenzialità della minaccia ibrida e costituisce un ideale campo d'azione e di proselitismo per l'estremismo violento. Parimenti, la possibilità di accesso a tecnologie avanzate, da parte di un bacino sempre più ampio di utenti, pone i nostri potenziali avversari in grado di accedere a strumenti, relativamente economici e facilmente reperibili". Tutto ciò richiede non solo scelte finanziarie conseguenti, ma anche politiche industriali adeguate, necessarie per restare al passo con l'evoluzione tecnologica e mantenere il tradizionale vantaggio tecnologico della Difesa. In questo senso è anche necessaria l'introduzione della "*securitybydesign*", quale prerequisito obbligatorio nello sviluppo delle applicazioni e dei sistemi;

il processo di rafforzamento della componente *cyber* implica anche un adeguamento delle strutture organizzative. Da questo punto di vista si segnala l'istituzione, nel marzo del 2020, del Comando per le Operazioni in Rete (COR), evoluzione e rafforzamento della struttura precedente (Comando interforze operazioni cibernetiche, CIOC). Il nuovo Comando è posto alle dirette dipendenze del Capo di Stato maggiore della Difesa, con la missione di "garantire, con visione unitaria e coerente, la condotta delle operazioni nel dominio cibernetico e la gestione tecnico-operativa in sicurezza di tutti i sistemi di ICT/C4 della Difesa". Con il COR, la Difesa intende riordinare e razionalizzare il settore, per

assicurare la direzione, il coordinamento ed il controllo unitario nella gestione, in sicurezza, dei sistemi ICT; l'adozione di un approccio "cooperativo" e interforze nel dominio cibernetico e un adeguato sviluppo capacitivo, favorendo investimenti e formazione. Il COR gestisce anche, in modo accentrato, l'evoluzione e la manutenzione della Rete Integrata della Difesa (RID), l'intranet dell'area di Vertice Interforze (DIFENET) e sta attivando un servizio di accesso autonomo alla rete Internet, per tutte le Forze armate. Il Comando per le Operazioni in Rete esprime anche una capacità di pianificazione, conduzione e realizzazione dell'intera gamma delle "operazioni militari" nel dominio cibernetico, con capacità di contrasto e di neutralizzazione delle minacce portate alle reti, ai sistemi e ai servizi della Difesa, sia sul territorio nazionale che nei teatri operativi, interfacciandosi con il Centro Intelligence Interforze, per il necessario supporto informativo;

apprezzato che:

come affermato dal ministro Guerini nel corso dell'audizione svolta lo scorso 9 marzo presso le Commissioni difesa di Camera e Senato, uno dei tre settori in cui il dicastero intende contribuire al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è proprio "la difesa dello spazio cibernetico, ormai parte del dominio delle operazioni militari". In questo settore, infatti, il Ministero intende sviluppare "nuovi progetti rivolti, da un lato, ad ampliare ed irrobustire le capacità di gestione e protezione dei dati, dall'altro a potenziare le capacità di difesa e resilienza innalzando i livelli di sicurezza nel contrasto alle minacce informatiche e digitali, anche a protezione delle infrastrutture critiche del Paese"; rilevato infine che dalle audizioni svolte sono emerse ulteriori sollecitazioni, non direttamente rivolte al settore della difesa, come ad esempio quelle di:

- stimolare tutte le possibili sinergie tra pubbliche amministrazioni e settore privato nell'ambito della ricerca, della formazione e dello sviluppo di sistemi;
- rafforzare i percorsi formativi legati alla *cybersicurezza*, nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico, e poi nella formazione universitaria e post-universitaria, sia per diffondere una maggiore consapevolezza del tema per i cittadini-utenti, sia nella prospettiva delle rilevanti prospettive occupazionali del settore;
- intensificare le campagne formative e informative sui temi della *cyber* sicurezza, sia per la generalità dei cittadini, che per il personale delle pubbliche amministrazioni e del settore privato;

impegna il Governo a:

rafforzare gli investimenti nel comparto cibernetico, in particolare per quanto riguarda la ricerca, anche per aumentare l'autonomia strategica del Paese, sostenendo le collaborazioni tra l'amministrazione della Difesa, le università e l'industria;

potenziare le capacità nazionali di difesa cibernetica, in considerazione dello sviluppo crescente di strumenti ICT in ambito militare e al loro utilizzo, anche travisato, in situazioni di conflittualità tra Stati;

aggiornare, laddove necessario, il quadro giuridico per la partecipazione del nostro Paese a operazioni militari che utilizzino sistemi cibernetici, adeguando la catena di comando per l'avvio di tali operazioni, in particolare se svolte in contesti multilaterali, tenendo conto delle caratteristiche di questi attacchi, in particolare la loro velocità;

favorire lo scambio di informazioni e la collaborazione a livello internazionale, anche sotto il profilo giudiziario;

perseguire l'impegno a rafforzare la sicurezza delle dotazioni informatiche, assumendo il principio di "*securitybydesign*" quale prerequisito obbligatorio, fin dalla fase della ricerca e della progettazione, nello sviluppo delle applicazioni e dei sistemi di interesse strategico per il Paese, introducendo particolare prescrizioni a carico dei produttori di dispositivi tecnologici che consentano di mantenerne

la sicurezza per tutto il ciclo di vita, con adeguati standard, per quanti gestiscono infrastrutture interconnesse con quelle dei grandi operatori e per tutta la *supply chain* degli operatori di servizi strategici;

rafforzare la componente *cyber* nei percorsi formativi destinati al personale, anche civile, della Difesa, e in generale della pubblica amministrazione;

promuovere ogni iniziativa, anche legislativa, per massimizzare l'azione di contrasto alla disinformazione, spesso operata come vera e propria minaccia ibrida alla sicurezza nazionale;

promuovere l'attiva partecipazione del nostro Paese alle diverse iniziative dell'Unione europea nel settore della difesa cibernetica, a cominciare dalla Cooperazione strutturata permanente (Pesco) e dalla Revisione coordinata annuale della difesa (Card);

adoperarsi affinché nell'implementazione del Fondo europeo della difesa sia dato opportuno rilievo ai progetti relativi alla difesa cibernetica, e rafforzare, a livello sia finanziario che politico, la partecipazione delle aziende italiane del comparto ai diversi strumenti finanziari di sostegno, sia nella fase della ricerca che in quella dello sviluppo dei prodotti;

promuovere e aderire a iniziative comuni in ambito Alleanza Atlantica al fine di rendere disponibili, su iniziativa nazionale, proprie capacità di contrasto e contro-offensiva rispetto alle minacce cibernetiche.

1.3.2.1.19. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 106 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021
106ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente **PINOTTI** ricorda che la Commissione è ancora in attesa del parere della Commissione bilancio, non solo sugli emendamenti e sub emendamenti presentati, ma anche sul testo del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati. Ricorda come vi sia in corso un'interlocuzione tra le diverse amministrazioni interessate, in particolare il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della pubblica amministrazione, per chiarire alcuni aspetti delle norme e soprattutto per risolvere problemi relativi alle relative coperture finanziarie. Auspica una rapida conclusione di tale approfondimento, per consentire alla Commissione di procedere nell'esame di un provvedimento che ha ormai assunto i caratteri dell'urgenza.

La sottosegretaria PUCCIARELLI condivide quanto riferito dalla Presidente, evidenziando come sia interesse di tutti concludere rapidamente l'*iter* di approvazione del provvedimento. Assicura che solleciterà gli uffici coinvolti, al fine di concludere rapidamente l'approfondimento in corso.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) ricorda come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021, recante "misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", già approvato - con modificazioni - dalla Camera dei deputati.

Evidenzia come il provvedimento rechi misure da applicare nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021 per una graduale ripresa economica e sociale. Nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale, prevede una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da COVID-19.

Specifica che il provvedimento si compone di 44 articoli e di un allegato. Il testo si pone in rapporto consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti legge che ha posto misure restrittive a fini di contenimento della pandemia. In particolare, nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione (a seguito del rallentamento dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale), il provvedimento prevede l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni o a chiusure. Si ricorda che nel decreto-legge in esame sono confluiti i decreti-legge nn. 56 e 65 del 2021, che hanno disposto la riapertura di una serie di attività a partire dal mese di giugno e la proroga di termini.

Sottolinea come il provvedimento disponga innanzitutto la cessazione del divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla, confermando l'applicazione delle misure della zona rossa nelle regioni nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti.

In relazione ai profili di competenza della Commissione difesa, segnala alcune norme in particolare. L'articolo 11-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, non oltre il 31 dicembre 2021 ed inoltre sopprime la norma che prevede almeno una percentuale del 50 per cento di personale in modalità di lavoro agile, che era precedentemente vincolante per ciascuna Amministrazione. Tali disposizioni si applicano anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19. Inoltre, l'articolo prevede la riduzione dal 60 al 15 per cento della quota dei dipendenti in modalità di lavoro agile, in base al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), e dal 30 al 15 per cento la stessa quota di dipendenti, in caso di mancata adozione del POLA.

L'articolo 11-*quinquies*, introdotto anch'esso nel corso dell'esame presso la Camera, estende fino al 31 dicembre la disciplina dei poteri speciali del governo (*Golden Power*) nei settori di rilevanza strategica. Ricorda che sostanzialmente, il *Golden Power* assegna al Governo poteri di interdizione, indirizzo e orientamento nelle transazioni in settori quali la difesa e la sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. L'interesse della Commissione discende dal fatto che si tratta di poteri esercitabili appunto anche nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. Attraverso il *Golden Power*, per legge e per prassi, il governo può dettare condizioni precise nella procedura di acquisto di partecipazioni in settori strategici da parte di attori stranieri, mettere il veto su specifiche delibere prese dai consigli d'amministrazione delle società interessate o persino imporre la sospensione a un'operazione di acquisto di partecipazioni. Inoltre per salvaguardare gli assetti proprietari delle

società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto-legge n. 21 del 2012 e con il decreto-legge n. 105 del 2019, la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo, anche per aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea. Poteri specifici sono stati introdotti anche con riferimento alle operazioni che incidono sulle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia di "quinta generazione" (5G) e in ulteriori settori, a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19.

L'articolo 11-*octies*, aggiunto dalla Camera dei deputati, estende all'anno 2021 la disapplicazione della disposizione che consente la revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle Amministrazioni a valere sul Fondo investimenti Amministrazioni centrali e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione. La disapplicazione riguarda, in particolare, la disposizione (comma 98 della citata legge n. 145 del 2018) che prevede, nell'ambito dei D.P.C.M. di riparto del Fondo investimenti Amministrazioni centrali - istituito con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033 - la possibilità di disporre l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle Amministrazioni e non utilizzati entro 18 mesi dalla loro assegnazione, e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dalla Fondo. Il riparto del Fondo investimenti previsto con la legge di bilancio per il 2019 è avvenuto con D.P.C.M. 11 giugno 2019. Le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019, 2020 e 2021 sono state apportate con il D.M. economia 4 ottobre 2019. Le risorse del Fondo (42,7 milioni di euro nel periodo 2019-2033) sono state assegnate per oltre due terzi (37,7 per cento) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, il 13,6 per cento al Ministero della difesa e il 9,4 per cento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ricorda che l'articolo 11 del decreto-legge in esame proroga sino al 31 luglio 2021 le disposizioni legislative di cui all'Allegato 2 del decreto.

Fra di esse, il numero 7 richiama le disposizioni recate dall'articolo 73-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 - denominato "Cura Italia", concernenti le misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegato per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19, e dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida.

Il numero 8 dell'Allegato 2 richiama l'articolo 87, commi 6 e 7 del decreto-legge n. 18 del 2020, già prorogato fino al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 183 del 2020, che disciplina la dispensa temporanea dal servizio e la non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19.

Al 31 luglio viene anche prorogato l'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza, ricoperto dal 1° marzo dal generale Figliuolo.

Infine viene prorogata anche la facoltà del Ministero del lavoro di avvalersi in via diretta del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico. La norma specifica che l'avvalimento previsto dovrà avvenire nell'ambito dell'attuale contingente di organico e di mezzi assegnato dall'Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conclude proponendo alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

La [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale.

La sottosegretaria PUCCIARELLI, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro di approfondimento svolto dalla relatrice, formula un sentito ringraziamento al generale Figliuolo e a tutte le Forze Armate, per il fondamentale contributo che stanno assicurando all'azione di contenimento e contrasto dell'emergenza pandemica.

Interviene per dichiarazione di voto contrario, la senatrice [RAUTI](#) (*FdI*), che stigmatizza il reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza, particolarmente grave per misure restrittive delle libertà individuali, e critica le norme del c.d. "green pass", che contiene aspetti discutibili rispetto alla garanzia della privacy.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole della Relatrice viene approvata dalla Commissione.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LXVII, n. 4) Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2020

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il relatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea come la Relazione in esame sia un testo complesso, riguardante un settore importante per il tessuto industriale italiano e per l'autonomia strategica e le relazioni internazionali del nostro Paese. Ricorda come la Commissione ne abbia avviato l'esame il 5 maggio scorso e svolto successivamente, a partire dal 12 maggio, una serie di audizioni, che hanno coinvolto il ministro plenipotenziario Alberto Cutillo, direttore dell'UAMA, Pietro Batacchi, direttore della Rivista Italiana Difesa, Guido Crosetto, presidente della Federazione Aziende Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (AIAD), Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa, Gianluca Di Feo, vice direttore del quotidiano "la Repubblica" e infine, insieme alla Commissione difesa della Camera, il generale Nicolò Falsaperna, segretario generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti.

Evidenzia come in tale materia sia necessario contemperare diverse esigenze, la trasparenza delle informazioni e la loro conoscibilità e leggibilità, ma anche la riservatezza, a tutela sia delle aziende che dei Paesi acquirenti. Occorre trovare un equilibrio tra queste esigenze, stanti anche gli interessi nazionali molto delicati in gioco. Ricorda a tal riguardo l'importanza strategica delle cessioni di materiali e delle successive attività di aggiornamento e manutenzione, che consentono al Paese venditore di poter esercitare un'influenza anche politica rispetto al Paese acquirente.

Sottolinea come attualmente la legge obblighi il Governo a fornire teoricamente tutte i dati possibili, ma, per evitare criticità a livello diplomatico e commerciali, tali dati sono difficilmente "incrociabili". La mole dei dati, dal 1990 ad oggi, è indubbiamente cresciuta, ma spesso la lettura non è molto facile, anche da parte degli addetti ai lavori.

Evidenzia inoltre come l'attività di approfondimento sulla relazione abbia consentito anche di mantenere l'attenzione sulla fase di attuazione dell'introduzione del cosiddetto «GovToGov», che la Commissione Difesa aveva sollecitato con una risoluzione approvata all'unanimità. Il generale Falsaperna ha dato conto anche dei contratti in corso di stipulazione e delle attività che le strutture del Ministero stanno svolgendo. A suo giudizio come Commissione è opportuno seguire questo processo di messa in pratica delle nuove norme, con tutto quello che comporta dal punto di vista organizzativo e giuridico, valutando anche un eventuale stimolo al Governo per aumentare le risorse a disposizione, soprattutto dal punto di vista del personale.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*), nel ringraziare il Relatore per l'ottimo lavoro di sintesi svolto, chiede se non ritenga utile inviare anticipatamente una bozza di possibile risoluzione, in modo da consentire agli altri membri della Commissione di poter far pervenire proposte modificative o integrative del testo.

Il relatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea come sarà sua cura far pervenire in anticipo una bozza di risoluzione conclusiva, sollecitando i contributi integrativi da parte dei colleghi, in modo da pervenire ad un testo finale auspicabilmente condiviso.

Interviene la sottosegretaria PUCCIARELLI per esprimere apprezzamento per il lavoro di approfondimento in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.20. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 110 (pom.) del 14/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2021
110ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela *CORDA* ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna *PIARULLI*. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente **PINOTTI** informa che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio, non solo sugli emendamenti e subemendamenti presentati in Commissione, ma anche sul testo del disegno di legge n. 1893, nonostante questo - come noto - sia stato già approvato dalla Camera dei deputati. Rileva come il ritardo non dipenda dalla Commissione bilancio, ma dal fatto che le diverse amministrazioni interessate - in particolare il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della pubblica amministrazione - non hanno ancora trovato un accordo per chiarire alcuni aspetti delle norme e individuare le coperture finanziarie, nonostante esse risultino piuttosto ridotte. Evidenzia come in diverse occasioni, nelle scorse sedute, i rappresentanti del Governo hanno rassicurato circa l'imminente soluzione dei problemi emersi, senza peraltro che si siano determinati fin qui effetti concreti. Rimarca come la Commissione difesa a tal riguardo abbia svolto un ruolo attivo, con numerose sollecitazioni rivolte ai diversi soggetti coinvolti. Chiede a tal proposito se la rappresentante del Governo possa fornire qualche elemento in materia.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI evidenzia come non vi siano elementi di novità, esprimendo tuttavia anch'ella l'auspicio che le interlocuzioni in atto fra le amministrazioni

richiamate possano concludersi in tempi brevi, consentendo il prosieguo e la rapida conclusione dell'esame parlamentare.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2308) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020*

(2309) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021*

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 2308. Parere favorevole sul disegno di legge n. 2309)

La **PRESIDENTE** ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare - in sede consultiva, per le parti di competenza - i disegni di legge n. 2308 e n. 2309 recanti, rispettivamente, il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 e le disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. Ricorda che su questi provvedimenti, esaminati in sede congiunta, la Commissione è chiamata ad esprimere due diversi pareri.

Il relatore **CANDURA** (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che la disciplina del rendiconto è contenuta nella legge n. 196 del 31 dicembre 2009 che, all'articolo 35 (come modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2016), dispone che il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, risulta costituito da due parti, il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

Il rendiconto deve essere presentato alle Camere dopo esser stato sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione.

Esprime apprezzamento per l'aumento delle risorse per la Difesa, che è dovuto alla sensibilità del Governo verso questo temi, ma risente anche del quadro di crescente insicurezza e dell'impegno delle Forze armate nel contrasto all'emergenza sanitaria.

Venendo ai profili di interesse della Commissione, ricorda che lo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2021, approvato con la legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, recava spese in termini di competenza per un totale di 24.583 milioni di euro, di cui 20.297 milioni di parte corrente e 4.286 milioni in conto capitale. Con le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento - di cui dirà più in dettaglio più avanti - si prevede un aumento degli stanziamenti di 15,7 milioni di euro in termini di competenza e di 15,7 milioni di euro in termini di cassa. Riassuntivamente, pertanto, rispetto alle previsioni iniziali, le spese previste registrano un aumento complessivo di 1.177 milioni di euro in termini di competenza, con le previsioni per il 2021 che risultano assestate a 25.760 milioni in termini di competenza.

Con riferimento alle missioni in cui si articola il bilancio della Difesa, la Missione 5, "Difesa e sicurezza del territorio" è quella che assorbe quasi totalmente le spese complessive, con 24.479 milioni di euro in termini di competenza. Tutti i programmi della missione 5 subiscono, in termini di competenza, una variazione positiva.

Il Programma 5.1 che riguarda l'approntamento e impiego dei Carabinieri per la difesa e la sicurezza, beneficia delle maggiori risorse nell'ambito della Missione, con più di 7.465 milioni di euro, in aumento di 425,71 milioni rispetto allo scorso anno.

A sua volta il Programma 5.2, relativo alle spese per le attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa e impiego operativo dell'Esercito, registra risorse in termini di stanziamenti definitivi di competenza pari a 6.244 milioni, con un aumento di risorse per 265,26 milioni di euro.

Significativi sono gli aumenti relativi al Programma 5.6 ("Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari"), che registra risorse in termini di stanziamenti definitivi di competenza pari a 5.206 milioni, con un aumento di risorse per 1.545 milioni di euro.

Il Programma 5.3 ("Approntamento e impiego delle forze marittime, riguardante il centro di responsabilità della Marina militare"), registra un incremento minore rispetto agli altri Programmi, pari a 109,4 milioni di euro.

La Missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", ossia quella destinata alle esigenze del Corpo dei carabinieri forestali, ha registrato una variazione pari a 21 milioni di euro. Infine segnala che la Missione 32, "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", ha subito un decremento pari a 115,1 milioni di euro.

Rileva quindi l'importanza di quanto riportato dalla Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato 2020. Il documento analizza la gestione finanziaria del Ministero della difesa con riferimento alle spese allocate nelle Missioni, nei Programmi ed in alcune categorie economiche, indicando i principali risultati. La Corte osserva che, dopo alcuni anni di incremento degli stanziamenti definitivi e una modesta flessione del 2,8 per cento nel 2019, nell'anno 2020, caratterizzato dall'emergenza pandemica da Covid-19, gli stanziamenti del Ministero della difesa hanno registrato un incremento di oltre il 10 per cento, che li ha portati da poco più di 23 a oltre 25,5 miliardi. Le ragioni vanno ricercate nel fatto che il Ministero della difesa ha dispiegato lo strumento militare al servizio delle nuove esigenze determinate dalla crisi sanitaria. Il Ministero è stato infatti impegnato fin dall'inizio dell'emergenza epidemica da Covid-19, mettendo a disposizione tutte le risorse e le capacità disponibili delle Forze armate, il personale, l'esperienza maturata nei teatri operativi internazionali, i mezzi e le tecnologie acquisite. In questo particolare contesto le Forze Armate hanno operato anche in coordinamento tra loro, sotto la guida del Comando Operativo Interforze, e hanno mostrato l'utilizzabilità dello strumento militare anche per le necessità della società civile. Questo ha comportato un conseguente maggiore impegno economico sulla spesa del personale e sui consumi intermedi, ma anche sulla spesa per le missioni internazionali. La Corte rileva nello specifico come le risorse assegnate al Dicastero, con riguardo alle Funzioni, evidenzino un incremento del 6,2 per cento degli impegni di competenza per la Funzione sicurezza (passati dai 7,26 miliardi del 2019 ai 7,74 del 2020), dovuti soprattutto all'attività per l'emergenza Covid-19 e conseguenti maggiori redditi da lavoro erogati (da 6,52 a 6,89 miliardi), a fronte di un ancor più marcato aumento del 13,1 per cento di impegni di competenza per la Funzione difesa (dai 14,55 del 2019 a 16,45 miliardi del 2020), dovuti invece ai maggiori consumi intermedi (da 1,34 a 1,78 miliardi, con un aumento del 32,5 per cento) e agli investimenti (da 1,79 a 2,87 miliardi, con un aumento del 60,6 per cento).

Nello specifico, la Relazione della Corte dei conti rileva come la Missione "Difesa e sicurezza del territorio" abbia assorbito il 94,1 per cento - 24,07 miliardi - di tutti gli stanziamenti definitivi di 25,58 miliardi. Le risorse destinate alla missione risultano in crescita di circa 2,5 miliardi rispetto ai 21,57 miliardi del 2019. Gli impegni di competenza sono risultati pari a 23,28 miliardi (20,9 nel 2019) sui 24,67 (22,3 nel 2019) di tutto il Dicastero. Rispetto all'esercizio 2019 è da rilevare l'incremento della spesa di questa missione per una percentuale del 11,6 per cento in termini di stanziamenti, e del 11,4 in termini di impegni (96,7 per cento degli stanziamenti), pagati al 98 per cento. I capitoli interessati dai provvedimenti Covid-19 hanno coperto circa 16,46 miliardi, gli impegni della missione interessati da tali provvedimenti sono stimati in circa 16,1 miliardi, interamente pagati.

Relativamente alla Funzione difesa, la Relazione della Corte dei conti sottolinea che nel 2020 le percentuali di ripartizione degli impegni lordi assunti per le tre componenti personale/esercizio/investimento, dichiarati dall'Amministrazione, continuano a sbilanciarsi verso la prima componente, ma, nonostante l'emergenza pandemica, in considerazione dell'aumento degli impegni totali e anche dell'incremento della componente investimenti, la componente personale incide meno, per una quota pari al 65,7 per cento della spesa (nel 2019 incideva per il 74,4 per cento), mentre per l'emergenza risale il peso della componente esercizio al 17,6 per cento (nel 2019 era al 13,9) e aumenta, seppur non in collegamento con l'emergenza Covid, anche l'incidenza degli investimenti sino al 16,7 per cento (nel 2019 era pari al 11,7 per cento). Con riferimento alla componente personale

occorre evidenziare che la legge n. 244 del 2012 (la cosiddetta legge "Di Paola" di riforma del modello Difesa) prevede il raggiungimento dell'obiettivo a 150.000 unità di personale alla scadenza del 2024. La Relazione rileva altresì come il *budget* della Funzione Difesa sia al di sotto dell'obiettivo della NATO del 2 per cento, come rapporto tra le spese per la Difesa ed il PIL a prezzi costanti, fissato come obiettivo per il 2024 dalle *NATO guidelines* assunte nella riunione del Galles del 2014 e successivamente ribaditi nel *Defence Investment Pledge (DIP)* del 2016 a Varsavia. Dal Rapporto Annuale 2020 del Segretario Generale della NATO risulta che l'Italia ha un *budget* in termini assoluti stimato per la difesa per il 2020 pari a 26,11 miliardi di dollari (in aumento rispetto al valore definitivo del 2019 pari a 23,56 miliardi di dollari, stimato per 24,4), che la colloca al quinto posto tra i Paesi NATO, attestandosi intorno all'1,39 per cento del rapporto stimato tra spesa della difesa e PIL a prezzi costanti.

Passa quindi al provvedimento relativo all'assestamento del bilancio. Questo disegno di legge - come noto - aggiorna, a metà esercizio, gli stanziamenti del bilancio di previsione, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

A livello funzionale, pertanto, il disegno di legge di assestamento si connette con il rendiconto dell'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi (che al momento dell'elaborazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa) viene infatti definita sulla base delle effettive risultanze del rendiconto.

Ricorda - come accennato in precedenza - che lo stato di previsione del Ministero della difesa per il 2021, reca spese in termini di competenza per un totale di 24.583 milioni di euro, di cui 20.297 milioni di parte corrente e 4.286 milioni in conto capitale. La consistenza dei residui presunti viene valutata, al 1° gennaio 2021, pari a 1.166 milioni di euro. La massa spendibile (competenza più residui) ammonta quindi a 25.749 milioni di euro.

Rispetto a tali previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento 2021 (A.S. 2309) reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nel periodo gennaio-maggio 2021, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge di assestamento.

Le variazioni complessivamente apportate al bilancio per atti amministrativi hanno determinato anzitutto un aumento di 1.161 milioni di euro delle dotazioni di competenza e di cassa. Le variazioni già introdotte in bilancio, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, derivano da provvedimenti legislativi intervenuti nell'anno o da norme di carattere generale.

Con le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento (A.S. 2309) - come anticipato - si prevede un aumento degli stanziamenti di 15,7 milioni di euro in termini di competenza e di 15,7 milioni di euro in termini di cassa. Riassuntivamente, pertanto, rispetto alle previsioni iniziali, le spese previste registrano un aumento complessivo di 1.177 milioni di euro in termini di competenza, con le previsioni per il 2021 che risultano assestate a 25.760 milioni in termini di competenza. La dotazione di residui passivi dello stato di previsione del Ministero della difesa - come risulta dal disegno di legge di assestamento A.S. n. 2309 relativo all'esercizio finanziario 2021 - è pari a 1.283 milioni di residui accertati.

Per effetto delle predette variazioni, la massa spendibile, che nelle previsioni di bilancio era di 25.749 milioni di euro, risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 27.043 milioni di euro.

Nel dettaglio, la Missione 5 "Difesa e sicurezza del territorio" reca una variazione positiva di 1.153 milioni di euro per l'incidenza di atti amministrativi e di circa 12,8 milioni di euro a seguito degli interventi operati dal disegno di legge, per un totale di circa 1.166 milioni.

Segue poi una variazione positiva pari a poco più di 30 milioni di euro per la Missione 18 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Infine, la Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", subisce una variazione negativa di 22,83 milioni per l'incidenza di atti amministrativi e una positiva di 2,92 milioni proposti dal disegno di legge in esame, per un totale in negativo di circa 19,9 milioni.

Alla luce di quanto esposto, propone alla Commissione l'emissione di un parere favorevole per

ciascuno dei disegni di legge.

La [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 2308 è approvata.

La [PRESIDENTE](#) pone successivamente ai voti la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 2309, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1893
XVIII Legislatura

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo

Titolo breve: *libertà sindacale personale militare*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 98 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2020

Sottocomm. pareri

[N. 109 \(pom.\)](#)

16 marzo 2021

Sottocomm. pareri

[N. 111 \(pom.\)](#)

30 marzo 2021

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 389 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

[N. 400 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

[N. 415 \(ant.\)](#)

10 giugno 2021

[N. 420 \(ant.\)](#)

23 giugno 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 98 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
98ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

(812-A) CALIENDO. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(835-A) DI NICOLA ed altri. - *Disposizioni in materia di lite temeraria*
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1144, 720 e 959-A/R) Deputati IEZZI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato

dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

Con riferimento all'emendamento 3.100, segnala che la formulazione adottata potrebbe contrastare con l'articolo 132 della Costituzione, che prevede una riserva di iniziativa referendaria in capo ai Comuni che intendono richiedere il distacco.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede che il parere sull'emendamento 3.100 sia espresso in termini di contrarietà, o in alternativa, la rimessione dell'esame alla sede plenaria.

Il PRESIDENTE dispone la rimessione alla sede plenaria.

(1686) OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1958) Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013

, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 109 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 MARZO 2021
109ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 13,45.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 14.0.1 parere non ostativo, a condizione che le parole «Ministero per la funzione pubblica» siano sostituite dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione» oppure «Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia

(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non

ostativo con la seguente condizione:

- all'articolo 1, comma 1, occorre specificare che il provvedimento concerne le zone territoriali svantaggiate della sola regione Sicilia, come peraltro si evince dal titolo e dall'articolo 5 del provvedimento, salva la facoltà di estenderne l'ambito di applicazione a tutto il territorio nazionale, e la seguente osservazione:
- all'articolo 2, comma 1, nell'ambito della procedura di individuazione dei territori oggetto dei benefici, occorrerebbe prevedere forme di coinvolgimento dell'autorità statale, poiché l'inserimento di un territorio nelle zone franche montane comporta l'esenzione dal pagamento di imposte la cui disciplina è, anche per la Sicilia, rimessa esclusivamente al legislatore statale.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi

(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PARRINI](#) (PD), esaminati gli emendamenti 3.1 (testo 4), 4.100 e 5.100 riferiti al disegno di legge in titolo propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 111 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 MARZO 2021
111ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

(1892) Deputato DELRIO ed altri. - Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2133) Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2133) Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.1 parere contrario in quanto, estendendo l'ambito di applicazione anche alla successiva sessione d'esame, si pone al di fuori dei presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge;
- sugli emendamenti 1.0.2, 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3 parere contrario, in quanto manifestamente estranei all'oggetto del decreto-legge;
- sull'emendamento 2.32 parere non ostativo, osservando che la lettera c), nella parte relativa al contenuto della prova di diritto penale, è formulata in termini eccessivamente dettagliati per un testo di legge;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2007) Deputato Iolanda DI STASIO ed altri. - Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
389ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1721-B\)](#) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione non ostativa)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata apportata un'unica modifica, concernente l'inserimento nell'Allegato A della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018). Per quanto di competenza, trattandosi di una direttiva avente contenuto ordinamentale, priva di profili finanziari di rilievo per la Commissione, fa presente che non è necessario acquisire una relazione tecnica di passaggio e, pertanto, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si esprime in senso conforme al relatore.

Il presidente [PESCO](#) informa che non sono stati presentati emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [MANCA](#) (PD) propone di riferire in senso non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni riunite 5a e 6a. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente ai profili finanziari del provvedimento, con riguardo all'articolo 1 recante la disciplina del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, richiede elementi integrativi volti a confermare la correttezza della quantificazione degli oneri valutati, dal comma 12 dell'articolo 1 in commento, in 11.150 milioni di euro per il 2021. Sarebbe altresì opportuno acquisire elementi informativi sulla percentuale degli operatori economici aventi diritto al contributo o al credito di imposta distinta in base alle fasce di fatturato individuate dal comma 5. In merito all'articolo 4, commi da 4 a 9, che dispone l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con riferimento alla stima degli oneri, evidenzia che la relazione tecnica fornisce informazioni sulla metodologia di analisi utilizzata per la stima, oltre a precisare l'importo complessivo dell'onere da annullamento dei debiti di importo residuo pari a complessivi 451,3 milioni di euro (suddivisi per le diverse tipologie di enti creditori). Sarebbe, tuttavia, opportuno acquisire elementi informativi in ordine all'importo complessivo dei crediti residui fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010, per i quali sono in corso i pagamenti relativi alla "rottamazione *ter*", ed al "saldo e stralcio", nonché i dati dai quali si desume l'"aspettativa di riscossione" tra cui, in particolare, il peso della componente della riscossione derivante da recupero coattivo e quella da rateazione, nonché della curva di riscossione attesa che si basa sull'analisi di dati storico-statistici, suddivisi per i diversi anni. Quanto poi agli enti impositori ricompresi nell'insieme "Altri enti", andrebbero fornite maggiori indicazioni circa la composizione della platea interessata. Con riguardo all'articolo 8 recante nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, rileva che l'utilizzo, da parte della relazione tecnica, della media delle platee di beneficiari del periodo giugno-ottobre 2020 potrebbe non rispondere a criteri prudenziali, considerato che si tratta del periodo del 2020 di maggior ripresa delle attività lavorative. Altresì, la relazione tecnica non si sofferma sulla potenziale sovrapposizione dei periodi autorizzati dall'articolo 8 in esame con quelli previsti dalla legge di bilancio 2021 (12 settimane fino al 30 giugno). Infatti, per i datori di lavoro che non hanno utilizzato entro marzo tutte le settimane disponibili in base alla legge di bilancio, la nuova previsione del decreto in esame assorbe le eventuali settimane residue. Ciò determinerà certamente una compensazione tra i nuovi oneri del decreto in esame e gli oneri precedentemente stimati dalla legge di bilancio. Tuttavia, la relazione tecnica non si sofferma su tale effetto, che andrebbe invece quantificato in modo specifico, sulla base di ipotesi sul numero di settimane ancora residue a fine marzo che sono quindi assorbite. Per quanto attiene all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), sulla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nella somministrazione di vaccini, prende atto che il finanziamento di tale misura avverrà nell'ambito delle risorse (23,5 milioni di euro annui) stanziato per il 2021 e il 2022 per ampliare la fornitura di prestazioni e le funzioni assistenziali da parte delle farmacie, nonché nell'ambito di una quota delle risorse finalizzate dall'articolo 20 in esame alla concessione della speciale remunerazione in favore delle farmacie. Tuttavia, in assenza di dati circa il margine di risorse ancora disponibili sullo stanziamento di 23,5 milioni (il programma generale di ampliamento delle funzioni delle farmacie è infatti già avviato) e l'impegno finanziario richiesto per remunerare le farmacie (considerando anche i costi di adeguamento, di natura burocratica e di immediata assistenza ai vaccinati), e potendosi soltanto ipotizzare un nesso diretto fra la concessione della speciale remunerazione e la disponibilità ad aderire alla campagna vaccinale, rappresenta difficoltà circa la possibilità di calibrare i benefici (sia per la remunerazione diretta delle vaccinazioni che per la determinazione della remunerazione aggiuntiva) in modo da garantire il rispetto del limite di spesa. In merito all'articolo 24 sul rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome nel 2020, la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dell'onere in esame (1 miliardo di euro) è avvenuta sulla base degli

elementi informativi resi disponibili dalla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, senza però fornire gli ulteriori elementi di dettaglio posti alla base della sua determinazione e senza riportare il dato per singola regione. Appare dunque opportuno, al fine di effettuare una corretta valutazione dell'onere, che siano forniti gli elementi di dettaglio utilizzati per la quantificazione dell'onere, riportando il dato anche per singola regione. In relazione all'articolo 37, istitutivo di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per sostenere le grandi imprese che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria, andrebbe fornita una valutazione sul tasso di rimborso integrale dei finanziamenti. Infatti, anche se la prognosi di rimborso integrale è proprio una delle condizioni di erogazione del finanziamento ai sensi del comma 3, trattandosi di imprese in difficoltà finanziaria, pur se con prospettive di ripresa, non appare prudente ipotizzare che la totalità delle imprese destinatarie sia in grado di restituire integralmente i finanziamenti. Con riguardo all'articolo 40, laddove incrementa le risorse da trasferire al Commissario straordinario per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), pur prendendo atto di quanto illustrato dalla relazione tecnica, osserva che un possibile punto di criticità potrebbe verificarsi qualora sia necessario superare il numero previsto di strutture territoriali dove verranno effettivamente somministrati i vaccini nell'intero territorio nazionale. In tal caso, se non fosse possibile ricorrere ad altre risorse non a carico della finanza pubblica, come asserito dalla relazione tecnica, inevitabilmente tale fabbisogno dovrebbe venire accollato dallo Stato, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne le previsioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 42, comma 10, con specifico riferimento alla lettera *b*), che dispone una riduzione limitatamente alle annualità 2021 e 2023, occorre evidenziare che la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti dalla attualizzazione dei contributi pluriennali di spesa è classificata in bilancio come destinata alla copertura di sole spese in conto capitale; pertanto, andrebbe assicurato che non si determini una dequalificazione delle risorse già previste a legislazione vigente. Infatti, mentre vi sono alcune disposizioni del decreto che recano una maggiore spesa in conto capitale nel 2021 (articoli 20, 37, 39, 40), non risultano invece per il 2023. Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità di risorse esistenti per il 2021 e il 2023 a valere di tale stanziamento, ai fini della riduzione in parola, nonché in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere degli stanziamenti residui previsti per le medesime annualità, al fine di sopperire agli utilizzi già programmati. In merito poi alla compensazione prevista alla lettera *d*), relativamente alla copertura disposta, per il triennio in programmazione, nel 2023 e a seguire, a carico del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015, andrebbero parimenti richieste delucidazioni circa le disponibilità previste dagli stanziamenti per il medesimo anno, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli utilizzi eventualmente già programmati per la medesima annualità. Per ulteriori rilievi e osservazioni, rinvia alla Nota n. 215 del Servizio del bilancio.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) chiede al Governo, in relazione all'articolo 4, di fornire dati integrativi con riguardo alla posizione tributaria dei soggetti falliti, deceduti o comunque titolari di debiti inesigibili.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle questioni poste dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che, in relazione all'articolo 4, ove è previsto che il direttore dell'istituto penitenziario metta a disposizione locali per l'assistenza spirituale, occorre valutare se ciò possa determinare maggiori oneri, ancorché al comma 6 sia previsto che gli oneri finanziari dello stesso articolo siano a carico dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". Riguardo all'articolo 5, al comma 3, ove è previsto che le attività da svolgersi in orario extrascolastico avvengano senza oneri per lo Stato, occorre valutare l'opportunità di adottare la formulazione standard della clausola di invarianza. Circa le attività in carico al Ministero dell'interno, di cui all'articolo 9, comma 2, ai fini della verifica dei requisiti per l'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», occorre avere conferma che esse possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. In riferimento al comma 5 del medesimo articolo 9, occorre chiarire se l'equiparazione dal punto di vista degli effetti tributari degli enti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione possa comportare ulteriori oneri rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica. Analogo chiarimento si rende necessario per l'articolo 12, comma 3, ove si prevede che agli edifici di culto si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni specificando quali siano i benefici applicabili. Per quanto concerne l'articolo 16 andrebbe confermata l'assenza di oneri per il funzionamento della commissione paritetica anche tramite l'inserimento di una clausola di invarianza. Infine, riguardo all'articolo 22, che reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura, andrebbero indicati, come previsto dalle norme di contabilità, i riferimenti alle specifiche previsioni di spesa nell'articolato, anche al fine di inserire una clausola di invarianza sulla restante parte del testo. Occorre valutare altresì l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2021-2023.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di elementi istruttori da parte dall'amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2131) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 3, al primo comma, reca la clausola di invarianza, mentre al comma 2 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Pertanto, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare e propone di esprimere un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza le prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(988) *Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto

di competenza, con riferimento all'articolo 19 del nuovo testo adottato come testo base per l'esame in sede referente, rileva la necessità di precisare la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, prevedendo che i decreti legislativi vengano adottati senza "nuovi o maggiori oneri" per la finanza pubblica. Altresì, va previsto, al medesimo comma 3, che sugli schemi di decreto sia acquisito non solo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ma anche quello delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Sulle restanti disposizioni non vi sono osservazioni da formulare, considerato peraltro che la Commissione di merito ha recepito il parere condizionato reso da questa Commissione il 15 gennaio 2020, con cui si chiedeva la soppressione del comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti, non vi sono osservazioni sulla proposta 5.100, mentre chiede conferma dell'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica derivanti dalla proposta 14.100.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, in relazione al testo, segnala la necessità di acquisire una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari connessi al principio direttivo di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 19, con particolare riguardo all'impiego di piattaforme digitali per la fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici.

In relazione agli emendamenti, concorda con le valutazioni del relatore.

Nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti del senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), precisa di confermare l'assenza di effetti negativi, dal punto di vista finanziario, con riguardo alla proposta 14.100.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1834) PAGANO. - *Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19*

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non ha osservazioni da formulare. Invita, comunque, la Commissione di merito ad inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di funzionamento dell'istituenda Commissione saranno fronteggiati con le dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

In merito agli emendamenti, relativamente alla proposta 2.0.100, occorre valutare, al comma 4, laddove si prevede l'istituzione di un Comitato di rappresentanza delle autonomie territoriali nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, oltre che del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Comitato ogni tipologia di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, fermo restando che si tratta di una materia prettamente parlamentare, condivide le osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con la seguente osservazione: si rappresenta l'opportunità di inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di funzionamento dell'istituenda Commissione saranno fronteggiati con le dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

In relazione alla proposta 2.0.100, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione, all'inserimento, al comma 4, istitutivo del Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali, di una clausola d'invarianza finanziaria, nonché del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Comitato compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando sul testo, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e alle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, che occorre avere conferma che dal decreto di cui all'articolo 16, comma 4, adottato dal Ministro della pubblica amministrazione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, non possano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, segnala che la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare maggiori oneri. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina l'esclusione della trattazione dell'impiego del personale in servizio dalle competenze delle associazioni sindacali. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comporta maggiori oneri la proposta 9.1. Per l'emendamento 9.6 richiede una relazione tecnica al fine di verificare la compatibilità del numero fissato di distacchi sindacali con la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 20. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sindacale da parte del comandante. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali riflessi finanziari delle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in materia di definizione delle materie oggetto di contrattazione e di concertazione. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 12.5. In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.1, recante un'articolata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e delle accademie militari l'organizzazione di corsi di formazione sindacale per i rappresentanti sindacali. Comporta maggiori oneri la proposta 15.4. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che escludono il versamento del contributo unificato per le controversie in materia di condotta antisindacale nel settore militare. Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede una relazione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non prevedono il versamento di alcun contributo per promuovere il tentativo di conciliazione.

Per quanto concerne i subemendamenti, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.6/1, che fissa il criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti nelle Forze armate.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi istruttori sui rilievi avanzati sia sul testo che sugli emendamenti.

Per chiedere chiarimenti sull'emendamento 18.3, interviene il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), a cui risponde il PRESIDENTE.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) si riserva di approfondire i contenuti della nota testé consegnata dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, è all'esame in prima lettura della 13ª Commissione permanente e non è corredato di relazione tecnica.

Il testo unificato, nei capi II, III e IV, reca disposizioni in materia di programma nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione di una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana con dotazione di 500 milioni di euro dall'anno 2021 fino all'anno 2040, di riparto delle risorse per la rigenerazione urbana, di compiti delle regioni e degli enti locali in materia di rigenerazione urbana, di bandi regionali e piani comunali di rigenerazione urbana, esecuzione di censimenti edilizi comunali e creazione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato denominata banca dati del riuso, misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici, misure di attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, di modalità di partecipazione diretta dei cittadini, di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, di ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana quali attribuzione dei fondi strutturali europei, prestiti garantiti dalla Cassa depositi e prestiti, e costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei piani comunali di rigenerazione urbana.

I capi V e VI riguardano rispettivamente vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione e norme in materia di qualità della progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee.

Il capo VII reca disposizioni in materia di incentivi fiscali, semplificazioni, cumulabilità degli incentivi, incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati e manutenzione dei terreni agricoli.

Il capo VII reca anche una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate, per una spesa autorizzata pari a 100 milioni di euro annui dall'anno 2021 all'anno 2040, a fronte di oneri per benefici fiscali e contributivi che nella formulazione della delega sembrano configurare diritti soggettivi non modulabili né contenibili nell'ambito di un tetto di spesa. Peraltro, il comma 3 dell'articolo 22 non prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il capo VIII concerne disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana e disposizioni finali.

Il capo IX reca, all'articolo 28, la copertura finanziaria per oneri autorizzati pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente

riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e quanto a 800 milioni di euro mediante maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2021 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi.

Per quanto concerne i profili di copertura, osserva che la clausola di copertura finanziaria non appare conforme alle norme di contabilità. Per quanto riguarda invece i profili di quantificazione degli oneri, vista la complessità delle disposizioni recate dal testo unico in esame e della difficoltà di valutazione degli oneri ad esse correlate, risulta necessario acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Reputa comunque opportuno avviare interlocuzioni informali con la Commissioni di merito, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione dei profili di carattere finanziario del provvedimento.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1957) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [FERRO](#) (FIBP-UDC), in sostituzione della relatrice Modena, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. A tale riguardo, occorre valutare l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo. Altresì, alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non ha ulteriori osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si associa alla valutazione espressa dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica inoltre che la seduta già convocata per le ore 15 di domani, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 400 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021
400ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2167\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore [MISIANI](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in merito all'articolo 1, occorre avere la conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura per l'emendamento 1.0.1. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 1.0.4 sulla mobilità straordinaria dei docenti. Analogamente, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 1.0.5 riguardante la medesima tematica. Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 1.0.6 sul ripristino del vincolo triennale per i docenti vincitori del concorso di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106. Fa poi presente che sembra comportare maggiori oneri la proposta 1.0.7. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1.0.8 sulla rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale del personale docente, educativo e ATA. Riguardo gli emendamenti 1.0.9 e 1.0.10, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica. Osserva che comporta maggiori oneri l'emendamento 1.0.11. Occorre poi valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.0.12 che abroga il vincolo di permanenza minima quadriennale per i docenti immessi in ruolo a seguito di valutazione positiva del periodo di esperimento. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, segnala la necessità per la proposta 2.2 di acquisire la relazione tecnica. Occorre invece valutare la proposta 2.3 che consente, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, operazioni di mobilità annuale per i docenti immessi in ruolo. Richiede inoltre la relazione tecnica per la proposta 2.4. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, richiede la relazione tecnica per le proposte 3.8 e 3.8 (testo 2). Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 3.9, che determina la limitazione dalla responsabilità per danno erariale. Segnala che si rende quindi necessaria l'acquisizione della relazione tecnica per l'emendamento 3.11. Rileva poi che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1, che prevede un indennizzo a carico delle strutture sanitarie, in caso di responsabilità dei medici o dei professionisti sanitari. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 4.17 che sopprime il secondo periodo del comma 8, che a sua volta esclude la corresponsione di retribuzioni o altri compensi, nei casi in cui non sia possibile il demansionamento di determinate figure professionali che rifiutino di adempiere all'obbligo vaccinale. Analogamente, comportano maggiori oneri le proposte 4.20, 4.21 e 4.22. Riguardo all'emendamento 4.23, segnala che si rende necessaria la relazione tecnica. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli emendamenti 4.26, 4.26 (testo 2) e 4.27, che inseriscono tra le categorie da vaccinare, rispettivamente, gli Italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE temporaneamente in Italia e gli studenti già ammessi al programma Erasmus+. Osserva poi che l'emendamento 4.0.2 comporta maggiori oneri, in quanto dotato di copertura non idonea. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.0.3 e 4.0.3 (testo 2). Segnala che comporta maggiori oneri la proposta 4.0.4. Rileva, che occorre inoltre acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 4.0.5 (identico al 4.0.6), 4.0.7 e 4.0.8. Richiede la relazione tecnica anche sull'emendamento 4.0.6 (testo 3). Osserva, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica per l'emendamento 5.0.1. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5. Segnala che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 6. In riferimento agli emendamenti all'articolo 7, richiede la relazione tecnica sulla proposta 7.0.2. In merito all'emendamento 7.0.1000 del Governo sull'elezione dei componenti il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, richiede la relazione tecnica positivamente verificata. Osserva, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 8.0.3. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 8.0.4, che sopprime il riferimento alla sostenibilità finanziaria per le assunzioni negli enti locali di lavoratori socialmente utili. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.0.5, che peraltro, al comma 4, non reca la quantificazione degli oneri relativamente all'autorizzazione alle assunzioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Richiede inoltre la relazione tecnica per l'emendamento 8.0.6. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica per le proposte 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.3 (testo 2).

Con riguardo all'emendamento 9.0.5 sulla liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni, rileva che occorre valutare l'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria. Richiede la predisposizione della relazione tecnica per gli emendamenti 9.0.8, 9.0.10 e 9.0.11. Segnala che comporta maggiori oneri la proposta 9.0.9 - sul pagamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 - ove si prevede la possibilità di determinare nuovi o maggiori oneri con decreto interministeriale, rimandando la relativa copertura sul bilancio triennale oltre che nelle leggi di bilancio successive al 2020, derogando ai principi della legge di contabilità.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnala che occorre valutare la portata

finanziaria della proposta 10.13, laddove prevede lo svolgimento di una prova preselettiva, utilizzando sistemi informativi e digitali ai fini dell'accesso alle successive fasi concorsuali. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 10.57 in materia di corso per commissari della Polizia di Stato. Fa quindi presente che sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 10.58, che prevede assunzioni in deroga, ancorché corredato di clausola di invarianza finanziaria. Richiede poi la relazione tecnica per le proposte 10.61 e 10.63. Occorre inoltre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 10.62 sull'assunzione, nei limiti dei posti attualmente vacanti e disponibili, di candidati risultati idonei in procedure concorsuali. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri connessi all'emendamento 10.64 sulle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina, veterinaria e odontoiatria. Richiede la relazione tecnica per il subemendamento 10.100/9. Osserva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.6. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.7 e 10.0.8. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 10.0.9, 10.0.9 (testo 2) e 10.0.10 sul ruolo dei ricercatori degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 10.0.11, che abroga la norma sulla permanenza nei ruoli del Servizio sanitario nazionale dei dirigenti amministrativi, professionali e tecnici del Servizio medesimo. Osserva che derivano maggiori oneri dalle proposte 10.0.12 e 10.0.13, per mancanza di quantificazione degli oneri. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 10.0.15 sull'attivazione di un concorso riservato per Direttore dei servizi generali amministrativi. Rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 10.0.17, 10.0.19 e 10.0.20. Segnala che comportano maggiori oneri le proposte 10.0.21, 10.0.26 (analogo al 10.0.27 e 10.0.28), 10.0.29 (analogo al 10.0.30 e 10.0.31), 10.0.32 (analogo al 10.0.33 e 10.0.34). Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 10.0.35. Richiede inoltre la relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento del Governo 10.1000 riguardante il conferimento, da parte dell'Avvocatura dello Stato, di cinque incarichi a tempo determinato per la durata di un anno, a cinque esperti nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10, ivi incluse le proposte 10.22 (testo 2) e 10.22 (testo 3).

Riguardo gli emendamenti riferiti all'articolo 11, richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 11.0.6 sulla semplificazione delle comunicazioni tra imprese operanti nel settore della telefonia e delle telecomunicazioni e cittadini. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il sottosegretario DURIGON si sofferma sugli emendamenti segnalati dal relatore relativi all'articolo 1, esprimendo un avviso contrario per maggiori oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica.

Sull'emendamento 1.0.12, evidenzia come il venir meno del vincolo quadriennale di permanenza nella sede dell'istituzione scolastica di prima assegnazione possa comportare difficoltà nella continuità didattica connessa alla gestione del personale.

Segnala altresì l'emendamento 1.0.2, rappresentando la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 1.0.2 in tema di modalità di accesso alle residenze sanitarie assistenziali, osservando come la proposta possa risultare superata dalla recente ordinanza del Ministro della salute.

Il [PRESIDENTE](#) prospetta, a titolo prudenziale, una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.12.

Il sottosegretario DURIGON formula quindi un avviso contrario, per oneri non correttamente

quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti relativi all'articolo 2 segnalati dal relatore.

Con riguardo agli emendamenti segnalati dal relatore, relativi all'articolo 3, esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, fatta eccezione per la proposta 3.8 (testo 2) di cui chiede l'accantonamento.

Evidenzia poi profili di criticità anche in merito agli emendamenti 3.6, 3.7, 3.10 e 3.0.2, in materia di responsabile del personale sanitario, delle strutture e del Servizio sanitario nazionale.

Con particolare riguardo all'emendamento 3.0.2, fa presente che la relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia è in corso di verifica.

Il PRESIDENTE prospetta la formulazione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.10, per oneri indiretti, mentre dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.0.2, oltre che della proposta 3.8 (testo 2), sulla quale è in corso istruttoria del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti segnalati dal relatore riguardanti l'articolo 4, fatta eccezione per l'emendamento 4.17, sul quale rappresenta l'assenza di osservazioni, e sull'emendamento 4.0.7 per il quale è in corso una valutazione istruttoria.

Fa poi presente che è in corso l'istruttoria anche sull'emendamento 4.0.6 (testo 3).

Segnala altresì criticità finanziarie anche sugli emendamenti 4.25, 4.28, 4.0.1 e 4.0.9.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.0.1, al fine di approfondire la posizione del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO sottolinea che sull'emendamento 4.0.1 il Ministero della giustizia ha trasmesso la relazione tecnica che è attualmente in verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il presidente [PESCO](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 4.0.1 e 4.0.9.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) si sofferma sulla portata normativa e finanziaria dell'emendamento 4.17, soppressivo del comma 8, secondo periodo, dell'articolo 4, che a sua volta esclude la corresponsione della retribuzione nei casi in cui non sia possibile il demansionamento di determinate figure professionali che rifiutino di adempiere all'obbligo vaccinale.

Al riguardo, rappresenta alcune criticità legate all'applicazione dell'articolo 4, con particolare riferimento alle figure professionali che, in base ad un giustificato motivo, non possono rispettare l'obbligo di vaccinazione.

Sulla portata dell'emendamento 4.17, si apre un breve dibattito nel quale intervengono il [PRESIDENTE](#) e il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S).

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), pur nella consapevolezza che la Commissione ha già espresso il parere sul testo del decreto-legge in esame, rappresenta le criticità di ordine finanziario connesse all'attuazione dell'articolo 4, anche in relazione all'applicazione della norma a determinate categorie professionali, come professionisti, partite IVA e veterinari.

Il PRESIDENTE reputa opportuno un accantonamento della proposta 4.17, chiedendo al Governo un supplemento di istruttoria volto a scongiurare ogni effetto finanziario negativo.

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso contrario sull'emendamento 5.0.1 per oneri non quantificati e non coperti.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) chiede di accantonare l'emendamento 5.0.1, per approfondire i motivi alla base dell'avviso contrario del Governo.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 7, il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulla proposta 7.0.2, per maggiori oneri non quantificati. Segnala altresì l'emendamento 7.6 (testo 2), in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. Rappresenta che l'emendamento governativo 7.0.1000 è provvisto di relazione tecnica positivamente verificata.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) sottolinea come l'emendamento 7.6 (testo 2) attenga al terzo mandato dei consigli degli ordini professionali.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento di tale proposta, rilevando come essa non sembrerebbe avere conseguenze finanziarie negative; tuttavia, appare opportuno approfondire le ragioni alla base dell'avviso contrario del Governo.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 8, il rappresentante del GOVERNO evidenzia come la proposta 8.0.3 potrebbe generare possibili contenziosi. Esprime poi un avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati dal relatore, fatta eccezione per la proposta 8.0.6, per la quale rinvia alle valutazioni del Ministero della transizione ecologica e dell'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA), quanto ai riflessi di natura organizzativa e tariffaria. Segnala poi l'emendamento 8.1 sulla proroga dei termini per l'adeguamento degli enti del terzo settore alla normativa sul codice delle imprese sociali, rappresentando l'esigenza di acquisire elementi istruttori da parte del Dipartimento delle finanze.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 8.1 e 8.0.6.

In merito agli emendamenti all'articolo 9 segnalati dal relatore, il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, fatta eccezione per la proposta 9.0.5, sulla quale formula un avviso non ostativo condizionato all'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria. Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 9.0.1 e 9.0.7.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, segnalati dal relatore, il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per oneri non correttamente quantificati o coperti, ovvero per assenza di relazione tecnica, su tutte le proposte, fatta eccezione per l'emendamento 10.13, sul quale esprime un avviso non ostativo, oltre che sulle proposte 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.9 (testo 2), 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.22 (testo 2) e 10.22 (testo 3), sulle quali chiede l'accantonamento per un supplemento istruttorio. Formula un avviso non ostativo sull'emendamento del Governo 10.1000 che peraltro è fornito di relazione tecnica positivamente verificata. Esprime poi un avviso contrario anche sugli emendamenti 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.59, 10.0.16 e 10.0.18.

In merito agli emendamenti all'articolo 10 segnalati dal rappresentante del Governo, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte 10.59 e 10.0.18, condividendo invece la valutazione contraria sugli emendamenti 10.30, 10.41, 10.42, 10.47 e 10.0.16.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso dal Governo sull'emendamento 10.47.

Il sottosegretario DURIGON, nel soffermarsi sulla proposta emendativa in esame, fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica diretta a dimostrare la non onerosità dell'emendamento.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare la valutazione delle proposte 10.57 e 10.64, per un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE dispone anche l'accantonamento dell'emendamento 10.58, sul quale viene richiesta una valutazione del Dipartimento della funzione pubblica.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 11, segnalati dal relatore, il rappresentante del GOVERNO condivide la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4.

Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 11.0.6.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [MISIANI](#) (*PD*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 2.2, 2.3, 2.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.0.1, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.26 (testo 2), 4.27, 4.28, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.3 (testo 2), 4.0.4, 4.0.8, 7.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.3 (testo 2), 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.61, 10.62, 10.63, 10.100/9, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.3 (testo 2) e 11.0.4.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.6, 3.7, 3.10 e 8.0.3.

Sull'emendamento 9.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, ad eccezione delle proposte 3.8 (testo 2), 3.0.2, 4.17, 4.0.1, 4.0.6 (testo 3), 4.0.7, 4.0.9, 5.0.1, 7.6 (testo 2), 8.1, 8.0.6, 10.22 (testo 2), 10.22 (testo 3), 10.57, 10.58, 10.59, 10.64, 10.0.4 (testo 2), 10.0.6 (testo 2), 10.0.9 (testo 2), 10.0.18, 10.0.29, 10.0.30 e 10.0.31, sulle quali l'esame resta sospeso.

L'esame è altresì sospeso sugli emendamenti trasmessi dopo le ore 15 di oggi."

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il relatore [MISIANI](#) (*PD*) fa presente che gli emendamenti presentati in Commissione sono stati presentati anche in Assemblea, fatta eccezione per le riformulazioni, le propone emendative del

relatore e del Governo e i relativi subemendamenti. Avverte altresì che, in merito agli emendamenti presentati direttamente presso l'Assemblea, occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 10.0.150 e 10.0.151.

Il sottosegretario DURIGON fa presente che sugli emendamenti 10.0.150 e 10.0.151 si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Alla luce dell'esame svolto precedentemente, il relatore MISIANI propone quindi di esprimere per l'Assemblea il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 2.2, 2.3, 2.4, 3.8, 3.9, 3.11, 3.0.1, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8, 7.0.2, 8.0.4, 8.0.5, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 10.30, 10.41, 10.42, 10.47, 10.61, 10.62, 10.63, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 10.0.35, 11.0.2, 11.0.3 e 11.0.4.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.6, 3.7, 3.10 e 8.0.3.

Sull'emendamento 9.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, ad eccezione delle proposte 3.0.2, 4.17, 4.0.1, 4.0.7, 4.0.9, 5.0.1, 8.1, 8.0.6, 10.57, 10.58, 10.59, 10.64, 10.0.18, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.150 e 10.0.151, sulle quali l'esame resta sospeso."

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DAMIANI** (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 esclude l'abrogazione di una serie di norme aventi natura sanzionatoria, mentre l'articolo 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di analisi, controlli e sanzioni riguardanti gli alimenti e la sicurezza alimentare, nonché la salute animale: si tratta di norme aventi natura ordinamentale, sulle quali non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto concerne l'articolo 1-ter, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, alla lettera a) del comma 1 prevede, nel caso di violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, la diffida, da parte dell'organo di controllo, ad adempiere alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose, nel caso in cui si accertino per la prima volta violazioni sanabili: la contestazione viene quindi effettuata in caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato. La lettera b) del comma 1 consente la riduzione del 30 per cento della sanzione, se già prevista in misura ridotta, nel caso di pagamento effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, anche nel caso in cui la sanzione amministrativa pecuniaria sia accompagnata da un'ulteriore sanzione, mentre in precedenza, per fruire del beneficio, doveva essere l'unica sanzione comminata.

Le citate lettere a) e b), sia pure per importi verosimilmente molto contenuti, appaiono suscettibili di determinare una riduzione del gettito derivante dalle sanzioni: tuttavia, considerato che si tratta di

entrate meramente eventuali e che non dovrebbero essere contabilizzate nei saldi tendenziali, non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 222 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario DURIGON consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata.

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta avanzata dal relatore.

[\(2201\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) propone di ribadire anche per l'Assemblea il seguente parere già espresso per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

[\(2169\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) alla luce della relazione tecnica aggiornata, consegnata dal Governo lo scorso 27 aprile, propone l'espressione della seguente relazione: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo; acquisita la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente a condizione che i commi 5 e 6 dell'articolo 2 vengano riformulati; preso atto che la suddetta relazione tecnica segnala che, qualora il provvedimento in titolo non dovesse essere definitivamente approvato entro il prossimo 1° giugno, gli oneri di cui ai citati commi dovranno essere nuovamente aggiornati, con le conseguenti necessarie modifiche al testo della norma e alla relativa relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dei commi 5 e 6 dell'articolo 2 con i seguenti: "5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e agli

ulteriori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234."

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione illustrata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 ([n. 254](#))

(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, rappresentando che il provvedimento in esame, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 158 del 2017 ("Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni"), su cui la Conferenza unificata ha sancito l'intesa in data 28 gennaio 2021, stabilisce, nell'unico articolo 1, che i piccoli comuni "finanziabili", che rientrano nelle tipologie previste all'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017, secondo i parametri definiti con il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020, sono quelli individuati nell'allegato A) del presente provvedimento, a cui si rinvia.

Ricorda che l'articolo 3 della legge n. 158 del 2017 prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.

Il Fondo, istituito con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, dall'articolo 1, comma 862, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), per complessivi 160 milioni di euro.

Nella relazione illustrativa allo schema in esame, si evidenzia che i comuni in possesso di almeno una delle caratteristiche previste dalle tipologie di legge saranno i destinatari del finanziamento degli interventi che verranno definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 158 del 2017, attraverso la predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. Per il triennio di prima applicazione della legge, è stato definito l'elenco dei potenziali comuni che potranno accedere ai finanziamenti, in quanto rientranti in almeno uno dei parametri calcolati utilizzando gli indicatori e i dati dettagliatamente descritti nella Nota metodologica allegata al richiamato decreto del 10 agosto 2020.

I piccoli comuni potenzialmente destinatari dei benefici della legge n. 158 del 2017 sono 5.522, corrispondenti a tutti i comuni che, al censimento generale della popolazione del 2011, avevano una popolazione fino a 5.000 abitanti, tenute presenti le fusioni avvenute entro il 1° gennaio 2021.

Per quanto di competenza di questa Commissione, dal momento che il provvedimento in esame reca l'elenco dettagliato dei piccoli comuni beneficiari delle risorse del Fondo istituito dalla legge n. 158 del 2017, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'approvvigionamento di razzi guidati per sistemi d'arma Multiple Launch Rocket System (M.L.R.S.) e l'adeguamento tecnologico dei lanciatori ([n. 253](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che il costo complessivo del programma è stimato in 418,2 milioni di euro (condizioni economiche 2021), e sarà finanziato sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03) nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Nello schema in esame viene riportato un cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2032, "in via meramente indicativa, da attualizzarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa". Secondo il cronoprogramma, si prevede uno stanziamento iniziale di 3 milioni per quest'anno e un aumento progressivo negli anni successivi, fino a un massimo di 89 milioni di euro per il 2028. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. Al riguardo, risulta necessario chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Segnala che il programma in titolo è richiamato anche nel Documento programmatico pluriennale 2020-2022, dove però è indicato un costo lievemente inferiore, cioè 413 milioni di euro. Di questa cifra complessiva risulta al momento finanziata una quota di 88,2 milioni di euro. Anche su questo profilo, risulta opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Chiede infine conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(992\)](#) *Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1441\)](#) *Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente [PESCO](#) chiede al Governo di produrre gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) invita il Governo a produrre gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), alla luce della nota istruttoria negativa consegnata dal Governo lo scorso 27 aprile, auspica che si attivino le necessarie interlocuzioni tra i Ministeri interessati, per aggiornare la relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 415 (ant.) del 10/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2021
415ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che nella seduta di ieri era rimasta sospesa la valutazione sugli identici emendamenti 28.1, 28.2 e 28.3 soppressivi dell'articolo 28.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, alla luce di un approfondimento istruttorio, rileva l'assenza di profili di criticità di ordine finanziario, in quanto la paventata procedura di infrazione non è ancora stata attivata. Infatti, essendo sempre stata procrastinata l'entrata in vigore della disciplina sostanziale sulla sperimentazione a fini scientifici di animali in laboratorio, non è mai stata attivata la relativa procedura di infrazione.

In merito agli emendamenti all'articolo 36, esprime un avviso contrario sulla proposta 36.0.1 per assenza di relazione tecnica.

Altresì, la valutazione è contraria, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2) riguardanti il rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei Conti.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), nel far presente che è stato predisposto anche un testo 3 dell'emendamento 36.0.2, chiede formalmente l'acquisizione della relazione tecnica.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento sia della versione iniziale dell'emendamento 36.0.2 sia delle successive riformulazioni.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) interviene incidentalmente per rappresentare che è stata predisposta una riformulazione dell'emendamento 30.0.1, sulla quale chiede di acquisire la relazione tecnica.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime poi un avviso contrario sull'emendamento 36.0.3 per assenza di relazione tecnica e per possibili oneri non quantificati e non coperti a carico dei saldi di finanza pubblica.

Altresì, esprime un avviso contrario sull'emendamento 38.1, concordando con la valutazione della relatrice circa la dissonanza della proposta emendativa rispetto alle regole di contabilità e di finanza pubblica.

Da ultimo, ribadisce il parere contrario sull'emendamento 35.1, accantonato nella seduta pomeridiana di ieri, in quanto la soppressione dell'articolo 35 sull'attivazione della procedura di rivalsa è produttiva di effetti negativi per la finanza pubblica.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti riformulati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 4.0.1 (testo 3) e 4.0.2 (testo 2), in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, nonché della proposta 4.0.3 (testo 2), in tema di esercizio dell'attività di medico di medicina generale da parte degli specializzati in medicina di comunità.

Chiede conferma dell'assenza di oneri dell'emendamento 4.0.4 (testo 2), che interviene sulla disciplina di recepimento della normativa europea in tema di libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei titoli nel settore.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2) e 17.0.2 (testo 2), in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

In merito all'ulteriore emendamento 36.0.2 (testo 3), occorre acquisire la relazione tecnica, anche al fine di verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza finanziaria, in tema di rafforzamento delle funzioni di controllo e di riorganizzazione interna della Corte dei conti.

Non vi sono osservazioni sulle proposte 3.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 3), 10.0.1 (testo 2) e 28.13 (già 28.0.2).

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di acquisire gli elementi istruttori sulle riformulazioni sopra illustrate, fatta eccezione per la proposta 4.0.4 (testo 2) sulla quale formula un avviso contrario per assenza di relazione tecnica.

Conferma poi la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 17.0.1 (testo 2) e 17.0.2 (testo 2) in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) auspica che sul tema della videosorveglianza si giunga tempestivamente all'individuazione della soluzione normativa.

Il [PRESIDENTE](#) prospetta poi l'espressione di un parere contrario sull'emendamento 10.0.1, in considerazione del fatto che rimarrebbe comunque sospesa la valutazione della proposta 10.0.1 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.4 (testo 2), 10.0.1, 35.1, 36.0.1, 36.0.3 e 38.1. Il parere è non ostativo sulle proposte 28.1, 28.2 e 28.3, nonché sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 36, fatta eccezione per le proposte 36.0.2, 36.0.2 (testo 2) e 36.0.2 (testo 3), il cui esame

resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sulle proposte 1.0.1, 2.1, 3.1 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 4.0.1 (testo 3), 4.0.2 (testo 2), 4.0.3 (testo 2), 7.0.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 3), 8.4, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 10.0.1 (testo 2), 13.5, 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3, 17.0.4, 23.0.1, 23.0.2, 28.13 (già 28.0.2) e 30.0.1 (testo 2).".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella secondaseduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [PESCO](#) comunica che sono state presentate le riformulazioni 1.119 (già 4.0.7 testo 2), 1.0.11 (già 4.0.6 testo 3) e 4.0.4 (testo 2), pubblicate in allegato.

Al riguardo, fa presente che l'emendamento 4.0.4 (testo 2) risulta improponibile per estraneità di materia, limitatamente al comma 2.

Il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) svolge alcune considerazioni sulla portata normativa della proposta 4.0.4 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori sul provvedimento in esame richiesti dalla Commissione.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che si è in attesa di acquisire i necessari elementi istruttori da parte del Ministero della difesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2207](#)

Art. 1

1.119 [già 4.0.7 (testo 2)]

[Rizzotti](#)

«Art. 1- *bis*.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditive e di sostenere gli stessi e le loro famiglie, in via sperimentale per l'anno 2021 e nel limite di 6 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili e degli impianti cocleari nonché di servizi di assistenza e riabilitazione logopedica, destinati a persone con disabilità uditive. A tale fine la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 6 milioni di euro per il 2021. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili e dei servizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.0.11 [già 4.0.6 (testo 3)]

[Minuto](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso) è riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. All'onere derivante dal presente articolo valutati in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l'incremento fino al 9% per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell'aliquota l'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.»

Art. 4

4.0.4 (testo 2)

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

1. In riferimento agli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dall'articolo 1, l'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme richieste dall'ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque avvenuto durante l'espletamento - e quindi prima del provvedimento di aggiudicazione - delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. In ragione della situazione emergenziale a causa del virus da Covid-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla data di emanazione del presente decreto, purché all'esito delle stesse non siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l'Amministrazione appaltante».

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 420 (ant.) del 23/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021
420ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Durigon.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2267\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente all'articolo 1, occorre chiedere conferma della compatibilità della norma del decreto-legge in esame con la normativa europea (articolo 12 della direttiva 2011/98/UE), al fine di escludere che possano essere inclusi tra i beneficiari dell'assegno temporaneo anche i cittadini di Paesi terzi che non sono attualmente titolari di un contratto di lavoro di durata almeno semestrale, ma che hanno avuto tale contratto in passato e sono registrati come disoccupati.

Con riguardo all'articolo 2, sarebbe opportuno acquisire elementi di dettaglio sui dati e sull'*iter* seguito nella microsimulazione adottata ai fini della quantificazione degli oneri, in modo da consentire il riscontro delle conclusioni raggiunte nella relazione tecnica.

Segnala, inoltre, la necessità di acquisire ulteriori elementi in merito alla quantificazione, effettuata nella relazione tecnica, dell'onere relativo alla maggiorazione spettante per i figli minori disabili, dal momento che, sulla base di parametri diversi, si potrebbe configurare una sottostima della platea dei beneficiari dell'ordine delle 70.000 unità e, conseguentemente, una sottostima dell'onere pari a circa 20 milioni di euro.

Rileva, infine, che il rispetto dell'onere, che è configurato in termini di tetto di spesa, non è presidiato dal consueto meccanismo che, al monitoraggio, accompagna, in presenza del raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, l'espressa previsione del blocco di ulteriori erogazioni. Andrebbe, altresì, approfondita la portata e la compatibilità del limite di spesa, in presenza di oneri relativi ad un assegno che potrebbe essere considerato un diritto soggettivo.

Per quanto concerne l'articolo 4, la relazione tecnica quantifica che, su base semestrale, la quota di

assegno temporaneo per figli minori assorbita dal reddito di cittadinanza comporta risparmi per circa 248 milioni di euro per l'anno 2021. Al riguardo, in relazione al valore medio mensile corrispondente alla componente assorbita dal reddito di cittadinanza, andrebbe chiarito se sia stato considerato che, *ex lege*, il reddito di cittadinanza viene sospeso per un mese dopo diciotto mesi di trattamento continuativo.

Per quanto riguarda, inoltre, il numero dei nuclei familiari con minori riportato dalla tabella inserita nella relazione tecnica, osserva come tale calcolo appaia significativamente superiore all'omologo dato riscontrabile nel *report* di monitoraggio sul reddito di cittadinanza per il 2020, con conseguente sovrastima di oltre 150.000 unità. Si chiede, quindi, un approfondimento sulla platea considerata che, qualora sovrastimata, condurrebbe a risparmi inferiori a quelli indicati, con conseguente impatto sull'onere di cui all'articolo 2, da cui i risparmi in questione sono stati sottratti.

In merito all'articolo 7 sul monitoraggio dei limiti di spesa relativi a trattamenti di integrazione salariale, limitatamente ai commi 1 e 2, chiede conferma della piena attendibilità dei dati di monitoraggio finora raccolti anche in via prospettica e rispetto all'evoluzione ragionevolmente ipotizzabile delle necessità di integrazione del reddito nei settori per i quali si procede ad una riduzione delle risorse stanziata.

Per quanto riguarda l'articolo 8, che reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri del decreto-legge per 3 miliardi di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa (Fondo assegno universale e servizi alla famiglia) di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), sarebbe opportuno acquisire conferma dell'effettiva disponibilità di tali risorse.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 225 del Servizio del bilancio.

Dopo l'intervento del presidente [PESCO](#), che fornisce una precisazione, il sottosegretario DURIGON si riserva di dare le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riguardo all'articolo 1, comma 1, le spese per assunzioni di personale ivi previste possono essere poste a carico del PNRR previa verifica di ammissibilità da parte delle Amministrazioni titolari dell'attuazione del progetto: in caso di esito negativo della verifica, le Amministrazioni possono procedere alle assunzioni entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate. A tale proposito, fa presente che andrebbe chiarito se ciò possa essere attuato anche in deroga ai limiti di spesa previsti dal decreto-legge n. 78 del 2010, con conseguente diminuzione delle economie già scontate nei tendenziali di spesa della pubblica amministrazione per il 2021: in questo caso, le spese relative a tali assunzioni andrebbero quantificate e corrispondentemente coperte. Riguardo invece alle spese che verranno addebitate al PNRR, sarebbe opportuno distinguere, anche in linea di massima, quali saranno a valere sui progetti con risorse a fondo perduto e quali sui progetti finanziati con restituzione del capitale, anche al fine di determinare se si tratta solo di effetti di anticipazione, nel caso di progetti con risorse a fondo perduto, o di effetti diretti sul debito, nel caso di investimenti con restituzione del capitale concesso dall'Unione europea.

Riguardo al successivo comma 13, rileva che occorre avere elementi di chiarimento sull'equiparazione tra il personale assunto a tempo determinato, per il trattamento economico e per ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell'Area III, posizione F3 del C.C.N.L. sezione Ministeri, considerata anche

l'eterogeneità dei trattamenti economici sia per le componenti principali che per quelle accessorie. Alla luce di quanto sopra rilevato e delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 9 e 11 dell'articolo 1, osserva che andrebbero poi forniti ulteriori elementi per suffragare la clausola di invarianza prevista dal successivo comma 16. Relativamente all'articolo 3, comma 2, laddove si prevede la possibilità di superare i limiti di spesa del trattamento economico accessorio stabiliti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, chiede conferma che ciò non determini in alcun modo il venir meno di economie o un'accelerazione della spesa con effetti finanziari negativi, fornendo raggugli sulle risorse attualmente stanziati dai contratti collettivi nazionali di lavoro per tale finalità. All'articolo 4 è previsto un ampliamento delle competenze e un riordino della *governance* del Formez: considerato che si tratta di un ente della pubblica amministrazione ai fini di contabilità nazionale, risulta necessario acquisire ulteriori elementi, rispetto alla relazione tecnica, al fine di verificare puntualmente la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

Analogha considerazione riguarda l'articolo 5, ove si prevede una modifica dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) con la previsione dei nuovi compiti e un riordino degli organi di *governance*, inclusa la creazione della nuova figura del Segretario generale. Sarebbe infatti opportuno che il Governo fornisse elementi integrativi della relazione tecnica utili per suffragare la clausola d'invarianza contenuta nel testo. Relativamente all'articolo 7, comma 1, ove viene autorizzata l'assunzione di 500 unità di personale non dirigenziale, rileva che il relativo onere, nella relazione tecnica, è stato quantificato globalmente senza alcun dettaglio relativo ai vari trattamenti da corrispondere né agli effetti "indotti" per l'erario. Considerato che l'onere non risulta modulabile e che le norme di contabilità richiedono, per il pubblico impiego, di illustrare i parametri considerati nella stima degli oneri, il Governo dovrebbe fornire, pur considerata la prudenzialità della quantificazione, elementi analitici sui criteri di calcolo utilizzati. Al comma 5 viene poi autorizzata, per l'anno 2021, la spesa per la formazione del personale assunto ai sensi del comma 1: al riguardo, occorre avere conferma che tale formazione possa essere effettivamente svolta entro l'anno, atteso che il concorso non risulta ancora bandito. Andrebbero inoltre forniti raggugli sui fattori di spesa considerati per il computo del costo medio per assunto, che dovrebbe ammontare a 1730 euro.

Riguardo all'articolo 8, che istituisce ulteriori posizioni dirigenziali, il relativo onere è stato quantificato globalmente nella relazione tecnica senza alcun dettaglio relativo ai vari trattamenti da corrispondere né agli effetti "indotti" per l'erario: considerato che l'onere non è modulabile, il Governo dovrebbe fornire elementi analitici sui dati e sui parametri considerati per la quantificazione del relativo onere, conformemente alle regole della legge di contabilità.

L'articolo 9 prevede il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle regioni e degli enti locali per l'attuazione del PNRR nel numero massimo di 1.000 unità a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation* Eu-Italia: a tale proposito, andrebbero forniti elementi per determinare la correttezza della quantificazione del limite massimo degli esperti, anche con riferimento alle modalità di individuazione dei fabbisogni delle amministrazioni territoriali. Con riguardo all'articolo 10, commi da 1 a 3, ove viene autorizzata la Presidenza del Consiglio ad assumere un contingente massimo di 338 unità di esperti fino al 2026, considerato che la relazione tecnica non indica l'ammontare dei singoli compensi, che verranno successivamente individuati con D.P.C.M., chiede di fornire comunque una stima di massima dei singoli compensi e della loro composizione, nonché elementi informativi ulteriori sulla congruità dell'ammontare delle spese di funzionamento. In relazione all'articolo 11, per l'ufficio del processo, e all'articolo 13, per il supporto alle linee progettuali giustizia del PNRR, è stata autorizzata l'assunzione di personale a tempo determinato e il relativo onere è stato quantificato nella relazione tecnica senza il dettaglio relativo ad alcuni trattamenti retributivi da corrispondere né agli effetti "indotti" per l'erario: preso atto della prudenzialità della stima, sarebbe opportuno che il Governo fornisse ulteriori elementi per verificare la quantificazione degli oneri, in coerenza con le regole di contabilità. Atteso poi che le disposizioni suddette prevedono che le procedure assunzionali debbano essere attivate già nel 2021 e che l'onere decorre solo nel 2022, andrebbe confermato che gli oneri comunque decorrono soltanto dal 2022. Infine, in considerazione dell'entità dei reclutamenti in questione, andrebbe chiarito se risulti o meno necessario un

adeguamento delle dotazioni strumentali correlate alle nuove assunzioni e se queste possano essere sostenute con le risorse previste a legislazione vigente. Anche per gli articoli 14, sulla procedura straordinaria di reclutamento, e 16, sulle attività di formazione, osserva che risulta necessario acquisire elementi di dettaglio sui profili segnalati dalla Nota di lettura n. 226 del Servizio nel bilancio, a cui si rinvia per ulteriori osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1922) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019*

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario DURIGON mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante risposte ai rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2169) *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) in relazione agli emendamenti accantonati nella seduta del 22 giugno, segnala, per quanto di competenza, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 10, l'opportunità di valutare l'emendamento 10.0.1 (testo 2), recante un'articolata normativa in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi, su cui l'avviso del Governo risulta non ostativo.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3 e 17.0.4, in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

In riferimento all'articolo 30, chiede la relazione tecnica, anche al fine di verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza, sull'emendamento 30.0.1 (testo 3), che prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4), sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti, anche al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che, allo stato, non vi sono novità sugli emendamenti accantonati.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno 2019.

Il [PRESIDENTE](#), nel segnalare che il provvedimento in titolo è stato reinserito all'ordine del giorno della Commissione, chiede al Governo se vi siano novità al riguardo.

Il sottosegretario DURIGON risponde che sono in corso interlocuzioni tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), d'intesa con la relatrice Gallicchio, sollecita il Governo a fornire alla Commissione le risposte alle questioni sollevate sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che le amministrazioni interessate stanno conducendo gli approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), nel ricordare che il provvedimento in titolo è già stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, avanza una richiesta di sollecito al Governo perché fornisca riscontro ai quesiti posti sui profili finanziari.

Il sottosegretario DURIGON registra la sollecitazione della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione bilancio, già convocata alle ore 14, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,05.

